

Sindacale

- S46-25 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di febbraio 2025 - Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto

Fiscalità

- F21-25 - ISA 2025: approvati i Modelli per l'invio dei dati - L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i modelli ISA 2025, relativi al reddito 2024
- F22-25 - Prassi, norme e sentenze: rassegna settimanale sulla fiscalità - Novità normative, prassi e sentenze in tema fiscale, il punto dell'Ance sulle novità rilevanti della settimana passata

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U29-25 - Variazioni essenziali: il quadro normativo regionale - Aggiornato dall'Ance il Dossier sulla disciplina regionale delle variazioni essenziali
- U30-25 - Alloggi universitari, ecco come adeguare le domande dopo l'eliminazione del vincolo sulle stanze doppie - Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha diffuso le modalità per modificare i progetti, già ammessi o candidati al bando alloggi universitari finanziato con fondi Pnrr, alla luce dell'eliminazione del limite massimo del 30% dei posti letto in camere doppie
- U31-25 - Polizza catastrofale per le imprese, arrivano i primi chiarimenti - Con la scadenza imminente del 31 marzo per la stipula delle polizze assicurative contro eventi catastrofali si segnala che Ania ha pubblicato delle faq sul proprio sito web per chiarire alcuni punti della normativa
- U32-25 - Terre e rocce da scavo, all'esame dell'UE il nuovo schema di regolamento semplificato - Introduzione di un sistema di ravvedimento operoso, ampliamento dell'ambito di applicazione, previsione di importanti semplificazioni procedurali, queste alcune delle novità del nuovo Regolamento sulle Terre e rocce da scavo al vaglio dell'UE
- U33-25 - IMU 2025 – Approvati i coefficienti per i fabbricati «D» delle imprese - Approvati i coefficienti per l'IMU 2025 dei fabbricati «D» delle imprese

Lavori Pubblici

- LL.PP.14-25 - Operatori economici extra-UE: illegittima l'esclusione imposta da norme nazionali. La CGUE ribadisce la competenza esclusiva dell'Unione Europea - La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. IV, con la sentenza del 13 marzo 2025 (causa C 266/22), ha dichiarato illegittima la normativa nazionale che impone l'esclusione automatica di operatori economici provenienti da Paesi extra-UE privi di accordi internazionali di mutuo riconoscimento con l'Unione Europea, ribadendo che la competenza in materia è esclusivamente europea

S46-25 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di febbraio 2025

Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di febbraio 2025 è risultato pari a 121,1 (base 2015 = 100).

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,00811564.

Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

$$02/12 \times 1,5 \text{ (tasso fisso)} = 0,25$$

$$75\% \text{ di } 0,74875208 \text{ [indice febbraio 2025 su indice dicembre 2024} \times 100 - 100] = 0,561564$$

$$\text{TOTALE} = 0,811564$$

Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto, il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 febbraio 2025 ed il 14 marzo 2025.

Di seguito un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(legge 29 maggio 1982, n. 297)

Coefficienti di rivalutazione

Mese di riferimento	Indice Istat	Calcolo			Totale a) + b)	Periodo di risoluzione del rapporto
		1,5 (tasso fisso) a)	Incremento variabile			
			100%	75%		
			b)			
			rispetto a dicembre 2023			
12/2023	118,9	12/2023=1,5	0,59221658	0,444162	1,944162	15/12/2023 – 14/01/2024
01/2024	119,3	01/2024=0,125	0,33641716	0,252313	0,377313	15/01/2024 – 14/02/2024
02/2024	119,3	02/2024=0,25	0,33641716	0,252313	0,502313	15/02/2024 – 14/03/2024
03/2024	119,4	03/2024=0,375	0,42052145	0,315391	0,690391	15/03/2024 – 14/04/2024
04/2024	119,3	04/2024=0,5	0,33641716	0,252313	0,752313	15/04/2024 – 14/05/2024
05/2024	119,5	05/2024=0,625	0,50462574	0,378469	1,003469	15/05/2024 – 14/06/2024
06/2024	119,5	06/2024=0,75	0,50462574	0,378469	1,128469	15/06/2024 – 14/07/2024
07/2024	120,0	07/2024=0,875	0,92514718	0,693860	1,568860	15/07/2024 – 14/08/2024
08/2024	120,1	08/2024=1	1,00925147	0,756939	1,756939	15/08/2024 – 14/09/2024
09/2024	120,0	09/2024=1,125	0,92514718	0,693860	1,818860	15/09/2024 – 14/10/2024
10/2024	120,1	10/2024=1,25	1,00925147	0,756939	2,006939	15/10/2024 – 14/11/2024
11/2024	120,1	11/2024=1,375	1,00925147	0,756939	2,131939	15/11/2024 – 14/12/2024
12/2024	120,2	12/2024=1,5	1,09335576	0,820017	2,320017	15/12/2024 – 14/01/2025
			rispetto a dicembre 2024			
12/2024	120,2	12/2024=1,5	1,09335576	0,820017	2,320017	15/12/2024 – 14/01/2025
01/2025	120,9	01/2025=0,125	0,58236273	0,436772	0,561772	15/01/2025 – 14/02/2025
02/2025	121,1	02/2025=0,25	0,74875208	0,561564	0,811564	15/02/2025 – 14/03/2025

F21-25 - ISA 2025: approvati i Modelli per l'invio dei dati

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i modelli ISA 2025, relativi al reddito 2024

Approvati i 172 Modelli per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo di imposta 2024 (dichiarazione 2025) tra cui rientra, anche, il Modello ISA DG69U-2025 per il settore delle costruzioni.

I Modelli approvati con il Provvedimento n. 131055 del 17 marzo 2025 si possono trovare on-line sul sito dell'Agenzia, insieme alle relative Istruzioni e, si ricorda, fanno parte integrante della dichiarazione dei redditi (Modello Redditi 2025) che deve essere presentata dalle imprese che, nel 2024, hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche per le quali risultano approvati gli ISA.

Il Provvedimento di approvazione dei Modelli introduce una nuova semplificazione e consente ai contribuenti che utilizzano l'applicativo RedditiOnLine di importare, tramite una nuova funzione informatica, i dati indicati nei modelli di dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2024, nel software per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale in base alle corrispondenze tra dati individuate, per le imprese, dall' Allegato 2 del Provvedimento stesso.

Nelle istruzioni viene ricordato che sono tenuti a presentare il modello ISA anche i contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato preventivo biennale (CPB) per i periodi d'imposta 2024/2025 e che, infatti, per dette annualità, restano tenuti sia agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi che alla presentazione dei modelli ISA.

Per quanto riguarda, poi il settore delle costruzioni, va tenuto presente che con il Provvedimento del 31 gennaio 2025, Prot. n. 24728/2025 (e relativi Allegati 1 e 2), è stata approvata la revisione degli ISA con effetto dal periodo d'imposta 2025 (dichiarazioni da presentare nel 2026), tra cui è compreso anche quello relativo alle costruzioni.

Nel suddetto provvedimento viene specificato che, alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Codice ATECO 2025 (che verrà utilizzato per gli adempimenti di natura amministrativa a partire dal 1° aprile 2025), le attività per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono state individuate facendo riferimento alla nuova classificazione.



Approvazione di n. 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2024 e di un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024 e della relativa evoluzione

1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati

rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.

1.2. Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d'imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale in precedenza citate e che sono tenuti all'applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall'applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

- esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all'attività prevalente, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- svolgono attività d'impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo *V-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

1.3. Al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2024, hanno dichiarato redditi d'impresa derivanti dall'esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:

- a) Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10;
- b) Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01;
- c) Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03;
- d) Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04;

- e) Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice attività 71.11.01;
- f) Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09;
- g) Servizi veterinari, codice attività 75.00.00;
- h) Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10,

devono compilare uno dei seguenti modelli approvati con il presente provvedimento:

- DK02U - Attività degli studi di ingegneria, per l'attività di cui alla lettera a);
- DK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, per le attività di cui alle lettere da b) a d);
- DK18U - Attività degli studi di architettura, per le attività di alle lettere e) e f);
- DK22U - Servizi veterinari, per l'attività di cui alla lettera g);
- DK04U - Attività degli studi legali, per l'attività di cui alla lettera h).

1.4. Al fine di semplificare la compilazione dei modelli di cui al punto 1.1, i contribuenti che utilizzano l'applicativo *RedditiOnLine*, possono effettuare sulla base della corrispondenza dei dati individuata negli Allegati 2 e 3, l'importazione nel *software* per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, dei dati indicati nei modelli di dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2024, avvalendosi dell'apposita funzionalità informatica.

1.5. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

2.1. I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito *Internet* www.agenziaentrate.gov.it.

2.2. I medesimi modelli possono essere, altresì, prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall'Allegato n. 1 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento.

3. Modalità per la trasmissione dei dati

3.1. I modelli di cui al punto 1.1 devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla dichiarazione dei redditi.

3.2. La trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio *Entratel* o il servizio *Fisconline*, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.

3.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l'invio, i dati relativi all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli relativi al calcolo del punteggio di affidabilità, utilizzando gli appositi modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conforme per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente provvedimento.

4. Asseverazione

4.1. I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

4.2. L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

- a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;
- b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
- c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività.

5. Trattamento dei dati

5.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento n. 2016/679 e 2 *ter* del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell'articolo 9-*bis* del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Tale norma ha istituito e disciplinato gli indici sintetici di affidabilità fiscale con la finalità di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e di rafforzare la collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria.

Il comma 1 del citato articolo 9-bis prevede, altresì, che gli indici siano elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta.

L'articolo 9-bis ai commi 3, 4 e 5 prevede, inoltre, rispettivamente che:

- i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici siano acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti;
- i contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato;
- l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.

5.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo delle attività di elaborazione ed applicazione degli indici sintetici di affidabilità. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del *partner* tecnologico Sogei S.p.a, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici

sintetici di affidabilità fiscale. Sogei S.p.a. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

5.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

5.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1, lett. f del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della dichiarazione venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel punto 3 del presente provvedimento.

5.5. L'Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

5.6. Sul trattamento dei dati personali indicati nel presente provvedimento è stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

Il comma 4 dell'articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017, come convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.

Tanto premesso, con il presente provvedimento sono approvati i modelli con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024 e della loro successiva evoluzione.

Il presente provvedimento prevede altresì che, al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare anche alle società tra professionisti di cui all'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n.183, ovvero alle società tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2024, hanno dichiarato redditi d'impresa derivanti dall'esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:

- a) Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10;
- b) Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01;
- c) Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03;
- d) Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04;
- e) Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice attività 71.11.01;
- f) Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09;
- g) Servizi veterinari, codice attività 75.00.00;
- h) Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10,

devono compilare il modello afferente la specifica attività economica.

I modelli con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle entrate i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale

approvati con il presente provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2025.

Inoltre, al punto 4 è richiamato l'istituto dell'asseverazione, applicabile agli indici sintetici di affidabilità fiscale per effetto di quanto previsto al comma 18 dell'articolo 9-*bis* del decreto legge n. 50 del 2017, in precedenza citato.

Viene altresì approvato, nell'ottica di riduzione degli adempimenti relativi alla presentazione dei dati necessari all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, un elenco di corrispondenze tra i dati contabili presenti nel modello REDDITI 2025 e gli omologhi dati richiesti nei modelli ISA 2025.

Tali informazioni possono essere esportate dall'applicativo *RedditiOnLine* all'interno del *software* degli indici sintetici di affidabilità con un sistema informatico di precompilazione.

Inoltre, sono indicate le modalità attraverso le quali i contribuenti trasmettono i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Considerato, infine, che, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale, con le disposizioni contenute nel presente provvedimento, a seguito della valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali, è presente un basso rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, non si è reso necessario, a norma dell'articolo 36, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, consultare l'autorità di controllo.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”;

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2008, recante “Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore”;

Legge 12 novembre 2011, n.183, recante, all’articolo 10, “Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti”;

Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante, all'articolo 4-bis, "Esercizio della professione forense in forma societaria";

Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifiche, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo";

Legge del 30 dicembre 2023, n. 213, avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante "Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari";

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2024, recante "Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili a partire dal periodo d'imposta 2023";

Decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi";

Aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025 pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto nazionale di statistica, resa nota in G.U. Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2024.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 17 marzo 2025

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

ISA **Indici sintetici di affidabilità fiscale**

2025

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione ed elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale

DG69U

- Costruzioni

1. GENERALITÀ

Questo modello deve essere compilato dai soggetti che svolgono, con riferimento al periodo d'imposta 2024, come attività prevalente una o più tra le attività di seguito elencate:

- “Attività di rimozione di amianto, vernici a base di piombo e altri materiali tossici” - 39.00.01;
- “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” - 41.00.00;
- “Costruzione di strade e autostrade” - 42.11.00;
- “Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane” - 42.12.00;
- “Costruzione di ponti e gallerie” - 42.13.00;
- “Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto dei fluidi” - 42.21.00;
- “Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni” - 42.22.00;
- “Costruzione di opere idrauliche” - 42.91.00;
- “Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.” - 42.99.00;
- “Demolizione” - 43.11.00;
- “Preparazione del sito per scavi archeologici” - 43.12.01;
- “Altre attività di preparazione del cantiere edile” - 43.12.09;
- “Trivellazioni e perforazioni” - 43.13.00;
- “Realizzazione di coperture” - 43.41.00;
- “Altri lavori di costruzione specializzati nella costruzione di edifici” - 43.42.00;
- “Lavori di costruzione specializzati nell'ingegneria civile” - 43.50.00;
- “Interventi su siti ed edifici storici e archeologici” - 43.99.02;
- “Altri lavori vari di costruzione specializzati n.c.a.” - 43.99.09.

Il modello è composto da:

- frontespizio;
- quadro A – Personale;
- quadro C – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Dati per la revisione;
- quadro F – Dati contabili.

Le istruzioni di carattere generale, comuni a tutti gli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono contenute nel documento “Istruzioni Parte generale ISA”.

ATTENZIONE

Per le **cause di esclusione** dall'applicazione degli ISA si rimanda a quanto esposto nel paragrafo “Chi non li applica” delle **“Istruzioni Parte generale ISA”**. In particolare, per questo ISA si precisa che, ai fini della verifica del limite di esclusione dall'applicazione, i ricavi delle imprese interessate devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del TUIR.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:

- in alto a destra, il codice fiscale;
- il codice attività relativo alla attività prevalente;
- negli appositi campi, il Comune e la Provincia del domicilio fiscale;
- se il periodo d'imposta è diverso da dodici mesi, mediante barratura della relativa casella;
- il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta (solo nel caso in cui il periodo d'imposta è diverso da dodici mesi).

Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni.

Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 14 novembre 2024, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 10.

Altri dati

Barrare la corrispondente casella se il contribuente è percettore di pensione.

Imprese multiattività

Tale prospetto deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non gestite dal medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.

Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale prospetto si rinvia al documento **“Istruzioni Parte generale ISA”**.

3. QUADRO A – PERSONALE

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro si rinvia al documento "Istruzioni Quadro A, Personale".

4. QUADRO C – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro C sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.

In particolare, indicare:

Ambito di attività

- nel **rigo Co1**, la percentuale dell'attività svolta nell'ambito dell'edilizia abitativa pubblica di nuova costruzione o della riqualificazione e recupero (manutenzione, restauro e ristrutturazione), in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
- nel **rigo Co2**, la percentuale dell'attività svolta nell'ambito dell'edilizia abitativa privata di nuova costruzione, in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
- nel **rigo Co3**, la percentuale di attività svolta nell'ambito dell'edilizia non abitativa privata di nuova costruzione (ad esempio capannoni industriali, uffici, negozi, garage, parcheggi), in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
- nel **rigo Co4**, la percentuale di attività svolta nell'ambito dei lavori pubblici, in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Al riguardo, si precisa che per lavori pubblici si intendono quelli relativi all'edilizia non abitativa pubblica e alle opere infrastrutturali (ad esempio, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, autostrade, ferrovie, opere marittime, portuali e aeroportuali, edifici assimilati). In tale rigo devono essere ricompresi anche i lavori di manutenzione, riqualificazione e recupero di tali edifici ed opere. Non devono essere indicati, invece, i lavori relativi ad edifici di edilizia abitativa pubblica, che devono essere riportati nel rigo Co1;
- nel **rigo Co5**, la percentuale di attività svolta nell'ambito della riqualificazione e del recupero di edifici privati di qualsiasi tipo (interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, di cui all'articolo 3, primo comma, lettere a), b), c), d) ed f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Si precisa che in tale rigo non devono essere indicati i lavori di recupero di edifici pubblici, da riportare nel rigo Co1 (edilizia abitativa pubblica) o Co4 (lavori pubblici);
- nel **rigo Co6**, la percentuale di attività svolta nell'ambito dei lavori complementari, in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Si precisa che devono essere considerati complementari, ad esempio, i seguenti lavori: impermeabilizzazioni, stuccature e verniciature civili e industriali, isolamento termico, acustico e antiumido, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, manutenzione di ciminiere, di forni e di impianti industriali, rivestimenti refrattari e antiacidi, posatura di pavimenti;
- nel **rigo Co7**, la percentuale di attività svolta relativa alla produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, prodotto in stabilimenti a tal fine attrezzati, in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Si precisa che il totale delle percentuali indicate nei righi da Co1 a Co7 deve risultare pari a 100.

Specializzazione

- nei **rigli da Co8 a C28**, per ciascuna tipologia di specializzazione di lavori individuata, la percentuale di attività realizzata, in rapporto al valore complessivo dell'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Si precisa che il totale delle percentuali indicate nei rigli da Co8 a C28 deve risultare pari a 100.

Produzione e/o lavorazione conto terzi

- nel **rigo C29**, la percentuale della produzione effettuata per conto del committente principale, in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Qualora tale percentuale non superi il 50% del totale della produzione, il rigo non deve essere compilato.

Modalità di acquisizione dei lavori

- nei **rigli da C30 a C32**, per ciascuna modalità di acquisizione dei lavori individuata, la percentuale di attività effettivamente svolta, in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Non devono essere indicati i lavori che, pur acquisiti nel corso del periodo d'imposta, non sono ancora iniziati alla data di chiusura dello stesso, mentre devono essere computati i lavori acquisiti nel corso dei periodi d'imposta precedenti, ma eseguiti nel corso del periodo d'imposta a cui si riferisce il presente modello. Si precisa, inoltre, che:
 - nel **rigo C30**, devono essere indicati i lavori acquisiti in appalto da committenti sia pubblici che privati;
 - nel **rigo C31**, devono essere indicati i lavori acquisiti in subappalto da committenti/appaltatori;
 - nel **rigo C32**, devono essere indicati i lavori eseguiti di propria promozione, con esclusione dei lavori acquisiti in appalto e in subappalto, da committenti o su commessa, che devono, invece, essere ricompresi nei rigli C30 o C31.Si precisa che il totale delle percentuali indicate nei rigli da C30 a C32 deve risultare pari a 100.

Luogo di svolgimento dell'attività

Nei **rigli** da **C33** a **C35** sono richieste informazioni relative al luogo di svolgimento dell'attività, intesa come produzione che ha generato nel periodo d'imposta ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

In particolare, indicare:

- nel **rigo C33**, la Regione nella quale viene effettuata la maggior parte dell'attività;
- nel **rigo C34**, il Comune, nell'ambito della Regione indicata nel rigo precedente, nel quale viene effettuata la maggior parte dell'attività;
- nel **rigo C35**, la Provincia del Comune indicato al rigo precedente.

Localizzazione dell'attività

Nei **rigli** da **C36** a **C41**, per ciascuna localizzazione geografica individuata, deve essere indicata la percentuale di attività effettivamente svolta in rapporto all'intera produzione che ha generato, nel corso del periodo d'imposta, ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

In particolare, indicare:

- nel **rigo C36**, la percentuale di attività svolta nell'ambito del Comune indicato nel rigo C34, rispetto all'intera produzione che ha generato, nel corso del periodo d'imposta, ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
- nel **rigo C37**, la percentuale di attività svolta nell'ambito della Provincia del Comune indicato nel rigo C34, rispetto all'intera produzione che ha generato, nel corso del periodo d'imposta, ricavi ovvero incrementi di rimanenze, al netto della percentuale già indicata nel rigo C36;
- nel **rigo C38**, la percentuale di attività svolta nell'ambito della Regione del Comune indicato nel rigo C34, rispetto all'intera produzione che ha generato, nel corso del periodo d'imposta, ricavi ovvero incrementi di rimanenze, al netto delle percentuali già indicate nei rigli C36 e C37;
- nei **rigli** da **C39** a **C41**, la percentuale di attività svolta nell'ambito delle aree territoriali indicate, rispetto all'intera produzione che ha generato, nel corso del periodo d'imposta, ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Le percentuali sono da indicare al netto di quelle già indicate nei rigli C36, C37 e C38.

Si precisa che il totale delle percentuali indicate nei rigli da C36 a C41 deve risultare pari a 100.

Altri elementi specifici

- nel **rigo C42**, l'ammontare delle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 per le quali l'IVA deve essere versata dai cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 17-ter ("split payment");
- nel **rigo C43**, l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate con applicazione del reverse charge relative a prestazioni di servizi rese dai subappaltatori senza addebito d'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a) e a prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera a-ter) DPR 633/72;
- nel **rigo C44**, l'ammontare delle ritenute operate dalle banche e dalle Poste italiane spa ai sensi dell'art. 25 del D. L. n. 78/2010 all'atto dell'accredito dei pagamenti per i bonifici relativi ad interventi sul patrimonio edilizio;
- nel **rigo C45**, qualora il soggetto interessato alla compilazione del presente modello sia costituito in forma di cooperativa, la tipologia della stessa utilizzando:
 - il **codice 1**, nel caso in cui l'attività sia esercitata sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile;
 - il **codice 2**, se si tratta di cooperativa priva dei requisiti di cui all'art. 2512 del codice civile.

Prodotti in corso di lavorazione e finiti

- nel **rigo C46**, il valore delle esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale, valutate in base alle spese sostenute ai sensi dell'art. 92, comma 6, primo periodo, del TUIR. In particolare, devono essere indicati i costi per i lavori in corso valorizzati all'inizio del periodo d'imposta e sostenuti nel periodo d'imposta precedente. Si precisa che l'ammontare da indicare in tale rigo deve essere comprensivo anche delle esistenze iniziale di cui all'art. 93 comma 6 del TUIR (art. 9 del D. Lgs. n. 192/2024). Tali costi afferiscono a lavori in corso promossi direttamente dall'impresa e/o eseguiti su commessa di durata inferiore a 12 mesi (a cavallo tra due esercizi). Si precisa, infine, che l'ammontare da indicare in tale rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo Fo8 del Quadro F – Dati contabili;
- nel **rigo C47**, il valore delle rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale, valutate in base alle spese sostenute ai sensi dell'art. 92, comma 6, primo periodo, del TUIR. In particolare, devono essere indicati i costi sostenuti per i lavori in corso al termine del periodo d'imposta, promossi direttamente dall'impresa e/o eseguiti su commessa di durata inferiore a 12 mesi (a cavallo tra due esercizi). Si precisa che l'ammontare da indicare in tale rigo deve essere comprensivo anche delle rimanenze finali di cui all'art. 93 comma 6 del TUIR (art. 9 del D. Lgs. n. 192/2024). Si precisa, infine, che l'ammontare da indicare in tale rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo Fo9 del Quadro F – Dati contabili;
- nel **rigo C48**, il valore delle esistenze iniziali relative solamente a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo Fo8 del Quadro F – Dati contabili. In particolare, devono essere indicati i costi sostenuti per i lavori ultimati, direttamente promossi dall'impresa, cioè non eseguiti su commessa (ad esempio, edifici e opere ultimate presenti all'inizio del periodo di imposta e, quindi, realizzati con costi sostenuti in periodi d'imposta precedenti);
- nel **rigo C49**, il valore delle rimanenze finali relative solamente a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo Fo9 del Quadro F – Dati contabili. In particolare, devono essere indicati i costi sostenuti per lavori ultimati, direttamente promossi dall'impresa, cioè, non eseguiti su commessa (ad esempio, edifici o opere ultimate indicati tra le rimanenze alla fine del periodo di imposta).

Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR

- nel **rigo C50** deve essere indicato il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del TUIR, nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art.1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è compreso nel valore da riportare nel rigo Fo6 del Quadro F - Dati contabili;
- nel **rigo C51** deve essere indicato il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del TUIR, nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale valutazione delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali, ai sensi della citata norma abrogativa, può operarsi con esclusivo riferimento alle opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è compreso nel valore da riportare nel rigo Fo7 del Quadro F – Dati contabili.

5. QUADRO E – DATI PER LA REVISIONE

Nel quadro E vanno indicati gli ulteriori dati utili per la successiva fase di aggiornamento dell'indice sintetico di affidabilità fiscale. In particolare, indicare:

- nel **rigo E01**, barrare la casella nel caso in cui l'impresa, nel corso del periodo d'imposta, ha assunto il ruolo di General Contractor. Per "General Contractor" si intende l'impresa che assume il ruolo di coordinamento delle attività legate all'esecuzione dell'intervento, nonché delle prestazioni professionali ad esso collegate, in virtù di un mandato, con o senza rappresentanza, conferitole dal committente ai sensi dell'art.1703 C.c.. Si precisa che il dato va indicato se nel corso del periodo d'imposta tale attività ha dato luogo a ricavi;
- nel **rigo E02**, l'ammontare dei ricavi corrisposti dal committente all'impresa che ha assunto il ruolo di General Contractor. Si precisa che il dato va indicato se è stato compilato il rigo precedente;
- nel **rigo E03**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti dall'impresa che ha assunto il ruolo di General Contractor per lavori realizzati da altre imprese. Si precisa che il dato va indicato se sono stati compilati i righe E01 e E02.

Cambio di destinazione dei beni immobili

In questa sezione devono essere fornite informazioni relative ad eventuali operazioni di riclassificazione contabile di beni immobili operate, nel periodo d'imposta, a seguito di cambi di destinazione degli stessi.

- nel **rigo E04**, il valore complessivo dei beni immobili passati, nel corso del periodo d'imposta, da rimanenze a immobilizzazioni;
- nel **rigo E05**, il valore complessivo dei beni immobili passati, nel corso del periodo d'imposta, da immobilizzazioni a rimanenze.

6. QUADRO F – DATI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dell'indice sintetico di affidabilità fiscale. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro si rinvia al documento "**Istruzioni Quadro F, Dati contabili**".

MODELLO		MODELLO REDDITI						
ISA		PF		SP		SC	ENC	
Quadro F Dati contabili (impresa)		Quadro RG contabilità semplificata	Quadro RF contabilità ordinaria	Quadro RG contabilità semplificata	Quadro RF contabilità ordinaria	Quadro RF contabilità ordinaria	Quadro RG contabilità semplificata	Quadro RF contabilità ordinaria
F01		RG2 col. 2		RG2 col.5			RG2 col.7	
F02	campo 1							
	campo 2							
F03		RG5 col. 1	RF12 col. 1	RG5 col.1	RF12 col.1	RF12 col.1	RG5 col.1	RF12 col.1
F04								
F05								
F06								
F07								
F08								
F09								
F10		RG15		RG15			RG15	
F11								
F12	campo 1							
	campo 2							
F13	campo 1	RG20 +RG22 codice 3		RG20 +RG22 codice 3			RG20 +RG22 codice 3	
	campo 2							
	campo 3							
	campo 4							
F14	campo 1							
	campo 2							
	campo 3							
	campo 4							
F15	campo 1	RG18 + RG19 + RG22 codice 7		RG18 + RG19 + RG22 codice 7			RG18 + RG19 + RG22 codice 7	
	campo 2							
	campo 3	RG19		RG19			RG19	
F16								
F17	campo 1							
	campo 2	RS49 col. 2	RS49 col. 2	RS49 col. 2	RS49 col. 2	RS65 col. 2	RS87 col 2	RS87 col 2
	campo 3	RG17		RG17			RG17	
	campo 4	RG22 codici 27 + 28 + 29 + 36 + 37 + 38 + 42 + 43 + 44 + 47 +53+54+55	RF55 codici 50 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 66 + 67 +75 + 76 + 79 + 86 + 98	RG22 codici 27 + 28 + 29 + 36 + 37 + 38 + 42 + 43 + 44 + 47 + 53+54+55	RF55 codici 50 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 66 + 67 +75 + 76 + 79 + 86 + 98	RF55 codici 50 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 66 + 67 + 75 + 76 + 79 + 86 + 98	RG22 codici 27 + 28 + 29 + 36 + 37 + 38 + 42 + 43 + 44 + 47 + 53 + 54	RF55 codici 50 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 +66 + 67 + 75 + 76 + 79 + 86
	campo 5							
	campo 6							
	campo 7							
	campo 8							
F18								
F19								
F20		RG28 col. 2	RF60 col. 2	RG28 col.2	RF60 col. 2	RF60 col. 2	RG28 col.2	RF60 col.2
F21	campo 1							
	campo 2							



Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025 e programma delle revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2025.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025

- 1.1 Ai sensi del comma 4 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d'imposta 2025, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono:
- quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d'imposta 2024;
 - quelli funzionali alla attività di revisione individuati all'interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d'imposta 2023 approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 febbraio 2024;
 - quelli indicati nell'allegato 1 al presente provvedimento.

- 1.2 In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo di imposta 2025, a seguito della relativa approvazione con decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati di cui al precedente punto 1.1.

2. Attività economiche per le quali effettuare la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale

- 2.1 Nell'allegato 2 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
- 2.2 Atteso quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO.
- 2.3 Tenuto conto di quanto indicato al punto precedente e della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, le attività economiche di cui al punto 2.1 sono individuate facendo riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025.
- 2.4 Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi alle attività economiche elencate nell'allegato 2, sono applicati a partire dal periodo d'imposta 2025, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Motivazioni

Il comma 4 dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, come convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.

Tale disposizione prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati tali dati.

Tanto premesso, con il presente provvedimento sono individuati, al punto 1, i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti,

rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo di imposta 2025.

Con riferimento a tali dati si ritiene possibile che, a seguito delle attività di elaborazione degli indici, il numero degli stessi possa essere ridotto.

In particolare, i dati contabili potranno essere ridotti ed accorpati, oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli dichiarativi Redditi anche in considerazione di quanto previsto ai commi 4-bis e 4-ter del richiamato articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017.

Al punto 2, il presente provvedimento, sulla base di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 9-*bis*, del decreto-legge n. 50 del 2017, individua le ulteriori attività economiche, indicate nell'allegato 2, per le quali deve essere effettuata la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a partire dall'annualità di imposta 2025.

Al riguardo, tale disposizione prevede che «Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione».

Nel merito si premette che, nel presente provvedimento, tali ulteriori attività economiche, sono state individuate tenendo conto della tempistica di aggiornamento degli indici prevista dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017.

Al termine delle elaborazioni, atteso anche che il comma 2-bis del citato articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, prevede che l'attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO, possono essere previsti trasferimenti di codici di attività da un indice sintetico di affidabilità fiscale ad un altro sottoposto a revisione, ovvero accorpamenti tra indici.

Al riguardo, atteso che dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 e che tale classificazione verrà adottata per gli adempimenti di natura amministrativa a partire dal 1° aprile 2025, le attività economiche indicate nel presente provvedimento, per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono individuate facendo riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3 lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifiche, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 febbraio 2024, avente ad oggetto l’approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2023;

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2024, recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo d’imposta 2023”;

Aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025 pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota in G.U. Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2024.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 31 gennaio 2025

IL DIRETTORE VICARIO

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

ULTERIORI DATI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ISA AL PERIODO D'IMPOSTA 2025

I dati nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli *Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale* (ISA) e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2025, a seguito di approvazione con decreto ministeriale, sono i seguenti:

- **Condizione di Pensionato**, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2024, ad esclusione degli ISA per i quali la variabile è già presente all'interno del modello di rilevazione dei dati.
- **Forma societaria Cooperativa**, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2024, ad esclusione degli ISA per i quali la variabile è già presente all'interno del modello di rilevazione dei dati.
- **Consumi energetici**, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2024, ad esclusione degli ISA per i quali la variabile è già presente all'interno del modello di rilevazione dei dati.
- **Età dei lavoratori dipendenti**, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2024, ad esclusione degli ISA per i quali la variabile è già presente all'interno del modello di rilevazione dei dati.
- **Società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico** per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2024, ad esclusione degli ISA per i quali la variabile è già presente all'interno del modello di rilevazione dei dati.

ELENCO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER LE QUALI EFFETTUARE LA REVISIONE DEGLI INDICI SINETTICI DI
AFFIDABILITA' FISCALE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2025

10.11.00 - Lavorazione e conservazione di carne, esclusa la carne di volatili
10.12.00 - Lavorazione e conservazione di carne di volatili
10.13.00 - Produzione di prodotti a base di carne, inclusi prodotti a base di carne di volatili
10.41.10 - Produzione di olio di oliva
10.41.20 - Produzione di altri oli vegetali
10.51.10 - Trattamento igienico del latte
10.51.20 - Produzione di derivati del latte
10.52.00 - Produzione di gelati
10.71.10 - Produzione di pane e prodotti di panetteria simili
10.71.20 - Produzione di prodotti di pasticceria freschi
10.72.00 - Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati
10.73.01 - Produzione di prodotti farinacei freschi
10.73.02 - Produzione di prodotti farinacei conservati
10.82.00 - Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie
10.85.01 - Produzione di pasti e piatti preparati a base di carne, inclusi pasti e piatti preparati a base di carne di volatili
10.85.04 - Produzione di pizza surgelata o altrimenti conservata
10.85.05 - Produzione di pasti e piatti preparati a base di pasta
13.10.00 - Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00 - Tessitura
13.91.00 - Fabbricazione di tessuti a maglia e all'uncinetto
13.93.00 - Fabbricazione di tappeti e moquette
15.12.00 - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria di qualsiasi materiale
15.20.10 - Fabbricazione di calzature, escluse parti in cuoio per calzature
15.20.20 - Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16.28.11 - Fabbricazione di cornici
22.12.00 - Fabbricazione di altri prodotti in gomma
22.21.00 - Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.22.00 - Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22.23.00 - Fabbricazione di porte e finestre in materie plastiche
22.24.01 - Fabbricazione di rivestimenti per pareti e pavimenti in materie plastiche
22.24.09 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche per l'edilizia
22.25.00 - Lavorazione e finitura di prodotti in materie plastiche
22.26.11 - Fabbricazione di articoli e attrezzature per la pulizia per uso domestico in materie plastiche
22.26.12 - Fabbricazione di articoli e attrezzature per la pulizia per uso non domestico in materie plastiche
22.26.91 - Fabbricazione di articoli per l'ufficio e la scuola in materie plastiche
22.26.99 - Fabbricazione di altri prodotti vari in materie plastiche n.c.a.
23.11.00 - Fabbricazione di vetro piano
23.12.00 - Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13.00 - Fabbricazione di vetro cavo
23.14.00 - Fabbricazione di fibre di vetro
23.15.10 - Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.15.90 - Altre attività di fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici
24.10.00 - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie
24.20.10 - Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi non saldati e relativi raccordi in acciaio
24.20.20 - Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi saldati e relativi raccordi in acciaio

24.31.00 - Trafilatura a freddo di barre
24.32.00 - Laminazione a freddo di nastri
24.33.01 - Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo di profilati aperti e lamiere grecate
24.34.00 - Trafilatura a freddo di fili
24.41.00 - Produzione di metalli preziosi
24.42.00 - Produzione di alluminio
24.43.00 - Produzione di piombo, zinco e stagno
24.44.00 - Produzione di rame
24.45.00 - Produzione di altri metalli non ferrosi
24.51.01 - Fusione di getti in ghisa grigia o lamellare
24.51.02 - Fusione di getti in ghisa duttile
24.51.09 - Fusione di getti in ghisa n.c.a.
24.52.00 - Fusione di getti in acciaio
24.53.01 - Fusione di getti in alluminio
24.53.02 - Fusione di getti in magnesio
24.53.03 - Fusione di getti in superleghe a base cobalto
24.53.09 - Fusione di getti in metalli leggeri n.c.a.
24.54.01 - Fusione di getti in rame
24.54.02 - Fusione di getti in zinco
24.54.03 - Fusione di getti in nichel
24.54.09 - Fusione di getti in altri metalli non ferrosi n.c.a.
30.11.00 - Costruzione di navi e di strutture galleggianti per scopi civili
30.12.00 - Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
30.13.00 - Costruzione di navi e imbarcazioni per scopi militari
32.11.00 - Coniazione di monete
32.12.10 - Lavorazione di pietre preziose e semipreziose
32.12.20 - Fabbricazione di gioielli e articoli di oreficeria in metalli preziosi
32.13.00 - Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
32.50.10 - Fabbricazione di protesi dentarie
32.91.00 - Fabbricazione di scope e spazzole
33.15.00 - Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni per scopi civili
33.18.20 - Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni per scopi militari
39.00.01 - Attività di rimozione di amianto, vernici a base di piombo e altri materiali tossici
41.00.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
42.11.00 - Costruzione di strade e autostrade
42.12.00 - Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.13.00 - Costruzione di ponti e gallerie
42.21.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto dei fluidi
42.22.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
42.91.00 - Costruzione di opere idrauliche
42.99.00 - Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.
43.11.00 - Demolizione
43.12.01 - Preparazione del sito per scavi archeologici
43.12.09 - Altre attività di preparazione del cantiere edile
43.13.00 - Trivellazioni e perforazioni
43.21.01 - Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici
43.21.02 - Installazione di cablaggi per telecomunicazioni e altre reti
43.21.03 - Installazione di impianti di illuminazione stradale e di piste aeroportuali
43.21.04 - Installazione di insegne elettriche e luminarie per feste
43.21.05 - Installazione di impianti di illuminazione elettrica votiva e cimiteriale

43.22.01 - Installazione di impianti geotermici
43.22.02 - Installazione di impianti di depurazione per piscine
43.22.03 - Installazione di impianti di spegnimento di incendi
43.22.04 - Installazione di impianti di irrigazione per giardini
43.22.05 - Installazione di altri impianti termo-idraulici
43.22.06 - Installazione di impianti per la distribuzione del gas
43.22.07 - Installazione di impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
43.23.00 - Installazione di sistemi per l'isolamento
43.24.01 - Installazione di ascensori e scale mobili
43.24.02 - Installazione di insegne non elettriche
43.24.09 - Altri lavori di installazione edili n.c.a.
43.31.01 - Posa in opera di cartongesso
43.31.02 - Altri lavori di intonacatura
43.32.02 - Posa in opera di porte non blindate, finestre, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.00 - Rivestimento di pavimenti e di pareti
43.34.01 - Tinteggiatura
43.34.02 - Posa in opera di vetri
43.35.00 - Altri lavori di completamento e finitura degli edifici
43.41.00 - Realizzazione di coperture
43.42.00 - Altri lavori di costruzione specializzati nella costruzione di edifici
43.50.00 - Lavori di costruzione specializzati nell'ingegneria civile
43.91.00 - Lavori di muratura
43.99.02 - Interventi su siti ed edifici storici e archeologici
43.99.09 - Altri lavori vari di costruzione specializzati n.c.a.
46.21.10 - Commercio all'ingrosso di cereali
46.21.21 - Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
46.21.22 - Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame
46.22.00 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante
46.35.01 - Commercio all'ingrosso di sigarette elettroniche
46.35.09 - Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco n.c.a.
46.44.40 - Commercio all'ingrosso di prodotti per la pulizia
46.45.00 - Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
46.46.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
46.46.20 - Commercio all'ingrosso di rimedi erboristici
46.46.39 - Commercio all'ingrosso di prodotti medicali e ortopedici n.c.a.
46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili per la casa, l'ufficio e i negozi
46.47.20 - Commercio all'ingrosso di tappeti per la casa, l'ufficio e i negozi
46.48.00 - Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
46.49.10 - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.91 - Commercio all'ingrosso di articoli promozionali
46.49.92 - Commercio all'ingrosso di bomboniere
46.49.99 - Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo vari n.c.a.
46.50.20 - Commercio all'ingrosso di apparecchiature per telecomunicazioni
46.61.00 - Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole
46.62.00 - Commercio all'ingrosso di macchine utensili
46.63.00 - Commercio all'ingrosso di macchinari per l'estrazione, l'edilizia e l'ingegneria civile
46.64.11 - Commercio all'ingrosso di navi e imbarcazioni
46.64.19 - Commercio all'ingrosso di altri mezzi di trasporto
46.64.20 - Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti industriali
46.64.30 - Commercio all'ingrosso di attrezzature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici

46.64.40 - Commercio all'ingrosso di macchine tessili, per la lavorazione delle pelli e del cuoio, per lavanderie e stirerie
46.64.51 - Commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per ristoranti e bar
46.64.59 - Commercio all'ingrosso di altri macchinari per l'industria alimentare e delle bevande
46.64.60 - Commercio all'ingrosso di macchinari e attrezzature per la pulizia
46.64.92 - Commercio all'ingrosso di attrazioni per parchi divertimento e parchi tematici e videogiochi
46.64.99 - Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature varie n.c.a.
46.81.00 - Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati
46.85.02 - Commercio all'ingrosso di liquidi per inalazione per sigarette elettroniche
46.86.20 - Commercio all'ingrosso di fibre tessili
46.86.30 - Commercio all'ingrosso di articoli per imballaggio
46.86.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi n.c.a.
46.89.00 - Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti n.c.a.
46.90.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato
47.11.01 - Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di prodotti alimentari surgelati
47.11.02 - Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o
47.12.10 - Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di apparecchiature informatiche ed elettrodomestici
47.12.20 - Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di mobili e articoli per uso domestico
47.12.30 - Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di ferramenta, materiali da costruzione e
47.12.40 - Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di cosmetici, articoli di profumeria e detersivi, articoli di cancelleria e giochi
47.12.50 - Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di articoli di abbigliamento e calzature
47.12.90 - Commercio al dettaglio non specializzato di altri prodotti n.c.a.
47.21.01 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47.21.02 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura secca e conservata
47.23.00 - Commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi
47.24.10 - Commercio al dettaglio di pane
47.24.20 - Commercio al dettaglio di pasticceria e dolci
47.25.00 - Commercio al dettaglio di bevande
47.26.01 - Commercio al dettaglio di tabacco in qualsiasi forma
47.27.10 - Commercio al dettaglio di latte e prodotti lattiero-caseari
47.27.20 - Commercio al dettaglio di caffè
47.27.30 - Commercio al dettaglio di integratori alimentari e prodotti dietetici
47.27.90 - Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari n.c.a.
47.40.10 - Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche e software
47.40.20 - Commercio al dettaglio di apparecchiature per telecomunicazioni
47.40.30 - Commercio al dettaglio di apparecchiature radiotelevisive
47.52.40 - Commercio al dettaglio di attrezzature per il giardinaggio e la paesaggistica
47.53.12 - Commercio al dettaglio di tende
47.54.00 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici
47.55.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.55.20 - Commercio al dettaglio di altri mobili
47.55.30 - Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.55.40 - Commercio al dettaglio di articoli per la tavola e la cucina
47.55.90 - Commercio al dettaglio di attrezzature per bambini e altri articoli per la casa
47.62.10 - Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche
47.69.11 - Commercio al dettaglio di supporti registrati
47.69.20 - Commercio al dettaglio di articoli di filatelia, numismatica e da collezionismo
47.69.99 - Commercio al dettaglio di altri articoli vari culturali e ricreativi n.c.a.

47.71.10 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento per adulti
47.71.20 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento per neonati e bambini
47.71.30 - Commercio al dettaglio di articoli di biancheria intima
47.71.50 - Commercio al dettaglio di accessori per l'abbigliamento
47.72.11 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori per calzature per adulti
47.72.12 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori per calzature per neonati e bambini
47.72.20 - Commercio al dettaglio di articoli in pelle e articoli da viaggio
47.73.90 - Commercio al dettaglio di altri prodotti farmaceutici
47.74.09 - Commercio al dettaglio di altri articoli medicali e ortopedici
47.77.00 - Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria
47.78.30 - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico, bombole di gas, carbone e legna da
47.78.91 - Commercio al dettaglio di articoli per imballaggio
47.78.92 - Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.93 - Commercio al dettaglio di articoli per adulti
47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti vari non di seconda mano n.c.a.
47.79.31 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento di seconda mano
47.79.32 - Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria di seconda mano
47.79.39 - Commercio al dettaglio di altri articoli di seconda mano n.c.a.
49.41.00 - Trasporto di merci su strada
49.42.00 - Servizi di trasloco
50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.20.00 - Trasporto marittimo e costiero di merci
50.30.00 - Trasporto per vie d'acqua interne di passeggeri
50.40.00 - Trasporto per vie d'acqua interne di merci
52.21.50 - Gestione di parcheggi e autorimesse
52.21.60 - Attività di traino e soccorso stradale
52.22.09 - Altri servizi di supporto al trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
55.10.00 - Servizi di alloggio di alberghi e simili
55.20.41 - Bed and breakfast
55.20.42 - Servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze
55.20.51 - Servizi di alloggio in aziende agricole
55.20.52 - Servizi di alloggio in aziende ittiche
55.30.01 - Campeggi
55.30.02 - Villaggi turistici e alloggi glamping
55.30.03 - Aree attrezzate per veicoli ricreazionali
55.30.04 - Marina resort
55.90.00 - Altri servizi di alloggio
56.11.11 - Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie
56.11.12 - Attività di ristoranti senza servizio al tavolo o da asporto, escluse gelaterie e pasticcerie
56.11.21 - Attività di gelaterie con servizio al tavolo
56.11.22 - Attività di gelaterie senza servizio al tavolo o da asporto
56.11.23 - Attività di pasticcerie con servizio al tavolo
56.11.24 - Attività di pasticcerie senza servizio al tavolo o da asporto
56.11.91 - Attività di ristoranti connesse alle aziende agricole
56.11.92 - Attività di ristoranti connesse alle aziende ittiche
56.12.01 - Attività di servizi di ristorazione mobile di ristoranti e altri esercizi di ristorazione simili
56.12.02 - Attività di servizi di ristorazione mobile di gelaterie
56.12.03 - Attività di servizi di ristorazione mobile di pasticcerie
56.30.01 - Attività di somministrazione di bevande in bar e caffetterie
56.30.02 - Attività di somministrazione di bevande in lounge cocktail bar

56.30.03 - Attività di somministrazione mobile di bevande
56.30.04 - Attività di somministrazione di bevande a bordo di mezzi di trasporto
63.92.00 - Altre attività dei servizi di informazione
68.11.00 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
68.12.00 - Sviluppo di progetti immobiliari
68.20.01 - Affitto e gestione di terreni per telecomunicazioni propri o in locazione
68.20.02 - Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in
68.20.09 - Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a.
68.31.00 - Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari
68.32.01 - Gestione di beni immobili per conto terzi
68.32.09 - Altre attività immobiliari per conto terzi n.c.a.
69.10.10 - Attività legali e giuridiche
69.10.20 - Attività notarili
69.10.30 - Attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili
69.20.01 - Attività di commercialisti
69.20.02 - Attività di revisori legali in ambito contabile
69.20.03 - Attività di esperti contabili
69.20.04 - Attività di consulenti del lavoro
69.20.06 - Attività di altri consulenti, periti e altri soggetti simili in ambito tributario e contabile
71.11.01 - Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici
71.11.09 - Attività di architettura n.c.a.
71.12.10 - Attività di ingegneria
71.12.20 - Gestione di progetti relativi a opere di ingegneria integrata
71.12.30 - Elaborazione e supervisione di progetti da parte di geometri
71.12.40 - Attività di cartografia e aerofotogrammetria
71.12.50 - Attività di geologia, di prospezione geognostica e mineraria
71.20.11 - Collaudi e analisi tecniche per indagini archeologiche
71.20.19 - Altri collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.22 - Revisione periodica a norma di legge dell'idoneità alla circolazione di autoveicoli e motocicli
72.10.21 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
72.20.01 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'archeologia
73.30.02 - Attività di informazione scientifica inerente prodotti farmaceutici e articoli medicali per scopi promozionali
74.12.09 - Altre attività di progettazione grafica e di comunicazione visiva
74.14.01 - Attività di progettazione specializzata fornite da disegnatori tecnici
74.20.11 - Attività fotografiche fornite da fotoreporter
74.20.19 - Altre attività fotografiche specializzate
74.20.20 - Attività di sviluppo e stampa e altre attività fotografiche
74.91.00 - Attività di servizi di intermediazione e marketing di brevetti
74.99.11 - Attività di consulenza agraria fornite da agronomi
74.99.12 - Attività di consulenza agraria fornite da agrotecnici
74.99.13 - Attività di consulenza agraria fornite da periti agrari
74.99.14 - Attività di consulenza agraria fornite da altri economisti specializzati in agricoltura
74.99.15 - Attività di consulenza agraria viticolo enologica fornite da enologi
74.99.16 - Attività di consulenza agraria viticolo enologica fornite da enotecnici
74.99.19 - Altre attività di consulenza agraria n.c.a.
74.99.21 - Attività di consulenza in materia di sicurezza e salute dei posti di lavoro
74.99.31 - Attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento e di gestione dei
74.99.32 - Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili ed efficienza energetica

74.99.33 - Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse idriche, minerali e altre risorse naturali per usi differenti da quelli energetici
74.99.41 - Attività di consulenza fornite da enotecari e sommelier
74.99.42 - Attività di consulenza in gastronomia
74.99.91 - Attività tecniche svolte da periti industriali
74.99.92 - Attività di previsione meteorologica
74.99.93 - Attività di agenzie, agenti e procuratori per lo spettacolo e lo sport
74.99.94 - Attività di consulenza tecnica in ambito grafologico
74.99.99 - Tutte le altre attività varie professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
75.00.00 - Servizi veterinari
77.11.00 - Noleggio e leasing operativo di automobili e autoveicoli leggeri
77.12.00 - Noleggio e leasing operativo di autocarri
77.21.01 - Noleggio e leasing operativo di biciclette
77.21.02 - Noleggio e leasing operativo di imbarcazioni da diporto senza operatore
77.34.00 - Noleggio e leasing operativo di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri
77.39.10 - Noleggio e leasing operativo di altri mezzi di trasporto terrestre
77.40.00 - Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale, escluse le opere soggette a diritto d'autore
79.11.00 - Attività di agenzie di viaggio
79.12.00 - Attività di tour operator
79.90.04 - Altre attività di assistenza turistica
81.10.00 - Attività di servizi integrati agli edifici
82.10.00 - Attività amministrative e di supporto per le funzioni di ufficio
82.92.10 - Attività di imballaggio di generi alimentari
82.92.20 - Attività di imballaggio di generi non alimentari
82.99.11 - Fornitura di assistenza per la registrazione di autoveicoli
82.99.19 - Richiesta certificati e disbrigo pratiche n.c.a.
82.99.91 - Rilevamento del consumo di calore e acqua calda
82.99.99 - Tutti gli altri servizi vari di supporto alle imprese n.c.a.
85.32.01 - Istruzione secondaria professionale erogata da scuole di vela e navigazione
85.32.03 - Istruzione secondaria professionale erogata da scuole di guida
85.52.01 - Corsi di danza
85.53.00 - Attività di scuole guida
86.10.00 - Attività ospedaliere
86.21.00 - Attività di medicina generale
86.22.01 - Trattamenti di chirurgia estetica
86.22.02 - Altre attività di medicina specialistica svolte da medici specialisti indipendenti
86.22.03 - Altre attività di medicina specialistica svolte presso cliniche e centri specialistici
86.23.00 - Attività odontoiatriche
86.91.01 - Attività di diagnostica per immagini
86.91.02 - Attività di laboratorio medico
86.92.00 - Trasporto di pazienti in ambulanza
86.93.00 - Attività di psicologi e psicoterapeuti, esclusi i medici
86.94.01 - Attività infermieristiche
86.94.02 - Attività ostetriche
86.95.00 - Attività di fisioterapia
86.96.01 - Chinesiologia
86.96.09 - Attività di medicine complementari e alternative n.c.a.
86.99.01 - Tecniche di trattamento del corpo
86.99.02 - Danza-movimento terapia

86.99.03 - Attività di psicomotricità
86.99.09 - Altre attività varie per la salute umana n.c.a.
91.30.02 - Creazione e gestione di apparecchiature multimediali per l'accompagnamento alle visite in musei e altri siti culturali
92.00.01 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi
93.11.10 - Gestione di piscine
93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi
93.13.01 - Attività di studi di yoga, pilates e Tai Chi
93.13.09 - Altre attività dei centri di fitness
93.29.10 - Gestione di piste e sale da ballo
93.29.20 - Gestione di stabilimenti balneari
93.29.30 - Gestione di apparecchi da intrattenimento che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
95.25.00 - Riparazione e manutenzione di orologi e gioielli
95.31.10 - Riparazione e manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica di autoveicoli
95.31.20 - Riparazione e manutenzione di carrozzerie di autoveicoli
95.31.30 - Riparazione, montaggio o sostituzione di pneumatici e camere d'aria di autoveicoli
95.31.91 - Lavaggio di autoveicoli
95.31.92 - Riparazione e manutenzione di cellule abitative per caravan e autocaravan
95.31.99 - Altre attività di riparazione e manutenzione di autoveicoli n.c.a.
95.32.00 - Riparazione e manutenzione di motocicli
96.21.00 - Servizi di parrucchieri e barbieri
96.30.01 - Servizi di pompe funebri
96.30.02 - Servizi di sepoltura
96.30.09 - Servizi funerari e attività connesse n.c.a.
96.91.00 - Fornitura di servizi domestici
96.99.11 - Servizi di presa in pensione e custodia per animali da compagnia
96.99.12 - Servizi di toelettatura per animali da compagnia
96.99.13 - Servizi di addestramento per animali da compagnia
96.99.14 - Gestione di rifugi per animali
96.99.19 - Servizi di cura per animali da compagnia n.c.a.
96.99.92 - Servizi di incontro ed eventi simili
96.99.93 - Servizi di organizzazione di feste e cerimonie
96.99.94 - Servizi di consulenza di immagine
96.99.99 - Tutte le altre attività varie di servizi alla persona n.c.a.

F22-25 - Prassi, norme e sentenze: rassegna settimanale sulla fiscalità

Novità normative, prassi e sentenze in tema fiscale, il punto dell'Ance sulle novità rilevanti della settimana passata

La normativa e le più recenti pronunce dell'Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza di interesse fiscale per il settore sono contenute nell'aggiornamento dell'Ance che fa il punto sulle principali novità della settimana appena trascorsa.

**IL PUNTO
DELLA
SETTIMANA**

18 – 25 MARZO
FLASH FISCALE

1

SOMMARIO

LA NORMATIVA	3
LA PRASSI.....	5
LE SENTENZE.....	6

LA NORMATIVA

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2025: PUBBLICATI I MODELLI DICHIARATIVI

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17 marzo 2025 sono stati approvati i modelli – con le relative istruzioni – da utilizzare per le dichiarazioni fiscali relative al periodo di imposta 2024.

I modelli chiaramente recepiscono le novità normative degli ultimi mesi.

In particolare, il modello attinente a società ed enti contiene l’aggiornamento dei Quadri RF, RG e RE, che ora recano il riferimento alla maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (articolo 4 del Dlgs n. 216/2023).

Per la rideterminazione delle partecipazioni di terreni edificabili e agricoli, valida a partire dal 1° gennaio 2025, sono stati rivisti i Quadri RT, RM e RQ dei modelli Redditi.

Sempre nel Quadro RT è ora presente la sezione VI dedicata al nuovo regime delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate da parte di società ed enti commerciali non residenti, per le quali si applica la Pex (articolo 1, comma 59, della legge 213/2023).

CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA 2025: AL VIA DAL 31 MARZO L’INVIO DELLA “PRIMA” COMUNICAZIONE

Al via il 31 marzo il lasso di tempo utile per l’invio della “prima” comunicazione utile all’accesso al credito d’imposta ZES Unica 2025.

La legge di bilancio 2025 (art.1, co.485-491, legge 207/2024) ha, difatti, prorogato la vigenza del beneficio fino al 15 novembre 2025, definendo le relative modalità di accesso.

Al proposito, sono previste due comunicazioni a carico del contribuente: una prima, da inviare dal 31 marzo al 30 maggio 2025, per comunicare le spese ammissibili al contributo già sostenute o che si prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025; una seconda, definita “integrativa”, ove attestare l’effettiva avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti comunicati in precedenza.

Nei prossimi giorni, i contribuenti interessati potranno procedere con l’inoltro della prima comunicazione, ove dovranno comunicare l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, utilizzando lo specifico modello approvato, con relative istruzioni, con il provvedimento del 31 gennaio 2025 n. 25972.

Nella comunicazione possono essere indicati anche:

- a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
- b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

La comunicazione va trasmessa, direttamente da parte dei soggetti beneficiari o tramite i soggetti incaricati, esclusivamente in via telematica, mediante il **software “ZES UNICA 2025”**, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

A seguito dell'invio è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

Nello stesso arco temporale (dunque, dal 31 marzo al 31 maggio 2025), i soggetti possono:

- inviare una nuova comunicazione, in integrale sostituzione di quella precedente;
- presentare la rinuncia integrale al credito di imposta precedentemente comunicato.



LA PRASSI

DIFFUSA LA NUOVA EDIZIONE DEL MANUALE DELL'OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE

È stata pubblicata – ed è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate – la nuova e più aggiornata versione del “Manuale dell'Osservatorio del mercato immobiliare”.

Il documento definisce i principi e le istruzioni tecniche utilizzati per elaborare le statistiche del settore immobiliare.

In tal modo, da una parte, si garantisce trasparenza nelle valutazioni estimali e, dall'altra, si fornisce un supporto all'Amministrazione finanziaria nello svolgere tale attività.

La nuova versione del Manuale si compone di due sezioni.

La prima sezione è dedicata alla produzione statistica dell'Osservatorio del mercato immobiliare, alla banca dati delle quotazioni immobiliari, ai prodotti realizzati e ai servizi erogati all'utenza.

La seconda sezione entra, invece, nel dettaglio dei processi di formazione della banca dati delle quotazioni immobiliari.

Tale strumento fornisce, con cadenza semestrale, gli intervalli minimo -massimo delle quotazioni di mercato per unità di superficie, di compravendita e di locazione, per tipologia immobiliare e stato di manutenzione e conservazione, per ogni a zona territoriale sull'intero territorio nazionale.

LE SENTENZE

CASS., SEZ. TRIB., ORD. 22-02-2025, N. 4713

Anche l'acquisto di un immobile per usucapione può beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per la prima casa, ma solo se il contribuente presenta le dichiarazioni richieste dalla normativa di riferimento prima della registrazione dell'atto traslativo.

È il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4713 del 22 febbraio 2025.

Il caso sottoposto ai Giudici riguarda due coniugi ai quali – a seguito del decorso del lasso di tempo minimo previsto dalla legge – viene riconosciuto il diritto di proprietà di un immobile, acquisito per usucapione.

In tale fattispecie, quindi, l'acquisto dell'abitazione avviene a seguito di una sentenza che accerta l'usucapione dell'immobile.

La Corte di Cassazione riconosce che, anche in tali ipotesi, è possibile beneficiare dell'agevolazione c.d. "prima casa", la cui disciplina è recata dalla nota *Il-bis* dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986.

La normativa, come noto, subordina l'accesso all'agevolazione al ricorrere di alcuni requisiti e condizioni. Tra questi, in capo al contribuente vi è l'onere di manifestare – nell'atto di acquisto dell'immobile – la volontà di avvalersi del beneficio fiscale mediante apposite dichiarazioni dove attesta:

- di volersi stabilire nel Comune dove si trova l'immobile;
- di non godere di altri diritti reali su immobili nello stesso comune;
- di non essere titolare di diritti reali su altro immobile acquistato con la stessa agevolazione.

In presenza della regolare richiesta di agevolazione, dopo la registrazione dell'atto di acquisto, l'ufficio verificherà l'effettiva sussistenza dei presupposti che legittimano il riconoscimento del beneficio fiscale.

Ciò premesso, nel caso in esame, nessuna dichiarazione era stata resa dai coniugi, con la conseguenza che, in sede di registrazione della sentenza, l'ufficio aveva ritenuto applicabile l'aliquota ordinaria.

E la Corte di Cassazione conferma la correttezza dell'operato dell'ufficio.

Se è vero, difatti, che è possibile beneficiare dell'agevolazione "prima casa" anche in caso di acquisto per usucapione, l'acquirente è tenuto a rispettare anche in tale ipotesi le regole ed i vincoli temporali previsti per legge.

Il che, in pratica, vuol dire che *"in tal caso egli dovrà rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione del provvedimento di trasferimento (sentenza o decreto) del giudice, che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene, dovendosi escludere che le stesse possano effettuarsi in un momento successivo"*.

U29-25 - Variazioni essenziali: il quadro normativo regionale

Aggiornato dall'Ance il Dossier sulla disciplina regionale delle variazioni essenziali

Quando nel corso dei lavori è necessario apportare delle varianti al progetto edilizio si può correre il rischio di sbagliare e di eseguire un abuso edilizio se non si tiene conto di alcune discriminanti.

È, quindi, importante saper distinguere tra una:

- “variante non essenziale” comportante modificazioni di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato tale da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione;
- “variante essenziale” ovvero quella caratterizzata da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario.

Il DPR 380/2001 (TU edilizia) non prevede espressamente la tipologia della variante essenziale ma per la sua definizione si tiene conto di quanto previsto nell'articolo 32 TU edilizia in tema di “variazioni essenziali” intesa come fascia intermedia di abusi edilizi tra la totale difformità e la parziale difformità.

La normativa statale indica delle casistiche generiche rimettendo alle Regioni la relativa disciplina di dettaglio ed, in particolare, specifica che si ha variazione essenziale quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
- aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, da valutare in relazione al progetto approvato;
- modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
- mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
- violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

Da un confronto tra le normative regionali ne emerge un panorama abbastanza diversificato con la previsione, in particolare, di percentuali e indicazioni molto differenti. Ciò è determinante anche ai fini dell'applicabilità del nuovo art. 36 bis Dpr 380/2001, come inserito dal DL 69/2024, come convertito con legge n. 105/2024, in tema di accertamento di conformità per difformità parziali e variazioni essenziali.

Nel Dossier sono state raccolte le casistiche regionali con la relativa disciplina di dettaglio.

Tra le modifiche intervenute dall'ultimo aggiornamento, si segnala in particolare nella

Regione Piemonte la modifica delle caratteristiche degli interventi che costituiscono variazione essenziale (art. 6 Lr 19/1999).

Di seguito il Dossier “Variazioni essenziali: quadro normativo regionale” aggiornato al 21 marzo 2025

**VARIAZIONI ESSENZIALI:
QUADRO NORMATIVO
REGIONALE**

21 marzo 2025

INDICE

Abruzzo

Basilicata *Art.3 – LR 28/1991 “Norme in materia di controllo dell’attività edilizia e di recupero delle opere abusive.”*

Provincia di Bolzano *Art. 84 - LP 9/2018 “Territorio e paesaggio”*

Calabria *Art.13 – LR 25/2022 “Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso”*

Campania

Emilia-Romagna *Art. 14 bis - LR 23/2004 “Semplificazione della disciplina edilizia”*

Friuli-Venezia Giulia *Art. 40 - LR 19/2009 “Codice regionale dell’edilizia”*

Lazio *Art. 17 Lazio - LR 15/2008 “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia”*

Liguria *Art. 44 - LR 16/2008 “Disciplina dell’attività edilizia”*

Lombardia *Art. 54 - LR 12/2005 “Legge per il governo del territorio”*

Marche *Art. 8 - LR 17/2015 “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia”*

Molise	
Piemonte	<i>Art. 6 - LR 19/1999 "Norme in Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo»</i>
Puglia	<i>Art.2- LR 26/1985 "Primi adempimenti regionali in materia di controllo, dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive."</i>
Sardegna	<i>Art. 5 - LR 23/1985 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative"</i>
Sicilia	<i>Art. 12 – LR 16/2016 "Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"</i>
Toscana	<i>Art. 197 - LR 65/2014 "Norme per il governo del territorio"</i>
Provincia di Trento	<i>Art. 92 - LP 15/2015 "Legge provinciale per il governo del territorio"</i>
Umbria	<i>Art. 139 - LR 1/2015 "Testo Unico governo del territorio e materie correlate"</i>
Valle d'Aosta	<i>Art. 78 - LR 11/1998 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" come modificata dalla LR 17/2012</i>
Veneto	<i>Art. 92 – LR.61/1985 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio"</i>

Norma nazionale

Art. 32 DPR 380/2001

Determinazione delle variazioni essenziali

“1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

*a) **mutamento della destinazione d'uso** che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;*

*b) **aumento consistente della cubatura o della superficie** di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;*

*c) **modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi** del progetto approvato ovvero della **localizzazione** dell'edificio sull'area di pertinenza;*

*d) **mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito**;*

*e) **violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica**, quando non attenga a fatti procedurali.*

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44.

Basilicata
Art. 3 – LR 28/1991

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
<p>mutamento di destinazione d'uso, mediante l'esecuzione di opere, che necessitano di concessione edilizia a norma dell'art. 2 della medesima legge.</p>	<p>-aumento della cubatura, rispetto al progetto approvato, (che non comporti modifiche delle superfici di solaio) superiore al 15%, per edifici fino a mc. 1000, al 10%, per edifici da mc. 1001 a mc. 2000, al 6% per edifici eccedenti i 2000 mc;</p> <p>-aumento della cubatura, rispetto a quella del progetto approvato, (che comporti anche aumento delle superfici di solaio), maggiore del 15% per edifici fino a mc. 500, del 10% per edifici da 501 1000 mc., del 6% per edifici da 1001 a 5000 mc., del 2,50% per edifici eccedenti mc. 5000, con aumento della superficie del solaio di oltre 15% per edifici fino a 150 mq., di oltre il 10% per edifici da 151 a 300 mq., di oltre il 6% per edifici da 301 a 1500 mq., di oltre il 2,5% per edifici a superficie maggiore di 1500 mq. Al fine dell'applicazione della presente norma, la superficie di solaio è da intendersi quella risultante dalla somma delle superfici dei solai di interpiano, di quella di calpestio dei piani terreni o seminterrati se abitabili e di quello di sottotetto se praticabile;</p> <p>-aumento della superficie destinata a balconi, rispetto a quella di progetto, oltre il</p>	<p>modifica essenziale della localizzazione dell'edificio nell'ambito dell'area asservita alla costruzione.</p>	<p>-aumento dell'altezza, rispetto a quella di progetto, superiore al 10% per edifici di altezza fino a ml. 10,50, al 7% per edifici di altezza superiore a ml. 10,50;</p> <p>-mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'art. 31 della legge 5 settembre 1978, n. 457, tale da comportare la realizzazione di un intervento soggetto a concessione e non ad autorizzazione;</p> <p>-modifica della sagoma in proiezione orizzontale e verticale, ad esclusione dei balconi e degli oggetti, che si discosti di oltre il 15% dalla sagoma di progetto.</p>	<p>violazioni in materia di edilizia sismica, non attinenti ad atti procedurali, tali da determinare interventi di adeguamento sismico diversi dal ripristino e dal rinforzo degli elementi strutturali già realizzati, circostanza da verificare mediante calcolo statico di verifica redatto ai sensi delle norme tecniche vigenti, da depositare ai sensi della Le 40/1982. legge regionale 29 novembre 1982, n. 40</p>

	50%.			
<p>Ulteriori disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>per volumetrie accessorie bisognerà intendere quelle conseguenti la realizzazione di opere che non portano ad episodi immobiliari completi ed autonomi, alla realizzazione di spazi per parcheggio (anche chiusi ed autonomi) o a volumetrie realizzate all'interno di manufatti quali pensiline di accesso ecc., se attinenti necessità tecniche;</i> • <i>La diversa ubicazione di una costruzione all'interno dell'area di pertinenza, ove non contrastante con norme edilizie ed urbanistiche in vigore al momento della modifica e contenuta entro ml. 2 oltre il perimetro di ingombro previsto in progetto, costituisce variante in corso d'opera di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempre che siano verificate le altre condizioni e con le esclusioni contenute nello stesso articolo.</i> 				

Provincia di Bolzano
Art. 84 - LP 9/2018

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento delle destinazioni d'uso che determini carenza di aree per servizi e attrezzature di interesse generale	<p>aumento del volume o della superficie rispetto al progetto approvato, purché tale aumento non comporti la realizzazione di un organismo edilizio autonomo, computando a tal fine:</p> <p>1) per gli edifici residenziali, un incremento volumetrico in misura superiore:</p> <p>1.1) al 20 per cento da zero a 1.000 m³;</p> <p>1.2) al 10 per cento dai successivi 1.001 m³ sino a 3.000 m³;</p> <p>1.3) al 5 per cento dai successivi 3.001 m³ sino a un massimo di 30.000 m³;</p> <p>2) per gli edifici non residenziali, un incremento della superficie lorda di piano in misura superiore:</p> <p>2.1) al 20 per cento da zero a 400 m²;</p> <p>2.2) al 10 per cento dai successivi 401 m² sino a 1.000 m²;</p> <p>2.3) al 5 per cento dai successivi 1.001 m² sino a un massimo di 10.000 m².</p>	<p>Modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • altezza dell'edificio in misura superiore a un metro senza variazione del numero dei piani; • delle distanze minime, fissate dalle vigenti disposizioni, dell'edificio dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore a metri 0,50 ovvero in misura superiore a dieci centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'edificio sia previsto in fregio ad esse. 	mutamento delle caratteristiche dell'intervento approvato in relazione alla classificazione degli interventi edilizi purché si tratti di intervento subordinato a titolo abilitativo	violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non attenga agli aspetti procedurali.

Ulteriori indicazioni

Gli interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesaggistico o ambientale, nonché su immobili ricadenti in parchi o aree protette nazionali o provinciali, sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 88 e 91. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili, rientranti tra gli interventi di cui agli allegati D e E, sono considerati variazioni essenziali.

Calabria
Art. 13- LR 25/2022

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
<p>mutamento della destinazione d'uso degli immobili o di parti di unità immobiliari, superiori al 30 per cento della superficie utile lorda dell'unità stessa o superiori a 20 metri quadrati per unità immobiliare, qualora ciò comporti il passaggio da una ad altra categoria di cui all'articolo 57 della L.R. 19/2002.</p>	<p>aumento di entità superiore al 5 per cento di uno dei seguenti parametri: superficie coperta, superficie utile lorda, volumetria</p>	<p>-riduzione di entità superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri: distanza da altri fabbricati, dai confini di proprietà, dalle strade;</p> <p>-modifica della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento.</p>		<p>violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali</p>
<p>Ulteriori disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative;</i> • <i>gli interventi di cui sopra, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti in parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali;</i> • <i>Per gli interventi di cui agli articoli 4 (programma comunale di rigenerazione urbana e territoriale), 5 (ristrutturazione edilizia con ampliamento), 6 (sostituzione edilizia con ampliamento), 7 (recupero dei sottotetti, seminterrati e interrati) e 8 (decostruzione), le variazioni essenziali di cui al presente articolo non costituiscono variante allo strumento urbanistico comunale vigente e ai relativi strumenti attuativi se rispettano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 6 della medesima legge.</i> 				

Emilia-Romagna
Art. 14 bis - LR 23/2004

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento della destinazione d'uso che comporta un incremento del carico urbanistico.	gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 20%, con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali.	gli aumenti di entità superiore al 30% rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, gli scostamenti superiori al 30% della sagoma o dell'area di sedime, la riduzione superiore al 30 % delle distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza.	ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico-architettoniche da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica.	ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo che comporti violazione delle norme tecniche per le costruzioni in materia di edilizia antisismica.

Ulteriori indicazioni

- *Gli interventi in caso di violazione di norme antisismiche o su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche ecc.. non costituiscono variazione essenziale qualora sull'intervento difforme sia acquisita preventivamente l'autorizzazione o l'atto di assenso, comunque denominato, dell'amministrazione competente ovvero sia segnalato alla stessa l'inizio dei lavori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.*
- *Non costituiscono variazione essenziale i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, qualora rientrino nei casi di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004 o all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) e qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'articolo 167 del medesimo decreto legislativo.*

**Friuli-Venezia Giulia
 Art. 40 - LR 19/2009**

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per la zona dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati o che comporti modifiche degli standard.	aumento superiore al 15 per cento del volume utile o delle superfici utili del fabbricato in relazione al progetto approvato.	aumento superiore al 15 per cento della superficie coperta, dell'altezza, ovvero totale diversa localizzazione, tale che nessun punto del sedime del fabbricato sia compreso in quello assentito.	mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito, da intervento soggetto a segnalazione certificata di inizio attività a intervento soggetto a permesso di costruire.	violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi esclusivamente gli adempimenti procedurali.

Ulteriori indicazioni

- *Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle superfici accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative, nonché le opere realizzabili in attività libera;*
- *Per il patrimonio edilizio esistente alla data del 1° ottobre 1983 costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche che comportino, anche singolarmente:*
 - a) mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per la zona dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, qualora comporti modifiche degli standard;*
 - b) aumento superiore al 25 per cento del volume, delle superfici utili, della superficie coperta o dell'altezza del fabbricato in relazione al progetto approvato;*
 - c) diversa localizzazione del fabbricato, tale che nessun punto del sedime dello stesso sia compreso in quello assentito, qualora emergano anche difformità in termini di volumi, superfici o altezze realizzate ovvero rispetto alle destinazioni d'uso autorizzate;*
 - d) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi esclusivamente gli adempimenti procedurali.*

Lazio
Art. 17 - LR 15/2008

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
<p>-mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968;</p> <p>-mutamento delle destinazioni d'uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso è richiesto, ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della L.R. n. 36/1987, il permesso di costruire.</p>	<p>Aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato.</p>	<p>-modifica dell'altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per cento, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani;</p> <p>-modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un'area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, superiore al 10 per cento della sagoma stessa;</p> <p>-modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento.</p>	<p>Mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche.</p>	<p>Violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali.</p>

Ulteriori indicazioni

- *La modifica della localizzazione non è variazione essenziale quando, a prescindere dei limiti sopra indicati, rimangono invariate le destinazioni d'uso, la sagoma, il volume, le superfici, l'altezza della costruzione e sempre che la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti;*
- *Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.*

- *Gli interventi di cui sopra, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in aree naturali protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.*

Liguria
Art. 44 - LR 16/2008

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
<p>mutamento parziale della destinazione d'uso comportante alternativamente:</p> <p>1) l'insediamento di una diversa destinazione d'uso non consentita dallo strumento urbanistico generale;</p> <p>2) un incremento degli standard urbanistici, salvo il reperimento da parte dell'interessato, a mezzo di atto unilaterale d'obbligo o convenzione, delle aree o dotazioni di standard dovuti per la nuova destinazione, da formalizzare prima della ultimazione dei lavori nel contesto dell'accertamento di conformità.</p>	<p>aumento della cubatura o della superficie utile ovvero della superficie coperta rispetto al progetto approvato nei limiti sottoindicati, sempreché non comportante la realizzazione di manufatti edilizi autonomamente utilizzabili:</p> <p>1) per le unità immobiliari a destinazione residenziale, turistico - ricettiva, direzionale e commerciale, a esclusione della grande struttura di vendita di qualunque dimensione, in misura pari ad almeno 10 metri quadrati di superficie utile per unità immobiliari con superficie fino a 150 metri quadrati e, in misura pari ad almeno 15 metri quadrati di superficie utile per le unità immobiliari con superficie superiore a 150 metri quadrati</p> <p>2) per gli edifici aventi destinazione industriale, ivi comprese le strutture di distribuzione all'ingrosso, artigianale e commerciale, costituita da grandi strutture di vendita, in misura pari ad</p>	<p>aumento del numero dei piani o del numero delle unità immobiliari dell'edificio comportanti l'incremento di almeno due nuove unità, al di fuori dei casi di varianti in corso d'opera.</p>	<p>mutamenti delle caratteristiche degli interventi edilizi di ristrutturazione edilizia, comportanti il passaggio ad interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica.</p>	<p>violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.</p>

	<p>almeno:</p> <p>1.1 il 7 per cento della superficie coperta per edifici sino a 2.000 metri quadrati di superficie coperta;</p> <p>1.2 il 5 per cento della superficie coperta per edifici sino a 5.000 metri quadrati di superficie coperta;</p> <p>1.3 il 3 per cento della superficie coperta per edifici oltre 5.000 metri quadrati di superficie coperta;</p> <p>- modifiche di entità superiore al 10 per cento rispetto all'altezza dei fabbricati, alle distanze da altri fabbricati, dai confini di proprietà e dalle strade, anche a diversi livelli di altezza, nonché diversa localizzazione del fabbricato sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato sia inferiore al 50 per cento.</p>			
--	--	--	--	--

Ulteriori indicazioni

Non possono comunque ritenersi variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. Gli interventi se effettuati sugli edifici sottoposti a vincolo storico-artistico, architettonico, archeologico, paesistico-ambientale, nonché sulle aree ricadenti

nei parchi e nelle riserve o in aree protette nazionali e regionali sono considerati eseguiti in totale difformità. Costituiscono variazioni essenziali gli interventi di consistenza inferiore alle misure indicate per la cubatura, altezza ec qualora siano effettuati sugli edifici sottoposti a vincolo storico-artistico, architettonico, archeologico, paesistico ambientale nonché sulle aree ricadenti nei parchi e nelle riserve o in aree protette nazionali e regionali.

Lombardia
Art. 54 - LR 12/2005

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
<p>mutamento delle destinazioni d'uso che determini carenza di aree per servizi e attrezzature di interesse generale, salvo che il soggetto interessato attui quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'articolo 51.</p>	<p>aumento del volume o della superficie rispetto al progetto approvato e purché tale incremento non comporti la realizzazione di un organismo edilizio autonomo, computando a tal fine:</p> <p>1) per gli edifici residenziali, un incremento volumetrico in misura superiore:</p> <p>1.1) al 7,5 per cento da zero a mille metri cubi;</p> <p>1.2) al 3 per cento dai successivi milleuno metri cubi a tremila metri cubi;</p> <p>1.3) all'1,2 per cento dai successivi tremilauno metri cubi sino e non oltre trentamila metri cubi;</p> <p>2) per gli edifici non residenziali un incremento della superficie lorda di</p>	<p>modifiche:</p> <p>- dell'altezza dell'edificio in misura superiore a un metro senza variazione del numero dei piani;</p> <p>- delle distanze minime, fissate dalle vigenti disposizioni, dell'edificio dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore a metri 0,50 ovvero in misura superiore a dieci centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'edificio sia previsto in fregio ad esse.</p>	<p>mutamento delle caratteristiche dell'intervento assentito in relazione alla classificazione degli interventi edilizi purché si tratti di intervento subordinato a titolo abilitativo.</p>	<p>violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica purché la violazione non attenga agli aspetti procedurali.</p>

	<p>pavimento in misura superiore:</p> <p>2.1) al 7,5 per cento da zero a quattrocento metri quadrati;</p> <p>2.2) al 3 per cento dai successivi quattrocentouno metri quadrati a mille metri quadrati;</p> <p>2.3) all'1,2 per cento dai successivi milleuno metri quadrati sino e non oltre diecimila metri quadrati.</p>			
--	--	--	--	--

Ulteriori indicazioni

- Sono fatte salve le sanzioni di competenza delle autorità preposte alla gestione del vincolo o delle norme di tutela ambientale di cui al D.Lgs. n. 42/2004 ed alla disciplina delle aree regionali protette.
- Non sono comunque da considerarsi variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle cubature dei volumi tecnici ed impianti tecnologici, sulla distribuzione interna delle singole unità abitative e produttive, per l'adeguamento alle norme di risparmio energetico, per l'adeguamento alle norme per la rimozione delle barriere architettoniche, nonché le modifiche che variano il numero delle unità immobiliari.

Marche
Art. 8 - LR 17/2015

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
<p>mutamento della destinazione d'uso che implica variazione degli standard previsti dal D.M. 1444/1968.</p>	<p>l'aumento della cubatura di oltre il 15 per cento per gli edifici sino a metri cubi 500, di oltre il 10 per cento per gli edifici da metri cubi 501 a 1.000, di oltre il 6 per cento per gli edifici da metri cubi 1.001 a 5.000 e di oltre il 2,50 per cento per gli edifici eccedenti i metri cubi 5.000 ovvero l'aumento della superficie di solaio di oltre il 15 per cento per gli edifici sino a metri quadrati 150, di oltre il 10 per cento per gli edifici da metri quadrati 151 a 300, di oltre il 6 per cento per gli edifici da metri quadrati 301 a 1.500 e di oltre il 2,50 per cento per gli edifici aventi superfici di solaio maggiori.</p> <p>Agli effetti di questa norma, la superficie del solaio è quella risultante dalla somma della superficie dei solai di interpiano e di quello di copertura se praticabile.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - le modifiche superiori al 10 per cento di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, qualora quest'ultima non coincida per almeno la metà con l'area di sedime di quello autorizzato - l'aumento del numero dei piani. 	<p>il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito</p>	<p>la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, che non attenga a fatti procedurali, tale da determinare un rischio individuabile mediante calcolo statico effettuato ai sensi delle norme tecniche vigenti</p>

Ulteriori indicazioni

Non costituiscono comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità dei volumi tecnici e sul numero e la distribuzione interna delle unità abitative dell'edificio,

fatto salvo quanto previsto in merito alla disciplina del recupero dei sottotetti. Non costituiscono inoltre variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, di maggiori distacchi, purché gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o da norme o piani urbanistici.

Piemonte
Art. 6 - LR 19/1999

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal DM 2 aprile 1968, n. 1444 e dagli articoli 21 e 22 della l.r. 56/1977	aumento di entità superiore al 20 per cento della superficie lorda o del volume, al netto dell'entità di cui al comma 2 (entità delle cubature accessorie, volumi tecnici e distribuzione interna delle singole unità abitative), in relazione al progetto approvato	<ul style="list-style-type: none"> - variazione di entità superiore al 10 per cento dei parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato; - modifica della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento e la riduzione della distanza da altri fabbricati, dai confini di proprietà e dalle strade rispetti i limiti normativamente disposti. 	<ul style="list-style-type: none"> - mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dei tipi d'intervento di cui all' del D.P.R. 380/200; - variazioni al progetto approvato che comportino un'opera sostanzialmente diversa per conformazione, strutturazione o la realizzazione di un manufatto edilizio autonomamente utilizzabile. 	violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attiene a fatti procedurali

Ulteriori indicazioni

- *Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.*
- *Gli interventi, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in parchi o in aree protette, nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni*

essenziali.

Puglia
Art.2 – LR 26/1985

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento della destinazione d'uso dell'edificio o di una parte di esso, superficie almeno al 50% della superficie utile.	aumento della cubatura, oltre il 15% per edifici sino a 500 mc., oltre il 10% per edifici da 501 a 1.000 mc., oltre il 5% per edifici da 1.001 a 5.000 mc., oltre il 2,50% per edifici eccedenti i 5.000 mc. spetto a quella del progetto approvato, ovvero l'aumento delle superfici di solaio di oltre il 15% per edifici sino 150 mq., di oltre il 10% per edifici da 151 a 300 mq., di oltre il 5% per edifici da 301 a 1.500 mq. e di oltre il 2,50% per edifici aventi superfici di solaio maggiori. Ai fini delle presenti disposizioni la superficie del solaio è quella risultante dalla somma delle superfici dei solai d'interpiano e di quello di copertura.	modifiche dei parametri urbanistici ed edilizi del progetto approvato, diversi da quelli dei punti a) e b), che non sono derogabili ai sensi di leggi statali e regionali nonché di regolamenti comunali, ovvero la localizzazione significativamente diversa dell'edificio in relazione all'area di pertinenza.	mutamento sostanziale delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.	violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, non attinenti a fatti procedurali, che comporti un rischio sismico individuabile mediante calcolo statistico effettuato ai sensi del D.M. 2 luglio 1981.

Sardegna
Art. 5 - LR 23/1985

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
<p>mutamento della destinazione d'uso incompatibile con la destinazione di zona o che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica 20 giugno 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna) salvo che l'interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d'uso.</p>	<p>aumento superiore al 10 per cento della cubatura.</p>	<p>- riduzione in misura superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri: 1) distanza da altri fabbricati; 2) distanza dai confini di proprietà; 3) distanza dalle strade;</p> <p>- indipendentemente dalle previsioni di cui alle lettere 1), 2) e 3), modifica della localizzazione dell'edificio all'interno del lotto urbanistico di pertinenza determinata a seguito di rotazione su qualunque asse o traslazione, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio autorizzato e di quello realizzato è inferiore al 50 per cento.</p>		
<p><u>Ulteriori indicazioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Non si ritengono, comunque, variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna dei singoli immobili.</i> • <i>Gli interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesaggistico, ambientale e idrogeologico, e su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso se il titolo abilitativo è stato ottenuto dopo l'apposizione del vincolo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.</i> 				

Sicilia
Art. 12 – LR 16/2016

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
<p>un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dagli strumenti urbanistici con variazione degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444</p>	<p>un aumento della cubatura dell'immobile superiore al 20 per cento</p>	<p>-un aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile superiore al 10 per cento;</p> <p>-la riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli stradali in misura superiore al 10 per cento, rispetto a quelli prescritti; Rientrano in questa fattispecie una diversa ubicazione o un diverso orientamento del fabbricato all'interno del lotto rispetto al progetto assentito alla fine.</p> <p>Le variazioni non possono comunque comportare aumenti nel numero dei piani e delle unità abitative.</p> <p>Per gli edifici la cui superficie utile calpestabile è superiore a 1.000 metri quadrati, l'aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile non deve superare il limite del 5 per cento.</p>	<p>il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio, autorizzato su immobili esistenti, rispetto alla classificazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1</p>	<p>la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.</p>

--	--	--	--	--

Ulteriori indicazioni

- *Le variazioni si applicano ai volumi principali e ai corpi accessori e volumi tecnici che sono valutati ai fini del calcolo delle cubature. Le variazioni dei caratteri distributivi delle singole unità abitative e dei complessi produttivi, se non comportano mutamento della destinazione d'uso come definito sopra, non concorrono alla definizione di variazioni essenziali.*
- *Qualora le variazioni siano introdotte su immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero su immobili ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone SIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, nonché su immobili che insistono in aree sottoposte a vincoli di assetto idrogeologico, sono considerate come totale difformità ai sensi degli articoli 31 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotti dall'articolo 1.*
- *Non costituiscono variazioni essenziali quelle che comportano la realizzazione di manufatti che hanno dimensioni e consistenza inferiori rispetto a quelle assentite, laddove risultino funzionali all'uso per il quale è stato rilasciato il titolo edilizio.*
- *Non concorrono alla valutazione delle variazioni essenziali quelle che riguardano la dimensione delle scale degli androni e dei corpi tecnici necessari per allocare impianti tecnologici e tutte le altre destinazioni previste dal decreto ministeriale 10 maggio 1977, n. 801e quelle relative agli spessori e alle grandezze definiti dalla Lr 4/2005.*
- *Le disposizioni in materia di variazioni essenziali si applicano anche agli edifici esistenti o in corso di costruzione.*

Toscana
Art. 197 - LR 65/2014

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
<p>un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dallo strumento della pianificazione territoriale oppure dagli strumenti della pianificazione urbanistica vigenti o adottati, oppure dalla disciplina della Distribuzione e localizzazione delle funzioni (art. 98).</p>	<p>- un incremento della volumetria complessiva con aumento della superficie utile con destinazione residenziale in misura superiore:</p> <p>1) al 8 per cento da 0 a 300 metri quadrati;</p> <p>2) al 3 per cento per la parte eccedente 300 metri quadrati;</p> <p>- un incremento della volumetria complessiva con aumento della superficie calpestabile con destinazione diversa da quella residenziale in misura superiore:</p> <p>1) al 8 per cento da 0 a 400 metri quadrati;</p> <p>2) al 3 per cento per la parte eccedente 400 metri quadrati;</p>	<p>- la modifica dell'altezza dell'edificio in misura superiore a 30 centimetri qualora l'altezza dell'edificio sia stata prescritta in relazione a quella di altri edifici;</p> <p>- la riduzione delle distanze minime dell'edificio fissate nel titolo abilitativo dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore al 10 per cento, oppure in misura superiore a 20 centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'allineamento dell'edificio sia stato prescritto in relazione a quello di altri edifici.</p> <p>Le variazioni concernenti la superficie e l'altezza costituiscono variazioni essenziali anche se inferiori ai limiti ove comportino aumento del numero dei piani o delle unità immobiliari.</p>		<p>la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.</p>
<p><u>Ulteriori indicazioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle superfici relative ai vani accessori e ai volumi tecnici, nonché sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.</i> 				

- *Gli interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesaggistico ed ambientale o su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo.*

Umbria
Art. 139 - LR 1/2015

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
<p>mutamento della destinazione d'uso nelle zone agricole di annessi rurali a fini residenziali, ovvero il mutamento della destinazione d'uso assentita che risulti in contrasto con la disciplina urbanistica o che comporti pregiudizio sotto il profilo igienicosanitario.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - un incremento di entità superiore al 15 per cento dell'altezza; - l'aumento della SUC di oltre il 15 per cento di edifici sino a trecentocinquanta metri quadrati, di oltre il dieci per cento per edifici da trecentocinquantuno a millesettecento metri quadrati, di oltre il cinque per cento per edifici eccedenti i millesettecento metri quadrati; 	<p>-la localizzazione dell'area di sedime della costruzione completamente diversa in relazione all'area di pertinenza, tale da recare pregiudizio alle caratteristiche della zona sotto il profilo igienico-sanitario e degli allineamenti prescritti dal titolo abilitativo, da strumenti urbanistici o da atti di assenso, o comunque una riduzione superiore al dieci per cento delle distanze minime dalle costruzioni e dai confini;</p> <p>-l'aumento del numero dei piani.</p>	<p>il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio (manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione) tale da configurare l'intervento stesso in una tipologia superiore rispetto a quella originaria</p>	<p>la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali</p>

Ulteriori indicazioni

- *Non costituiscono comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità dei volumi tecnici e sul numero e la distribuzione interna delle unità abitative dell'edificio, nonché sulle opere pertinenziali.*
- *Non costituiscono difformità rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, purché gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o del piano attuativo. Tali interventi sono rappresentati con idonea documentazione e comunicati con la dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori che assevera la conformità dell'opera rispetto al progetto comunque assentito (Art.138, comma 1, lettera b) alla quale sono allegati gli elaborati che rappresentano l'esatta consistenza delle*

opere.

Valle d'Aosta
Art. 78 - LR 11/1998

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
<p>mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in misura compresa tra il venticinque e il cinquanta per cento della superficie utile abitabile o utilizzabile indicata in progetto</p>	<p>l'aumento della superficie utile abitabile o utilizzabile in misura compresa tra il venti e il trenta per cento di quella indicata in progetto;</p>	<p>-l'aumento dell'altezza di un edificio, misurata all'imposta della copertura, in misura compresa tra il dieci e il venti per cento di quella indicata in progetto;</p> <p>-l'aumento dell'altezza di un edificio, misurata nel punto più alto della copertura, in misura compresa tra il dieci e il venti per cento di quella indicata in progetto;</p> <p>-l'esecuzione di un edificio in posizione sostanzialmente diversa da quella indicata in progetto, ancorché nello stesso lotto di terreno;</p> <p>-l'aumento del numero delle unità immobiliari in misura compresa tra il venticinque e il cinquanta per cento di quello indicato in progetto.</p>	<p>il mutamento del tipo di intervento edilizio rispetto a quello assentito, in relazione alla classificazione dei tipi di intervento sull'edificazione esistente contenuta nel PRG o, in difetto, nelle norme regionali o statali.</p>	<p>la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.</p>

Veneto
Art. 92 - LR 61/1985

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
<p>Mutamento sostanziale tra destinazioni residenziale, commerciale direzionale, produttiva o agricola con o senza opere a ciò preordinate e in contrasto con le destinazioni d'uso espressamente stabilite per singoli edifici o per le diverse zone territoriali omogenee. Si ha mutamento sostanziale quando esso riguarda almeno il 50% della superficie utile di calpestio della singola unità immobiliare e non comporti l'esercizio di attività alberghiera o comunque di attività radicalmente incompatibili con le caratteristiche della zona a causa della loro nocività o rumorosità.</p>	<p>Aumento della cubatura superiore a 1/5 del volume utile dell'edificio o un aumento dell'altezza superiore a 1/3, con esclusione delle variazioni che incidono solo sull'entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.</p>	<p>Alterazione della sagoma della costruzione o la sua localizzazione nell'area di pertinenza, in modo da violare i limiti di distanza, anche a diversi livelli di altezza, recando sensibile pregiudizio alle esigenze della zona sotto il profilo igienico-sanitario, degli allineamenti previsti e dell'ordinata distribuzione dei volumi.</p>	<p>Intervento che comporti una ristrutturazione urbanistica ai sensi della lettera e) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, in luogo della ristrutturazione edilizia assentita ai sensi della lettera d) dell'art. 31 della legge stessa</p>	<p>violazione delle norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche</p>

U30-25 - Alloggi universitari, ecco come adeguare le domande dopo l'eliminazione del vincolo sulle stanze doppie

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha diffuso le modalità per modificare i progetti, già ammessi o candidati al bando alloggi universitari finanziato con fondi Pnrr, alla luce dell'eliminazione del limite massimo del 30% dei posti letto in camere doppie

Riflettori ancora puntati sul piano degli alloggi universitari (Decreto ministeriale n. 481 del 2024): il Mur ha pubblicato uno schema riepilogativo sul procedimento di variazione degli interventi già ammessi o candidati al bando dopo l'eliminazione del limite del 30% dei posti letto ammissibili in camere doppie (in base all'Ordinanza n. 3 del 2025 del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, (vedasi notizia U12-25 di ANCE FVG Informa n°5/2025).

Per gli interventi già ammessi al finanziamento

Lo schema esamina due scenari possibili. Il primo è quello in cui l'intervento è già ammesso, con l'emissione del decreto del ministero di assegnazione del finanziamento. In questo caso il soggetto proponente deve compilare il Documento di variazione (disponibile qui in allegato e pubblicato sulla pagina web del Commissario Straordinario). Poi è tenuto a inviare il documento via PEC (dall'indirizzo PEC del proponente a commissario.housing@pec.mur.gov.it, mettendo anche in copia cdpspa@pec.cdp.it). L'oggetto della PEC deve indicare obbligatoriamente la codifica di riconoscimento: VAR-[numero Richiesta]. Ad esempio, per la richiesta n° DM481/240000, la dicitura deve essere "VAR-DM481/240000".

Alla PEC dovranno essere allegati gli elaborati grafici aggiornati, che evidenzino le modifiche rispetto a quelli già approvati, comprensivi di quote e rappresentazione dei principali arredi. Deve essere chiaramente identificata la distribuzione di camere singole, doppie e per utenti con disabilità (conformemente agli standard dimensionali aggiornati dell'Allegato C del Decreto ministeriale che ha disposto il bando da 1,2 miliardi di euro per creare 60.000 nuovi posti letto entro il 2026). L'allegato dovrà essere inviato anche il riepilogo dei dati della simulazione, estratto dal servizio telematico, ma solo in caso di variazione del Livello Complessivo dei Servizi (LCS) e della Superficie Utile per Studente (SUS). Attenzione, perché in totale gli allegati non dovranno superare i 40 MB.

Per gli interventi non ancora ammessi al finanziamento

Il secondo caso contempla gli interventi presentati, ma non ancora ammessi con decreto del Mur. In questo caso il soggetto proponente può attendere l'esito della richiesta in corso e l'eventuale ammissione con decreto del Mur, prima di procedere con la proposta di variazione, come previsto nel caso precedente. Oppure può inviare formale rinuncia alla precedente candidatura (non ancora completata) tramite PEC (dall'indirizzo PEC del soggetto proponente all'indirizzo cdpspa@pec.cdp.it, mettendo in copia commissario.housing@pec.mur.gov.it). In questo caso, l'oggetto della PEC è: "Rinuncia alla richiesta n. DM481/24... presentata in data ...". Nel testo della PEC bisogna scrivere testualmente: "Si trasmette formale rinuncia alla richiesta di cui all'oggetto in quanto si ritiene di usufruire delle modificazioni introdotte dall'Ordinanza Commissariale n. 03/2025. Pertanto, si procederà a trasmettere una nuova richiesta secondo le modalità previste dal DM n. 481/2024".

Per trasmettere una nuova richiesta serve utilizzare la consueta applicazione informatica prevista dal Decreto ministeriale in oggetto, ossia il n. 481 del 2024.

CASO A) Intervento già ammesso con emissione del decreto MUR di assegnazione del finanziamento .

In questo caso il soggetto proponente deve:

- Compilare il Documento di variazione, disponibile in allegato e pubblicato sulla pagina web del Commissario Straordinario;
- Inviare il documento via PEC dall'indirizzo PEC del proponente a commissario.housing@pec.mur.gov.it, mettendo in copia cdpspa@pec.cdp.it ;
- Oggetto della PEC: indicare obbligatoriamente la seguente codifica di riconoscimento: VAR-[numero Richiesta] (es. per la Richiesta n° DM481/240000: "VAR-DM481/240000").

Alla PEC dovranno essere allegati (max 40 MB):

- elaborati grafici aggiornati, che evidenzino le modifiche rispetto a quelli già approvati, comprensivi di quote e rappresentazione dei principali arredi. Deve essere chiaramente identificata la distribuzione di camere singole, doppie e per utenti con disabilità, conformemente agli standard dimensionali aggiornati dell'Allegato C al D.M. 481/2024;
- riepilogo dati della simulazione, estratto dal servizio telematico, da allegare solo in caso di variazione del Livello Complessivo dei Servizi (LCS) e/o della Superficie Utile per Studente (SUS).

CASO B) INTERVENTO PRESENTATO, MA NON ANCORA AMMESSO CON DECRETO MUR.

In questo caso il soggetto proponente può

- attendere l'esito della richiesta in corso e l'eventuale ammissione con decreto MUR, prima di procedere con la proposta di variazione, come previsto dal Caso A;
- o inviare formale rinuncia alla precedente candidatura (non ancora completata) tramite PEC dall'indirizzo PEC del soggetto proponente all'indirizzo cdpspa@pec.cdp.it, mettendo in copia conoscenza commissario.housing@pec.mur.gov.it. Oggetto della PEC: "Rinuncia alla richiesta n. DM481/24... presentata in data .././...". Testo della PEC: " Si trasmette formale rinuncia alla richiesta di cui all'oggetto in quanto si ritiene di usufruire delle modificazioni introdotte dall'Ordinanza Commissariale n. 03/2025. Pertanto, si procederà a trasmettere una nuova richiesta secondo le modalità previste dal DM n. 481/2024. "
- Trasmettere una nuova richiesta utilizzando la consueta applicazione informatica prevista dal DM 481/2024.

Di seguito:

- Modulo richiesta variazione intervento
- Presentazione processo variazioni

DOCUMENTO DI VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA S), DELL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 3 DEL 23 GENNAIO 2025.

Il sottoscritto, con riferimento alla **Richiesta N° DM481/**

comunica

le seguenti variazioni al progetto approvato con decreto MUR di ammissione al finanziamento PNRR N°. del

(* Si evidenzia che la presente variazione può essere trasmessa solo se è stato già emesso un decreto di ammissione dell'intervento da parte del MUR, come indicato all'art. 1, comma s) dell'Ordinanza n. 3/2025.

A) Dettaglio dei posti letto dell'intervento ANTE E POST VARIAZIONE

	<i>RICHIESTA APPROVATA CON DECRETO</i>		<i>RICHIESTA DI VARIAZIONE</i>	
N° posti letto in camera singola per studenti a tariffa media ridotta (art. 8, comma 1, del Decreto)		A		AV
N° posti letto in camera doppia per studenti a tariffa media ridotta (art. 8, comma 1, del Decreto)		B		BV
N° totale posti letto per studenti a tariffa media ridotta (art. 8, comma 1, del Decreto)		C=A+B		CV=AV+BVVV
N° posti letto in camera singola per studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi (art. 8, commi 2 e 3, del Decreto) ⁽³⁾		D		DV
N° posti letto in camera doppia per studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi (art. 8, commi 2 e 3, del Decreto) ⁽³⁾		E		EV
N° totale posti letto per studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi (art. 8, commi 2 e 3, del Decreto) (Min 30% di G)		F=D+E		FV=DV+EV
N° totale posti letto per studenti previsti		G=C+F		GV=CV+FV

B) Quadro economico dell'intervento

3.1 Finanziamento PNRR

Finanziamento PNRR RICHIESTO CON VARIANTE (GV*€ 19.966,66)	€
Finanziamento PNRR APPROVATO CON DECRETO (G*€ 19.966,66)	€
DIFFERENZA	€

3.2 Tariffe applicabili ⁽¹⁾

Tariffa applicabile per studente in camera singola (art. 8, comma 1, del Decreto) ⁽²⁾	€
Tariffa applicabile per studente in camera doppia (art. 8, comma 1, del Decreto) ⁽³⁾	€

(1) Procedere al ricalcolo della TMR utilizzando l'apposito simulatore solo in caso di variazione del Livello Complessivo dei Servizi offerti agli studenti (LCS) e/o in caso di variazione della Superficie utile della residenza per singolo studente (SUS). **In tale ipotesi, allegare anche il riepilogo dati della simulazione estratto dal Servizio telematico.**

(2) La tariffa per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, per posto letto in camera singola dovrà essere applicata secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, del D.M. n. 481/2024.

(3) Dato che tiene conto anche di quanto indicato al quesito n. 10 contenuto nella raccolta delle FAQ pubblicate sul sito del MUR.

Le motivazioni che giustificano l'eventuale incremento tariffario proposto sono riportate sotto.

Motivazioni di rettifica del valore tariffario proposto da Servizio telematico:

C. Cronoprogramma di attuazione dell'intervento

Attività	Data
Punto di controllo acquisizione titolo disponibilità immobile	
Punto di controllo avvio lavori	
Punto di controllo 50% Produzione (Certificato di pagamento)	
Punto di controllo fine lavori	
Punto di controllo collaudo (max 30/04/2026) ⁽³⁾	
Punto di controllo messa a disposizione posti letto (max 30/06/2026) ⁽³⁾	

(3) Date da indicare obbligatoriamente.

Ai fini di quanto sopra si riportano le sezioni dell'Allegato D al D.M. 481/2024 in variazione, che si intende così integrato e modificato.

F. FUNZIONI RESIDENZIALI

F.1. Funzioni residenziali della Residenza complessiva ovvero del Compartimento in esame (AF1)

n°	(F.1.1) Numero di posti letto per utenti con disabilità fisiche o sensoriali		
mq	(F.1.2) Superficie per posti letto destinati a utenti con disabilità fisiche o sensoriali		
n°	(F.1.3) Numero camere con 1 p.a.	superficie della	mq
n°	(F.1.4) Numero camere con un 1 p.a.	superficie della	mq
n°	(F.1.5) Numero camere con 1 p.a. per	superficie della	mq
n°	(F.1.6) Numero camere con 2 p.a.	superficie della	mq
n°	(F.1.7) Numero camere con 2 p.a. con	superficie della	mq

n°	(F.1.8) Numero camere con 2 p.a. per utenti con disabilità fisiche o sensoriali	superficie della camera minore	mq
n°	(F.1.9) Numero complessivo di servizi igienici afferenti all'AF1	Superficie del servizio igienico minore	mq
n°	(F.1.10) Numero complessivo di servizi igienici destinati a utenti con disabilità fisiche o sensoriali afferenti all'AF1	Superficie del servizio igienico minore	mq
n°	(F.1.11) Numero cucine-pranzo collettive		
mq	(F.1.12) Superficie dell'area per le attività di igiene e cura personale, preparazione e consumazione pasti, relax, socializzazione		
mq	(F.1.13) Superficie totale dell'Area Funzionale residenziale AF1		

G. FUNZIONI DI SERVIZIO

Nota di compilazione:

Le funzioni di servizio costituiscono un accessorio della Residenza complessiva e risultano a complemento di tutti gli eventuali compartimenti in cui si ritiene di articolare la Residenza stessa. In caso di compartimentazione, per la determinazione della quota di aree funzionali di servizio afferenti a ciascun compartimento si utilizza il criterio di proporzionalità al numero di posti letto di ciascun compartimento. Per il relativo calcolo, si veda il modello in Excel disponibile attraverso apposito link presente sull'applicazione informatica.

G.1. Funzioni di servizi culturali e didattici riferiti alla Residenza complessiva (AF2)

n°	(G.1.1) Numero sale studio		
mq	(G.1.2) Superficie totale sale studio		
n°	(G.1.3) Numero sale riunioni		
mq	(G.1.4) Superficie totale sale riunioni		
n°	(G.1.5) Numero delle altre unità ambientali		
mq	(G.1.6) Superficie totale delle altre unità ambientali		
	(G.1.7) Tipologie delle altre unità ambientali AF2 (es: Spazi di co-working, biblioteca, altro): [specificare]		
mq	(G.1.8) Superficie totale dell'Area Funzionale servizi culturali e didattici AF2		

G.2. Funzioni di servizi ricreativi riferiti alla Residenza complessiva (AF3)

n°	(G.2.1) Numero unità ambientali
	(G.2.2) Tipologie delle unità ambientali AF3 (es: sala tv, sala musica, sala conferenze, palestra, altri spazi funzionali alle attività di studio e/o benessere psico-fisico degli studenti): [specificare]
mq	(G.2.3) Superficie totale dell'Area Funzionale servizi ricreativi AF3

G.3. Funzioni di servizi di supporto, gestionali e amministrativi riferiti alla Residenza complessiva (AF4)

n°	(G.3.1) Numero unità ambientali
	(G.3.2) Tipologie delle unità ambientali AF4 (es: lavanderia, portineria, mensa, bar o cucine comuni, deposito, parcheggi): [specificare]
mq	(G.3.3) Superficie totale dell'Area Funzionale servizi di supporto AF4

G.4. Funzioni di servizi riferiti alla Residenza complessiva (AF2+AF3+AF4)

mq	(G.4.1) Superficie totale delle Aree Funzionali di servizi AF2+AF3+AF4
----	--

G.5. Funzioni di parcheggio e servizi tecnologici riferiti alla Residenza complessiva

mq	(G.5.1) Superficie totale destinata a parcheggio
mq	(G.5.2) Superficie totale destinata a servizi tecnologici
mq	(G.5.3) Superficie totale delle Funzioni di parcheggio e servizi tecnologici

I.1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI riferito alla Residenza complessiva ovvero del Compartimento in esame

(Da compilare. Max 10.000 caratteri, non inserire direttamente nell'allegato progetti o immagini)

PIANO DI GESTIONE

Nota di compilazione:

Il Piano di gestione deve essere riferito alla Residenza Complessiva, anche nei casi di compartimentazione per i quali il Piano di gestione va riportato solo nella Relazione illustrativa del compartimento 1 di n.

L.1. Modello di Gestione della Residenza complessiva

Modelli di gestione

Modello	Descrizione	Codice
Gestione diretta	Gestione di un servizio totalmente o prevalentemente svolta attraverso personale dipendente dell'ente conduttore.	1
Gestione indiretta (outsourcing, Global service/appalto multiservizi)	Affidamento tramite contratto di appalto di uno o più specifici servizi ad un soggetto esterno all'ente conduttore che provvede alla loro erogazione, ovvero affidamento ad un "sistema integrato" di gestione della struttura.	2

Indicare la tipologia del modello di gestione scelto per ciascun servizio offerto, utilizzando il codice riportato nella tabella dei modelli di gestione soprastante.

Servizi, ove offerti	Codice
Servizi di property management	
Assegnazione/cambio alloggio (sopralluogo, consegna chiavi, visione dei regolamenti ecc.)	
Gestione diretta Incasso e contabilizzazione dei canoni e degli oneri accessori	
Recupero morosità	
Formazione dei dati previsionali e redazione dei rendiconti	
Gestione della comunicazione con l'utenza (informazioni e assistenza)	
Gestione dei reclami e delle proposte	
Verifica del rispetto delle regole di funzionamento della struttura	
Gestione delle sanzioni amministrative	
Servizi di facility management	
Servizio reception/portineria	
Sorveglianza con personale diverso dalla portineria	
Sorveglianza con video terminali	
Pulizia della camera	
Pulizia spazi comuni (incluse cucine)	
Smaltimento rifiuti speciali e/o ingombranti	
Sgombero materiali diversi e magazzinaggio	
Gestione e sviluppo sistemi informativi	
Gestione utenze:	
• <i>Elettricità</i>	
• <i>Gas</i>	
• <i>Acqua</i>	
• <i>Internet</i>	

• <i>Telefono</i>	
Gestione del calore	
Gestione tecnico-manutenitiva (ordinaria):	
• <i>Verde comune</i>	
• <i>Manufatti edilizi</i>	
• <i>Impianti</i>	
• <i>Arredi</i>	
Raccolta rifiuti ordinari differenziati	
Igiene ambientale: derattizzazione, disinfestazione ecc.	
Logistica: facchinaggio e trasporti	
Servizio di ristorazione Servizio bar	
Servizio mensa Altro (specificare)	

M.2.3. Previsione ricavi della Residenza per studenti a tariffa TMR (ovvero al valore tariffario proposto)

Nota di compilazione:

In caso di Residenza Complessiva, compilare solo la sezione del Compartimento 1, in caso di più compartimenti compilare il prospetto solo nella Relazione illustrativa 1 di n.

Dall'Anno 1 al 3

Ricavi per compartimento	Numero posti letto	Tariffa mensile per compartimento	Stima n° mensilità annue di attività della Residenza	Totale Ricavi annui
Compartimento 1-stanza singola	n°	€	n°	€
Compartimento 1-stanza doppia	n°	€	n°	€
Compartimento 2-stanza singola	n°	€	n°	€
Compartimento 2-stanza doppia	n°	€	n°	€
Compartimento 3-stanza singola	n°	€	n°	€
Compartimento 3-stanza doppia	n°	€	n°	€
Totale	n°	€	n°	€

Dall'Anno 4 al 12

Ricavi per compartimento	Numero posti letto	Tariffa mensile per compartimento	Stima n° mensilità annue di attività della Residenza	Totale Ricavi annui
Compartimento 1-stanza singola	n°	€	n°	€

Compartimento 1-stanza doppia	n°	€	n°	€
Compartimento 2-stanza singola	n°	€	n°	€
Compartimento 2-stanza doppia	n°	€	n°	€
Compartimento 3-stanza singola	n°	€	n°	€
Compartimento 3-stanza doppia	n°	€	n°	€
Totale	n°	€	n°	€

Eventuali note:

M.2.4. Previsione ricavi della Residenza per studenti a tariffa DSU

Nota di compilazione:

In caso di Residenza complessiva, compilare solo la sezione del Compartimento 1

Dall'Anno 1 al 3 alla tariffa stabilita dal DSU

Ricavi per compartimento	Numero posti letto	Tariffa mensile per compartimento	Stima n° mensilità annue di attività della Residenza	Totale Ricavi annui
Compartimento 1-stanza singola	n°	€	n°	€
Compartimento 1-stanza doppia	n°	€	n°	€
Compartimento 2-stanza singola	n°	€	n°	€
Compartimento 2-stanza doppia	n°	€	n°	€
Compartimento 3-stanza singola	n°	€	n°	€
Compartimento 3-stanza doppia	n°	€	n°	€
Totale	n°	€	n°	€

Dall'anno 4 al 12 alla tariffa (TM-25%)

Ricavi per compartimento	Numero posti letto	Tariffa mensile per compartimento	Stima n° mensilità annue di attività della Residenza	Totale Ricavi annui
Compartimento 1-stanza singola	n°	€	n°	€
Compartimento 1-stanza doppia	n°	€	n°	€
Compartimento 2-stanza singola	n°	€	n°	€
Compartimento 2-stanza doppia	n°	€	n°	€
Compartimento 3-stanza singola	n°	€	n°	€
Compartimento 3-stanza doppia	n°	€	n°	€
Totale	n°	€	n°	€

Eventuali note:

M.2.5. Previsione ricavi complessivi annui della Residenza

Dall'Anno 1 al 3

Ricavi Complessivi ANNUI (M.2.3 + M.2.4)	€
N° posti letto (M.2.3 + M.2.4)	n° ⁽¹⁾

(1) Il numero totale dei posti letto deve corrispondere al punto B.2.1.1

Dall'Anno 4 al 12

Ricavi Complessivi ANNUI (M.2.3 + M.2.4)	€
N° posti letto (M.2.3 + M.2.4)	n° ⁽¹⁾

(1) Il numero totale dei posti letto deve corrispondere al punto B.2.1.1

M.2.6. Previsione ricavi da attività ricettiva extra-universitaria (es: hotel, foresteria, ostello, ecc...)

Ricavi per compartimento	Numero posti letto	Tariffa giornaliera	Stima del n° giorni di attività annui	Totale Ricavi annui
Compartimento 1-stanza singola	n°		n°	€
Compartimento 1-stanza doppia	n°		n°	€
Compartimento 2-stanza singola	n°		n°	€
Compartimento 2-stanza doppia	n°		n°	€
Compartimento 3-stanza singola	n°		n°	€
Compartimento 3-stanza doppia	n°		n°	€
Totale	n°		n°	€

M.3. Previsione costi della Residenza complessiva

Anni 1-6

M.3.1 Tipo di Costi						
M.3.1.1 Costi diretti	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6
Utenze	€	€	€	€	€	€
Costi telefonici	€	€	€	€	€	€

Beni di consumo (piccole attrezzature)	€	€	€	€	€	€
Spese per servizi (assicurazioni, noleggio attrezzature, internet)	€	€	€	€	€	€
Canone di locazione	€	€	€	€	€	€
Pulizie	€	€	€	€	€	€
Portierato	€	€	€	€	€	€
Conduzione immobili e impianti	€	€	€	€	€	€
Manutenzione Immobili e impianti	€	€	€	€	€	€
Spese per altri servizi (Oneri bancari e commissioni POS)	€	€	€	€	€	€
Rettifiche e ricavi (rimborso rette)	€	€	€	€	€	€
Oneri fiscali e tributari	€	€	€	€	€	€
Sopravvenienze passive	€	€	€	€	€	€
Spese generali servizi Residenziali SEDI	€	€	€	€	€	€
Spese di personale	€	€	€	€	€	€
Servizi di ascolto, supporto allo studio, ecc.	€	€	€	€	€	€
M.3.1.2 Totale costi diretti	€	€	€	€	€	€
M.3.1.3 Costi indiretti	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6

Spese generali servizi residenziali	€	€	€	€	€	€
Comunicazione	€	€	€	€	€	€
Controlli	€	€	€	€	€	€
Relazioni economiche con l'utenza	€	€	€	€	€	€
Spese generali	€	€	€	€	€	€
Int. Passivi da mutuo	€	€	€	€	€	€
TARI	€	€	€	€	€	€
IMU	€	€	€	€	€	€
Canone TV	€	€	€	€	€	€
Altri costi (specificare)	€	€	€	€	€	€
M.3.1.4 Totale costi indiretti	€	€	€	€	€	€
M.3.1.5 Totale complessivo dei costi (M.3.1.2+M.3.1.4)	€	€	€	€	€	€

Anni 7-12

M.3.1. Tipo di Costi						
M.3.1.1 Costi diretti	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12
Utenze	€	€	€	€	€	€
Costi telefonici	€	€	€	€	€	€
Beni di consumo (piccole attrezzature)	€	€	€	€	€	€
Spese per servizi (assicurazioni,	€	€	€	€	€	€

noleggio attrezzature, internet)						
Canone di locazione	€	€	€	€	€	€
Pulizie	€	€	€	€	€	€
Portierato	€	€	€	€	€	€
Conduzione immobili e impianti	€	€	€	€	€	€
Manutenzione Immobili e impianti	€	€	€	€	€	€
Spese per altri servizi (Oneri bancari e commissioni POS)	€	€	€	€	€	€
Rettifiche e ricavi (rimborso rette)	€	€	€	€	€	€
Oneri fiscali e tributari	€	€	€	€	€	€
Sopravvenienze passive	€	€	€	€	€	€
Spese generali servizi Residenziali SEDI	€	€	€	€	€	€
Spese di personale	€	€	€	€	€	€
Servizi di ascolto, supporto allo studio, ecc.	€	€	€	€	€	€
M.3.1.2 Totale costi diretti	€	€	€	€	€	€
M.3.1.3 Costi indiretti	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12
Spese generali servizi residenziali	€	€	€	€	€	€
Comunicazione	€	€	€	€	€	€
Controlli	€	€	€	€	€	€

Relazioni economiche con l'utenza	€	€	€	€	€	€
Spese generali	€	€	€	€	€	€
Int. Passivi da mutuo	€	€	€	€	€	€
TARI	€	€	€	€	€	€
IMU	€	€	€	€	€	€
Canone TV	€	€	€	€	€	€
Altri costi (specificare)	€	€	€	€	€	€
M.3.1.4 Totale costi indiretti	€	€	€	€	€	€
M.3.1.5 Totale complessivo dei costi (M.3.1.2+M.3.1.4)	€	€	€	€	€	€

**M.4. Previsione ricavi della Residenza complessiva
Anni 1-6**

M.4.1 Tipo di Ricavi						
M.4.1.1 Ricavi da residenza	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6
Ricavi da posti letto in camere singole (a tariffa ridotta)	€	€	€	€	€	€
Ricavi da posti letto in camere doppie (a tariffa ridotta)	€	€	€	€	€	€
Ricavi da posti letto DSU camere singole (Anno 1-3)	€	€	€	€	€	€

Ricavi da posti letto DSU camere doppie (Anno 1-3)	€	€	€	€	€	€
Ricavi da posti letto DSU camere singole (Anno 4-12)	€	€	€	€	€	€
Ricavi da posti letto DSU camere doppie (Anno 4-12)	€	€	€	€	€	€
M.4.1.2 Totale ricavi da residenza	€	€	€	€	€	€
M.4.1.3 Ricavi da attività ricettiva extra-universitaria	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6
Ricavi da posti letto in camere singole	€	€	€	€	€	€
Ricavi da posti letto in camere doppie	€	€	€	€	€	€
M.4.1.4 Totale ricavi da attività ricettiva extra-universitaria	€	€	€	€	€	€
M.4.1.5 Altri Ricavi	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6
Mensa	€	€	€	€	€	€
Attività di noleggio	€	€	€	€	€	€
Lavanderia	€	€	€	€	€	€
Bar	€	€	€	€	€	€
Altri ricavi (specificare)	€	€	€	€	€	€
M.4.1.6 Totale altri ricavi	€	€	€	€	€	€
M.4.1.7 Totale ricavi (M.4.1.2+M.4.1.4+M.4.1.6)	€	€	€	€	€	€

Anni 7- 12

M.4.1 Tipo di Ricavi						
M.4.1.1 Ricavi da residenza	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12
Ricavi da posti letto in camere singole (a tariffa ridotta)	€	€	€	€	€	€
Ricavi da posti letto in camere doppie (a tariffa ridotta)	€	€	€	€	€	€
Ricavi da posti letto DSU camere singole (Anno 1-3)	€	€	€	€	€	€
Ricavi da posti letto DSU camere doppie (Anno 1-3)	€	€	€	€	€	€
Ricavi da posti letto DSU camere singole (Anno 4-12)	€	€	€	€	€	€
Ricavi da posti letto DSU camere doppie (Anno 4-12)	€	€	€	€	€	€
M.4.1.2 Totale ricavi da residenza	€	€	€	€	€	€
M.4.1.3 Ricavi da attività ricettiva extra-universitaria	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12
Ricavi da posti letto in camere singole	€	€	€	€	€	€
Ricavi da posti letto in camere doppie	€	€	€	€	€	€
M.4.1.4 Totale ricavi da attività ricettiva extra-universitaria	€	€	€	€	€	€

M.4.1.5 Altri Ricavi	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12
Mensa	€	€	€	€	€	€
Attività di noleggio	€	€	€	€	€	€
Lavanderia	€	€	€	€	€	€
Bar	€	€	€	€	€	€
Altri ricavi (specificare)	€	€	€	€	€	€
M.4.1.6 Totale altri ricavi	€	€	€	€	€	€
M.4.1.7 Totale ricavi (M.4.1.2+M.4.1.4 +M.4.1.6)	€	€	€	€	€	€

Il presente modello di variazione viene inviato a mezzo PEC all'indirizzo: commissario.housing@pec.mur.gov.it e in copia conoscenza all'indirizzo PEC: cdpspa@pec.cdp.it, inserendo **OBBLIGATORIAMENTE** come parte iniziale dell'oggetto della PEC stessa la seguente codifica di riconoscimento: **VAR-[numero Richiesta]** (ad esempio, per la Richiesta n° DM481/240000: "**VAR-DM481/240000**").

Alla PEC di cui sopra, **dovrà essere allegato** quanto di seguito specificato, avendo cura di non eccedere la dimensione massima di 40 MB:

- **i soli allegati grafici oggetto di variazione rispetto a quelli già oggetto di decretazione** opportunamente quotati e con la rappresentazione dei principali arredi che caratterizzano gli ambienti, comprende l'individuazione delle camere singole, delle camere doppie e delle camere e servizi igienici per utenti disabili conformemente agli standard dimensioni di cui all'Allegato C al D.M. n. 481/2024, così come modificati dall'Ordinanza Commissariale n. 3/2025;
- **riepilogo dati della simulazione, estratto dal Servizio telematico**, solo nel caso di variazione del Livello Complessivo dei Servizi offerti agli studenti (LCS) e/o in caso di variazione della Superficie utile della residenza per singolo studente (SUS).

Legale rappresentante del Soggetto proponente

(Firma digitale del legale rappresentante)

Procedimento per la Variazione degli interventi in base all'Ordinanza Commissariale n. 03/2025

CASO A) INTERVENTO GIA' AMMESSO CON EMISSIONE DEL DECRETO MUR DI ASSEGNAZIONE

1. COMPILARE IL [DOCUMENTO DI VARIAZIONE](#) pubblicato sulla pagina web del Commissario Straordinario
2. INVIARE IL DOCUMENTO DI VARIAZIONE a mezzo PEC dall'indirizzo del soggetto proponente all'indirizzo: commissario.housing@pec.mur.gov.it e in copia conoscenza all'indirizzo PEC: cdpspa@pec.cdp.it, inserendo OBBLIGATORIAMENTE come parte iniziale dell'oggetto della PEC stessa la seguente codifica di riconoscimento: **VAR-[numero Richiesta]** (ad esempio, per la Richiesta n° DM481/240000: "VAR-DM481/240000").
3. Alla PEC di cui sopra, dovrà essere allegato quanto di seguito specificato, avendo cura di non eccedere la dimensione massima di 40 MB:
 - i soli allegati grafici oggetto di variazione rispetto a quelli già oggetto di decretazione opportunamente quotati e con la rappresentazione dei principali arredi che caratterizzano gli ambienti, comprende l'individuazione delle camere singole, delle camere doppie e delle camere e servizi igienici per utenti disabili conformemente agli standard dimensioni di cui all'Allegato C al D.M. n. 481/2024, così come modificati dall'Ordinanza Commissariale n. 3/2025;
 - riepilogo dati della simulazione, estratto dal Servizio telematico, solo nel caso di variazione del Livello Complessivo dei Servizi offerti agli studenti (LCS) e/o in caso di [variazione della Superficie utile della residenza per singolo studente](#) (SUS).

Procedimento per la Variazione degli interventi in base all'Ordinanza Commissariale n. 03/2025

CASO B) INTERVENTO PRESENTATO, MA NON ANCORA AMMESSO CON DECRETO MUR

ATTENDERE L'ESITO DELLA RICHIESTA PRESENTATA, CON EVENTUALE AMMISSIONE CON DECRETO MUR, PER **POI PROCEDERE** alla proposta di Variazione come da CASO A).

OPPURE

1. INVIARE FORMALE **RINUNCIA** ALLA PRECEDENTE CANDIDATURA ancora non esitata a mezzo PEC dall'indirizzo PEC del soggetto proponente all'indirizzo: PEC: **cdpspa@pec.cdp.it**, e in copia conoscenza all'indirizzo **commissario.housing@pec.mur.gov.it** con il seguente contenuto:

OGGETTO: **RINUNCIA ALLA RICHIESTA N. DM481/24.... PRESENTATA IN DATA .././....**

Contenuto della PEC: Si trasmette formale rinuncia alla richiesta di cui all'oggetto in quanto si ritiene di usufruire delle modificazioni introdotte dall'Ordinanza Commissariale n. 03/2025. Pertanto, si procederà a trasmettere nuova richiesta con le modalità previste dal DM n. 481/2024.

2. TRASMETTERE UNA NUOVA RICHIESTA UTILIZZANDO LA CONSUETA APPLICAZIONE INFORMATICA DI CUI AL DM 481/2024.

U31-25 - Polizza catastrofale per le imprese, arrivano i primi chiarimenti

Con la scadenza imminente del 31 marzo per la stipula delle polizze assicurative contro eventi catastrofali si segnala che Ania ha pubblicato delle faq sul proprio sito web per chiarire alcuni punti della normativa

A pochi giorni dall'ormai imminente scadenza del 31 marzo per adempiere all'obbligo assicurativo contro gli eventi catastrofali (articolo 1, commi 101-111, Legge di Bilancio 2024, n. 213 del 30 dicembre 2023), l'ANIA ha messo a disposizione delle FAQ sul proprio sito web per chiarire alcuni punti della normativa, in attesa di una possibile ulteriore proroga e, soprattutto, di chiarimenti definitivi che assicurino un'applicazione uniforme delle disposizioni e permettano alle imprese di operare nel rispetto delle norme. Infatti, come segnalato dall'ANCE, che sta avviando un'azione insieme a Confindustria, la normativa vigente, compreso il D.M. 18/2025, con il quale sono state stabilite alcune modalità attuative e operative relative all'obbligo della polizza catastrofale, presenta numerosi aspetti poco chiari che generano incertezze nella sua applicazione. Tra i punti affrontati nelle [FAQ](#) si segnala quello relativo alla assicurabilità e indennizzabilità dei beni non di proprietà (fabbricati, impianti e/o attrezzature) utilizzati nell'attività di impresa. Secondo il chiarimento riportato da ANIA, se tali beni non sono già coperti da una polizza assicurativa del proprietario, l'affittuario o utilizzatore è tenuto a stipulare l'assicurazione obbligatoria. È stato inoltre chiarito che le merci non sono incluse tra i beni soggetti all'obbligo di assicurazione.

U32-25 - Terre e rocce da scavo, all'esame dell'UE il nuovo schema di regolamento semplificato

Introduzione di un sistema di ravvedimento operoso, ampliamento dell'ambito di applicazione, previsione di importanti semplificazioni procedurali, queste alcune delle novità del nuovo Regolamento sulle Terre e rocce da scavo al vaglio dell'UE

Terre e rocce da scavo, si cambia. Il Ministero dell'Ambiente ha provveduto a notificare alla Commissione europea la bozza di regolamento nazionale sulla semplificazione delle norme relative alla gestione di questi materiali. Una bozza che ha recepito molte delle istanze manifestate in questi ultimi mesi dall'Ance durante la fase di consultazione pubblica. Ora si apre la fase di «standstill», un periodo della durata di 90 giorni, nel corso del quale gli Stati membri, i privati cittadini e, in generale, altri soggetti interessati possono presentare osservazioni o evidenziare eventuali criticità. Decorso tale termine (che scade il 24 giugno 2025), il provvedimento potrà essere definitivamente adottato.

Nel testo messo a punto dal Ministero sono da segnalare alcuni punti che recepiscono proposte avanzate dall'Ance. In particolare:

- la previsione di un sistema di ravvedimento operoso, nel caso di omessa o ritardata presentazione della dichiarazione di avvenuto utilizzo e della dichiarazione di consegna all'utilizzo;
- l'ampliamento dell'ambito di applicazione (ad esempio, ai sedimenti);
- l'inserimento di nuove fattispecie, tra cui nuove tipologie di cantieri (ad esempio, cantieri di micro-dimensioni e cantieri puntuali) e nuove figure professionali (ad esempio, l'utilizzatore);
- l'introduzione di termini differenziati per le opere PNRR, per garantire tempistiche più rapide;
- l'introduzione di importanti novità e semplificazioni:
 - temporali (ad esempio, la previsione di termini perentori di risposta da parte degli enti competenti e la riduzione delle tempistiche per i cantieri fino a 600 mc);
 - procedurali (ad esempio, la possibilità di utilizzare liberamente in sito le terre e rocce da scavo in quantità non superiore a 20 mc; l'attribuzione dell'obbligo di presentazione della DAU in capo all'utilizzatore);
 - documentali (ad esempio, l'inserimento della dichiarazione di avvenuta consegna; la semplificazione della modulistica per il trasporto ripetuto lungo lo stesso tragitto con lo stesso mezzo).

Di seguito il testo del nuovo regolamento.



Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

di concerto con

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e, in particolare, l'articolo 48;

VISTO il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE;

VISTO il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, recante “Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” e, in particolare, l’articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 2 che ha ridenominato il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” in “Ministero della transizione ecologica”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, che ridenomina il “Ministero della transizione

ecologica” in “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”, e l’articolo 5, comma 1, che ridenomina il “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” in “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 ottobre 2022, n. 205, recante “Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all’articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 – Supplemento ordinario n. 72;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 18 gennaio 2023, recante “Adozione dell’atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’anno 2023 e per il triennio 2023-2025”;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 2 febbraio 2023, recante “Approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’anno 2023”;

ACQUISITO il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, espresso con nota del 23 dicembre 2024;

SENTITO il Ministro della salute con nota del 22 novembre 2024;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del....

VISTA la notifica di cui alla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione alla Commissione europea nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, effettuata con nota del ...;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del ..., ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

adotta

il seguente regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Oggetto e finalità)*

1. Il presente regolamento reca, ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, misure di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo.

2. Il presente regolamento, in attuazione dei principi e delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, allo scopo di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Art. 2

(Definizioni e prescrizioni generali)

1. Agli effetti del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 183, comma 1, e 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:

- a) «lavori»: le attività volte alla realizzazione di un'opera, comprese le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, rimozione, livellamento, dragaggio, ristrutturazione, restauro e manutenzione, nonché le attività di sfangamento e sghiaimento degli invasi, gli interventi di risezionamento degli alvei dei corsi d'acqua naturali e artificiali per ragioni di sicurezza idraulica, il ripristino di reti e servizi, e gli scavi per indagini archeologiche, geologiche e geotecniche;
- b) «suolo»: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;
- c) «terre e rocce da scavo»: il suolo, il materiale roccioso e i sedimenti escavati derivanti da lavori, inclusi i residui di lavorazione di materiali lapidei non contenenti sostanze pericolose;
- d) «autorità competente»: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo o, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale ovvero ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- e) «caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo»: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento;
- f) «piano di utilizzo»: il documento progettuale nel quale il proponente riporta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo;
- g) «dichiarazione di consegna all'utilizzo»: la dichiarazione con la quale il proponente, l'esecutore ovvero il produttore, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestano l'avvenuta consegna delle terre e rocce da scavo all'utilizzatore individuato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24;
- h) «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alle condizioni geologiche, geomorfologiche e pedologiche specifiche del territorio stesso;
- i) «sito»: area cantierata, geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee) e caratterizzata da contiguità territoriale, in cui la gestione operativa dei materiali non interessa la pubblica viabilità aperta al traffico;
- l) «sito di produzione»: il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo;
- m) «sito di destinazione»: il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto saranno utilizzate;

- n) «sito di deposito intermedio»: il sito, anche diverso dal sito di produzione e di destinazione, in cui le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;
- o) «normale pratica industriale»: le operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo al fine di migliorarne le caratteristiche merceologiche e renderne l'utilizzo maggiormente produttivo ed efficace dal punto di vista tecnico, in conformità ai criteri stabiliti dal progetto, e fermi restando il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale che il materiale deve possedere prima del trattamento;
- p) «proponente»: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;
- q) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'articolo 18;
- r) «produttore»: il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24;
- s) «ciclo produttivo di destinazione»: il processo produttivo nel quale le terre e rocce da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in sostituzione del materiale di cava;
- t) «cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di opere o attività soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- u) «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di opere o attività soggette a procedure di VIA o AIA di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- v) «cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di opere o attività non soggette a procedure di VIA o AIA di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- z) «sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- aa) «opera»: il risultato di un insieme di interventi edilizi, di genio civile e portuali, compresa la costruzione e manutenzione di infrastrutture a rete e altro tipo di infrastrutture, nonché di ingegneria naturalistica e di difesa e di presidio ambientale, inclusa la gestione degli invasi limitatamente alle attività di sfangamento e sghiaiamamento e gli interventi di risezionamento degli alvei dei corsi d'acqua per sicurezza idraulica, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica, a esclusione degli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e operativa di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- bb) «sedimenti»: le frazioni granulometriche escavate negli alvei sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrografico, come definito all'articolo 54, comma 1, lettera q) del decreto legislativo n. 152 del 2006, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera;
- cc) «cantiere di micro-dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seicento metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso opere o attività soggette a VIA o AIA di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- dd) «cantiere puntuale»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità inferiori o uguali a venti metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, e da riutilizzare direttamente nel sito di produzione;
- ee) «utilizzatore»: il soggetto che utilizza le terre e rocce da scavo come sottoprodotto, in sostituzione del materiale di cava o in un ciclo produttivo;

ff) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»: la dichiarazione con la quale l'utilizzatore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti;

gg) «piano di gestione delle terre e rocce da scavo»: il documento progettuale che il proponente può presentare in via preliminare ai sensi dell'articolo 10, comma 2, recante gli elementi di cui all'allegato 11.

2. Il presente regolamento si applica anche alle terre e rocce da scavo che contengono calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per scavo meccanizzato o tradizionale, purché non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 per la specifica destinazione d'uso.

3. Il presente regolamento si applica anche nei casi di utilizzo a terra di sedimenti marini escavati a condizione che la concentrazione dei cloruri nell'eluato ottenuto dai suddetti materiali prima della relativa collocazione nel sito di destinazione finale non sia superiore alla concentrazione dei cloruri nell'eluato derivante dai suoli del sito di destinazione finale. La concentrazione dei cloruri nell'eluato è rilevata tramite il *test* di cessione effettuato ai sensi della normativa vigente. L'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente valuta la sussistenza della condizione di cui al presente comma nell'ambito del parere di cui all'articolo 4, comma 6.

Art. 3

(Esclusioni dal campo di applicazione)

1. Il presente regolamento non si applica ai conferimenti di terre e rocce da scavo in mare o in ambiti a esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, disciplinati dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché agli spostamenti di sedimenti all'interno degli invasi artificiali o dagli invasi artificiali nei corpi idrici a valle, comprese le operazioni di spurgo e fluitazione tramite gli organi di scarico, derivazione o *by-pass* delle dighe, disciplinati ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

TITOLO II

TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

Capo I – Disposizioni comuni

Art. 4

(Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti)

1. In attuazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il presente Capo stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni, in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di micro-dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, nonché le disposizioni comuni a esse applicabili. Il presente Capo definisce, altresì, le procedure per garantire che la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute e senza recare pregiudizio all'ambiente.

2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1 sono qualificate come sottoprodotti quando soddisfano i seguenti requisiti:

a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

b) il loro utilizzo è conforme al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24, e si realizza:

- 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
 - c) sono idonee a essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV o dal Capo V del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).
3. Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del venti per cento in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto, sono sottoposte al *test* di cessione, effettuato secondo le metodiche e nel rispetto dei limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero», a esclusione del parametro amianto.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, ai fini dell'utilizzo, si applica per il parametro amianto la tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo quanto previsto dall'allegato 4 al presente regolamento. Il parametro amianto è escluso dall'applicazione del *test* di cessione.
5. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 è attestata tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24, nonché della dichiarazione di consegna all'utilizzo o, nel caso in cui il proponente o l'esecutore o il produttore sia anche l'utilizzatore delle terre e rocce da scavo, della dichiarazione di avvenuto utilizzo, in conformità alle previsioni del presente regolamento.
6. In caso di utilizzo a terra dei sedimenti marini escavati, considerata la diversa origine dei materiali, il proponente allega al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 22 il parere dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che, con l'eventuale supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valuta, oltre alla sussistenza della condizione di cui all'articolo 2, comma 3, la necessità di integrazione del *set* analitico di riferimento con ulteriori parametri specifici, in relazione ai quali devono essere indicati anche i limiti di riferimento.

Art. 5 *(Deposito intermedio)*

1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito, nel rispetto delle seguenti lettere:
- a) se la concentrazione di inquinanti nelle terre e rocce da scavo prodotte rientra nei limiti di concentrazione soglia di contaminazione di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, il deposito intermedio può essere realizzato in qualsiasi sito a prescindere dal suo uso di destinazione urbanistica;
 - b) se la concentrazione di inquinanti nei terreni prodotti rientra nei limiti di concentrazione soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, il deposito intermedio può essere realizzato in siti con destinazione d'uso urbanistica commerciale e industriale. In tal caso, il deposito intermedio può essere realizzato anche in siti con destinazione d'uso urbanistica verde, residenziale, agricolo, a condizione che vengano assicurati presidi idonei a evitare criticità ambientali alle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, garantendo la separazione fisica tra i materiali depositati e le matrici sottostanti, nonché a condizione che venga adottata ogni misura necessaria a riservare l'accesso alle aree di deposito ai soli addetti ai lavori;

c) l'ubicazione e la durata del deposito anche in un sito diverso da quello di produzione e di destinazione sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24;

d) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo, delle modifiche ai sensi dell'articolo 16 e delle proroghe ai sensi dell'articolo 17 o della dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24;

e) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui agli articoli 22 e 24 e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;

f) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24 e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24.

2. Il proponente o il produttore può individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24 uno o più siti di deposito intermedio idonei. In caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24, il proponente o il produttore aggiorna il piano o la dichiarazione in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.

3. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nei suoi successivi aggiornamenti o proroghe, o nella dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24 e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti, in conformità alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. È, comunque, fatta salva la qualifica di sottoprodotto per le terre già collocate presso il sito di conferimento e utilizzate in conformità al piano di utilizzo approvato e in corso di validità.

Art. 6 *(Trasporto)*

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7, che sostituisce ogni altra documentazione accompagnatoria prevista dalla normativa vigente in materia di autotrasporto, ferme restando le eventuali autorizzazioni disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

2. La documentazione di cui al comma 1 è predisposta in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito di deposito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, anche in formato digitale, all'autorità di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore siano soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.

3. In caso di trasporto di terre e rocce provenienti da un medesimo sito di produzione effettuato più volte con il medesimo mezzo e verso lo stesso sito di destinazione la documentazione di cui al comma 1, in possesso al proponente, al trasportatore e al destinatario, può essere aggiornata riportando le informazioni di cui alla sezione D "condizioni di trasporto" dell'allegato 7, inerenti a ogni viaggio.

4. Nel caso di esecuzione di dragaggi di fondali marini e portuali ai sensi del presente regolamento, le attività di escavo e di trasporto dei sedimenti sono realizzate in modo da minimizzare la loro risospensione e dispersione.

Art. 7

(Dichiarazione di consegna all'utilizzo e dichiarazione di avvenuto utilizzo)

1. Il rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo avvenuto in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24 è dimostrato ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, o all'articolo 22, comma 1, o all'articolo 24, comma 1, dal proponente, dall'esecutore, dal produttore e dall'utilizzatore secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Fatte salve le previsioni di cui al comma 3, nel caso in cui l'utilizzatore coincida con il proponente, con l'esecutore o con il produttore, la dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, è resa dall'utilizzatore con la trasmissione, a mezzo di posta elettronica certificata, del modulo di cui all'allegato 12, all'autorità competente e alle Agenzie di protezione ambientale competenti per il sito di produzione e per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione. La dichiarazione di avvenuto utilizzo è conservata per tre anni dall'utilizzatore ed è resa disponibile all'autorità di controllo, anche in formato digitale. La dichiarazione di avvenuto utilizzo è resa alle amministrazioni di cui al primo periodo entro i trenta giorni successivi al termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8.
3. Nel caso in cui l'utilizzatore sia diverso dal proponente, dall'esecutore e dal produttore, la dichiarazione di avvenuto utilizzo, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, è resa, mediante trasmissione, a mezzo di posta elettronica certificata, del modulo di cui all'allegato 12, dall'utilizzatore al proponente, all'esecutore o al produttore, all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Copia della dichiarazione di avvenuto utilizzo è conservata per tre anni dal proponente, dall'esecutore o dal produttore, nonché dall'utilizzatore, ed è resa disponibile all'autorità di controllo, anche in formato digitale. La dichiarazione di avvenuto utilizzo è resa dall'utilizzatore entro i quindici giorni successivi al termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8.
4. Nel caso in cui l'utilizzatore sia diverso dal proponente, dall'esecutore e dal produttore, il proponente, l'esecutore o il produttore redigono una dichiarazione di consegna all'utilizzo con le formalità di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La dichiarazione di consegna all'utilizzo è resa all'atto della consegna all'utilizzatore di cui al comma 3, comunicando la validità del piano di utilizzo e la data di produzione delle terre e rocce da scavo. La dichiarazione di consegna è trasmessa ai soggetti di cui al comma 1, a mezzo di posta elettronica certificata, mediante utilizzo del modulo di cui all'allegato 8, entro trenta giorni successivi al termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8. Copia della dichiarazione è conservata per tre anni dal proponente, dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo, anche in formato digitale. La dichiarazione di consegna all'utilizzo riporta inoltre l'indicazione degli utilizzatori e dei siti di destinazione.
5. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti non costituisce utilizzo da realizzarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), numeri 1) e 2).
6. Al fine di accertare il rispetto degli obblighi assunti con le dichiarazioni di cui al presente articolo, si applica l'articolo 31, comma 1.

Art. 8

(Misure in caso di mancato o ritardato adempimento)

1. Nel caso in cui il proponente, il produttore ovvero l'esecutore omettano di rendere entro i termini la dichiarazione di utilizzo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, o la dichiarazione di consegna

all'utilizzo ai sensi dell'articolo 7, comma 4, l'autorità competente comunica al proponente, all'esecutore ovvero al produttore un provvedimento di diffida, concedendo un termine per adempiere non inferiore a trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto.

2. L'omessa dichiarazione entro il termine stabilito dal provvedimento di diffida comporta la cessazione della qualifica come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo alle quali si riferisce il piano di utilizzo o la dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24.

Capo II

Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni

Art. 9

(Ambito di applicazione della disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni)

1. Il presente Capo si applica alla gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), che, sulla base della caratterizzazione ambientale effettuata in conformità agli allegati 1 e 2, soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti dall'allegato 4 per le modalità di utilizzo specifico. Alle opere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il presente Capo si applica nel solo caso in cui la suddetta verifica confermi la necessità di sottoporre il progetto a procedura di VIA.

Art. 10

(Piano di utilizzo)

1. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5, è trasmesso dal proponente all'autorità competente e alle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti del luogo di produzione e del luogo di utilizzo, a mezzo di posta elettronica certificata, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori o quarantacinque giorni prima in caso di progetti rientranti nel PNRR, e comunque prima della conclusione del procedimento.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, in funzione del livello di progettazione e in fase di presentazione dello studio di impatto ambientale (SIA), il proponente può presentare in via preliminare ai soggetti di cui al comma 1 un piano di gestione delle terre e rocce da scavo che contenga almeno gli elementi indicati nell'allegato 11. Il piano di utilizzo elaborato in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, è redatto in conformità alle previsioni del piano di gestione delle terre e rocce da scavo trasmesso per la valutazione, a mezzo di posta elettronica certificata, dal proponente all'autorità competente e alle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti e sottoposto a verifica di ottemperanza.

3. Il piano di utilizzo include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, anche in conformità a quanto previsto nell'allegato 3 con riferimento alla normale pratica industriale.

4. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza della documentazione trasmessa. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di utilizzo, l'autorità competente può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione ricevuta. Nel caso di opere rientranti nel PNRR, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo è ridotto a quindici. Decorso il termine di cui al secondo e al terzo periodo senza che l'autorità competente abbia formulato alcuna richiesta, la documentazione si intende comunque completa.

5. Decorso novanta giorni dalla data di presentazione del piano di utilizzo ovvero dalla eventuale integrazione dello stesso ai sensi del comma 4, il proponente, a condizione che siano soddisfatti i

requisiti previsti dall'articolo 4, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo medesimo, fermo restando ogni ulteriore obbligo previsto dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera. Nel caso di opere rientranti nel PNRR, il termine di novanta giorni di cui al primo periodo è ridotto a quarantacinque.

6. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 è verificata dall'autorità competente sulla base del piano di utilizzo. Per le opere soggette a VIA, l'autorità competente può, in sede di rilascio del provvedimento di VIA, stabilire prescrizioni a integrazione del piano di utilizzo e, ove richiesto dal proponente all'avvio del procedimento di VIA, indicare ulteriori siti di deposito finale per la gestione delle terre e rocce da scavo desunti dalla consultazione al pubblico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

7. L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

8. Al fine di accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo trasmesso ai sensi del comma 1 e degli articoli 16 e 17, in conformità all'allegato 9, si applica l'articolo 31.

9. Nella fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente o ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, di eseguire verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo. In caso di validazione preliminare del piano di utilizzo, il termine di cui al comma 4, secondo periodo, è ridotto della metà e il termine di cui al terzo periodo del medesimo comma è ridotto a dieci giorni.

10. Il proponente, a seguito della trasmissione del piano di utilizzo all'autorità competente, può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente o ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lo svolgimento in via preventiva dei controlli previsti dal comma 8.

11. Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente ai sensi dei commi 8, 9 e 10, nonché quelli derivanti dalle attività svolte dai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, ai sensi dei commi 9 e 10, sono a carico del proponente.

12. In caso di utilizzo a terra di sedimenti marini escavati, il piano di utilizzo si conforma anche alle eventuali prescrizioni contenute, in relazione alle specificità della matrice, nel parere dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente reso, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, entro sessanta giorni dalla richiesta a cura del proponente, da effettuarsi prima della presentazione del piano medesimo. Il parere di cui al primo periodo è allegato al piano di utilizzo.

Art. 11

(Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC)

1. Qualora nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 non superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano medesimo è predisposto e trasmesso ai sensi dell'articolo 10.

2. Nei casi di cui al comma 1, per accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o dell'eventuale integrazione dello stesso, può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di effettuare le occorrenti verifiche, con oneri a carico del proponente. L'autorità competente motiva la richiesta di cui al primo periodo in relazione alla tipologia di area su cui è realizzata l'opera ovvero alla presenza di interventi antropici non sufficientemente indagati. Entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al primo periodo, l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente comunica gli esiti delle verifiche di cui al primo periodo all'autorità

competente; nel caso di opere rientranti nel PNRR, il termine di sessanta giorni è ridotto a quaranta . Il termine di cui al secondo periodo può essere sospeso, una sola volta e per un massimo di sessanta giorni, o quaranta giorni nel caso di opere rientranti nel PNRR, qualora l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente rappresenti l’esigenza di un approfondimento d’indagine in contraddittorio. In caso di inosservanza, da parte dell’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, del termine di cui al secondo periodo, le attività di verifica sono svolte direttamente dall’autorità competente, che accerta la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4 entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto degli elementi istruttori già acquisiti dall’Agenzia medesima.

Art. 12

(Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale)

1. Qualora la realizzazione dell’opera interessi un sito nel quale le terre e rocce da scavo, per fenomeni di origine naturale, presentino concentrazioni dei parametri di cui all’allegato 4 superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta, del decreto n. 152 del 2006, le concentrazioni di tali parametri possono essere assunte pari al valore di fondo naturale esistente. Ai fini di cui al primo periodo, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento delle concentrazioni soglia ai sensi dell’articolo 242 o dell’articolo 245 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e contestualmente presenta all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere. Il piano di indagine, condiviso con la competente Agenzia, è eseguito dal proponente, con oneri a proprio carico, con la supervisione dell’Agenzia entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente relativi all’area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l’area oggetto di indagine, l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente definisce i valori di fondo naturale. Il proponente predispose il piano di utilizzo sulla base dei valori di fondo definiti dall’Agenzia.

2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1 sono utilizzabili nell’ambito del sito di produzione o in un sito diverso a condizione che tale ultimo sito presenti valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe in termini di concentrazione per ciascuno dei parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. La predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avvengono ai sensi dell’articolo 10.

3. Gli esiti delle analisi eseguite dalle Agenzie per la protezione ambientale o dalle medesime validate, relativi ai valori di fondo naturale, sono resi disponibili e periodicamente aggiornati sul sito del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) a cura di ISPRA. Ai fini di cui al primo periodo, le Agenzie per la protezione ambientale comunicano a ISPRA, entro il 30 aprile di ogni anno, gli aggiornamenti relativi ai valori di fondo individuati.

Art. 13

(Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di procedimento di bonifica)

1. Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di procedimento di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all’articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, su richiesta e con oneri a carico del proponente, i requisiti di qualità ambientale di cui all’articolo 4 del presente regolamento, riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione, sono trasmessi dal proponente all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente per la validazione dei dati. L’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei dati, comunica al proponente se per le terre e rocce da

scavo i valori riscontrati, in relazione ai parametri pertinenti al procedimento di bonifica, non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto n 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione, da indicarsi nel piano di utilizzo. Nel caso in cui i valori riscontrati non superino le concentrazioni soglia, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità previste all'articolo 10.

Art. 14

(Controllo equipollente)

1. Nel caso in cui l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente non esegua le attività previste dagli articoli 12, 13 e 21, comma 3, entro i termini ivi indicati, le suddette attività possono, su richiesta e con oneri a carico del proponente, essere eseguite anche da altre amministrazioni o soggetti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti.
2. Ai fini del comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, è predisposto l'elenco delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dei soggetti pubblici che svolgono attività tecnico-scientifica in materia ambientale o sanitaria, dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, e sono approvate le tabelle recanti le tariffe che i proponenti corrispondono a titolo di corrispettivo delle prestazioni richieste.

Art. 15

(Efficacia del piano di utilizzo)

1. Nel piano di utilizzo è indicata la durata del piano stesso. Salvo deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori avviene entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo.
2. Allo scadere dei termini di cui al comma 1, primo e secondo periodo, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo incluse nel piano di utilizzo, con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti ai sensi del titolo III del presente regolamento e della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4 comporta la perdita della qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo incluse nel piano di utilizzo e conseguentemente l'obbligo di gestire le medesime come rifiuto ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. Il piano di utilizzo è conservato, anche in formato digitale, presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo e presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, per cinque anni a decorrere dalla data di redazione dello stesso, nonché reso disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo. Copia di tale documentazione è conservata anche dall'autorità competente.

Art. 16

(Aggiornamento del piano di utilizzo)

1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, indicati nel piano di utilizzo, il

proponente o l'esecutore aggiorna il piano di utilizzo e lo trasmette a mezzo di posta elettronica certificata ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza della documentazione presentata e, entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di utilizzo aggiornato, può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni della documentazione. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.

2. Costituisce modifica sostanziale ai sensi del comma 1:

- a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al venti per cento delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;
- b) la destinazione delle terre e rocce da scavo a un sito di destinazione o a un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;
- c) la modifica delle tecnologie di scavo.

Le modifiche sostanziali del piano di utilizzo non costituiscono di per sé modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La destinazione delle terre e rocce da scavo a un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo non costituisce modifica sostanziale ed è comunicata a mezzo di posta elettronica certificata dal proponente ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, entro quindici giorni dall'inizio del conferimento al deposito intermedio.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), il piano di utilizzo è aggiornato entro quindici giorni dal momento in cui è intervenuta la variazione. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, cessa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo eccedenti il volume del piano originario sono gestite in conformità al piano di utilizzo aggiornato.

5. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), decorsi trenta giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate e gestite in modo conforme al piano di utilizzo aggiornato.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), decorsi trenta giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, possono essere applicate le tecnologie di scavo previste dal piano di utilizzo aggiornato.

7. La procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche di cui al comma 2, lettera b), può essere effettuata per un massimo di due volte, fatte salve eventuali deroghe concesse dall'autorità competente in ragione di circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili comprovate dal proponente.

Art. 17

(Proroga del piano di utilizzo e accertamenti sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato)

1. I termini di cui all'articolo 15, comma 1, primo e secondo periodo, possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di due anni in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dall'autorità competente su istanza motivata del proponente, in ragione dell'entità o della complessità delle opere da realizzare. Ai fini di cui al primo periodo, il proponente, entro la scadenza dei termini di cui all'articolo 15, comma 1, primo e secondo periodo, trasmette a mezzo di posta elettronica certificata all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente una comunicazione con l'indicazione del nuovo termine e delle motivazioni a giustificazione della proroga.

2. Nel caso di aggiornamento o proroga del piano di utilizzo, l'autorità competente, qualora accerti l'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 o della motivazione richiesta dal comma 1 o

dall'articolo 16, comma 7, dispone con provvedimento motivato il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, l'autorità competente può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di effettuare, entro trenta giorni, le necessarie verifiche ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

Art. 18

(Attuazione del piano di utilizzo)

1. Prima dell'inizio dei lavori di scavo, il proponente comunica, a mezzo di posta elettronica certificata, ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, i dati identificativi dell'esecutore del piano di utilizzo e dell'utilizzatore.
2. A partire dalla data di effettuazione della comunicazione di cui al comma 1, l'esecutore del piano di utilizzo è tenuto a rispettare il piano medesimo ed è responsabile della sua attuazione.
3. L'esecutore del piano di utilizzo redige la modulistica di cui agli allegati 6 e 7 necessaria a garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti.

Art. 19

(Gestione dei dati)

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del suolo su scala nazionale, i soggetti proponenti comunicano a ISPRA i dati dei piani di utilizzo, onde consentire la realizzazione e l'aggiornamento della cartografia, consultabile sul sito *web* dell'Istituto medesimo, rappresentativa dei punti di campionamento e dei relativi valori delle concentrazioni dei parametri indagati. La comunicazione è inviata anche alla regione o provincia autonoma e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
2. ISPRA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio sito *web* un disciplinare tecnico per definire gli *standard* delle informazioni e le modalità di trasmissione delle stesse.

Art. 20

(Disciplina dei costi sostenuti dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta di ISPRA, da formulare entro tre mesi dalla medesima data, adotta, con proprio decreto, il tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente ai sensi del presente regolamento.

Capo III

Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni

Art. 21

(Ambito di applicazione della disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'articolo 4, il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche

delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e che le terre e rocce da scavo che contengono materiale di riporto non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale. La caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo è effettuata in conformità agli allegati 2 e 4.

2. Le disposizioni del presente Capo si applicano altresì alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t) utilizzate nel corso di processi di produzione industriale, in sostituzione dei materiali di cava, alle condizioni di cui all'allegato 4.

3. Nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale sono superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, i valori di fondo naturale sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di contaminazione. A tal fine, i valori di fondo da assumere sono definiti con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1, e, in tal caso, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è possibile nel rispetto delle condizioni indicate all'articolo 12, comma 2.

4. Qualora il sito di produzione delle terre e rocce da scavo ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta e con oneri a carico del produttore, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4 sono trasmessi dal proponente all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente per la validazione dei dati, secondo le modalità definite dall'articolo 13. L'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla trasmissione dei dati a mezzo di posta elettronica certificata, comunica al produttore se per le terre e rocce da scavo i parametri e i composti pertinenti al procedimento di bonifica non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione, affinché siano indicati nella dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24.

Art. 22

(Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni)

1. La sussistenza delle condizioni previste all'articolo 4 è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con la trasmissione, a mezzo di posta elettronica certificata, almeno quindici giorni prima della data di inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all'allegato 6 al comune del luogo di produzione, al comune del luogo di utilizzo, qualora diverso da quello di produzione, e alle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti. Nella dichiarazione di cui al primo periodo il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate a essere utilizzate preveda un termine di esecuzione superiore.

2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1 sostituisce il piano di utilizzo.

3. Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette a mezzo di posta elettronica certificata agli enti di cui al medesimo comma 1. Decorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione medesima. Costituiscono modifiche sostanziali quelle di cui all'articolo 16, comma 2. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, imprevedute o imprevedibili.

4. La destinazione delle terre e rocce da scavo a un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nella dichiarazione di cui al comma 1 non costituisce modifica sostanziale e deve essere comunicata dal proponente agli enti di cui al comma 1 entro dieci giorni dalla data di inizio del conferimento al deposito intermedio.
5. I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta per la durata massima di dodici mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, imprevedute o imprevedibili, salvo deroghe autorizzate dall'autorità competente su istanza motivata del proponente. A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione di cui al comma 1, comunica agli enti di cui al medesimo comma il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.
6. Le attività di scavo e di utilizzo sono effettuate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
7. In caso di utilizzo a terra di sedimenti marini escavati, la dichiarazione di cui al comma 1 si conforma anche alle eventuali prescrizioni contenute, in relazione alle specificità della matrice, nel parere dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, reso, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, entro sessanta giorni dalla richiesta a cura del proponente, da effettuarsi prima della presentazione della dichiarazione medesima. Il parere di cui al primo periodo è allegato alla dichiarazione di cui al comma 1.
8. Al fine di accertare il rispetto degli obblighi assunti con la dichiarazione di cui al comma 1, si applica l'articolo 31.
9. Gli enti destinatari della trasmissione di cui al comma 1, qualora accertino l'assenza dei requisiti di cui all'articolo 4, o delle circostanze sopravvenute, imprevedute o imprevedibili di cui ai commi 3 e 5, dispongono il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.
10. La consegna all'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità alla dichiarazione di cui al presente articolo è attestato ai soggetti di cui al comma 1 mediante la dichiarazione di consegna all'utilizzo o, nel caso in cui il proponente o l'esecutore o il produttore sia anche l'utilizzatore delle terre e rocce da scavo, della dichiarazione di avvenuto utilizzo.

Capo IV

Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di micro-dimensioni

Art. 23

(Ambito di applicazione della disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di micro-dimensioni)

1. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di micro-dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc), sono qualificate sottoprodotti a condizione che rispettino i requisiti di cui all'articolo 4, nonché i requisiti ambientali indicati all'articolo 21. La caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo è effettuata in conformità agli allegati 2 e 4.

Art. 24

(Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di micro-dimensioni)

1. Il produttore attesta il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 23 mediante dichiarazione resa al comune del luogo di produzione, al comune del luogo di utilizzo, qualora diverso da quello di produzione, e alle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con la trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima della data di inizio dell'attività, del modulo di cui all'allegato 6 precisando le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo che non possono

comunque superare dodici mesi dalla data di produzione delle quantità destinate all'utilizzo, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato a essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore

2. Le attività di scavo e di utilizzo sono effettuate in conformità anche alla vigente disciplina urbanistica e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

3. Al fine di accertare il rispetto degli obblighi assunti con la dichiarazione di cui al comma 1, si applica l'articolo 31.

4. La consegna all'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità alla dichiarazione di cui al presente articolo è attestata mediante la dichiarazione di consegna all'utilizzo o, nel caso in cui il proponente o l'esecutore o il produttore sia anche l'utilizzatore delle terre e rocce da scavo, mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo, da trasmettere ai soggetti di cui al comma 1.

Capo V

Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA

Art. 25

(Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA)

1. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v), sono qualificate sottoprodotti a condizione che rispettino i requisiti di cui all'articolo 4, nonché i requisiti ambientali di cui all'articolo 21. Il produttore attesta il rispetto dei requisiti richiesti mediante la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 22 secondo le procedure e le modalità indicate negli articoli 21 e 22.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE COME RIFIUTI

Art. 26

(Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti)

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03* il deposito temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 152 del 2006, si effettua, attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione, includendo, per le infrastrutture a rete, anche il luogo di produzione ai sensi dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento;

b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:

1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso, il deposito temporaneo non può avere durata superiore a un anno;

c) il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;

d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonché la

protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

TITOLO IV

TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI

Art. 27

(Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina sui rifiuti)

1. Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2012, la non contaminazione è verificata ai sensi degli allegati 2 e 4 del presente regolamento.

2. Le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri puntuali di cui all'articolo 2, lettera dd), possono essere direttamente riutilizzate nel sito di produzione senza preventiva caratterizzazione. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, lettera dd), deve essere riscontrabile dalla documentazione di esecuzione dei lavori inviata all'autorità competente. Sono esclusi i siti oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e gli scavi realizzati al fine della rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 1, le terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, possono essere riutilizzate esclusivamente nel sito di produzione sotto diretto controllo delle autorità competenti. Ai fini di cui al primo periodo, il produttore ne dà immediata comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale e all'azienda sanitaria territorialmente competenti, presentando apposito progetto di riutilizzo. Gli organismi di controllo sopra individuati effettuano le necessarie verifiche e assicurano il rispetto delle condizioni di cui al primo periodo.

4. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere sottoposte a VIA, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura del SIA, attraverso la presentazione di un «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» che contenga:

- a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;
- b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);
- c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:
 - 1) numero e caratteristiche dei punti di indagine;
 - 2) numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
 - 3) parametri da determinare;
 - d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;
 - e) modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.

5. In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» di cui al comma 4, il proponente o l'esecutore:

- a) effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione

al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;

b) redige, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, un apposito progetto in cui sono definite:

- 1) le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
- 2) la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
- 3) la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
- 4) la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

6. Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 4 sono trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori.

7. Qualora, in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, non venga accertata l'idoneità delle terre e rocce da scavo all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le medesime sono gestite come rifiuti ai sensi della parte quarta dello stesso decreto.

TITOLO V

TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI PROCEDIMENTO DI BONIFICA

Art. 28

(Attività di scavo)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, per le attività di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si applicano le seguenti disposizioni:

a) nella realizzazione degli scavi è analizzato un numero significativo di campioni di suolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. Il piano di dettaglio, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo specifiche prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente può utilizzare i dati di caratterizzazione disponibili concordemente con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette a mezzo di posta elettronica certificata agli enti interessati il piano operativo degli interventi previsti e un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;

b) le attività di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi del titolo V della parte quarta e della parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e di sicurezza dei lavoratori. È altresì adottata ogni precauzione necessaria a evitare l'incremento dei livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate, ivi comprese le acque sotterranee, anche in presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 29

(Utilizzo nel sito)

1. L'utilizzo delle terre e rocce prodotte dalle attività di scavo di cui all'articolo 28 all'interno di un sito oggetto di bonifica è sempre consentito a condizione che sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione per la specifica destinazione d'uso o ai valori di fondo

naturale. Nel caso in cui l'utilizzo delle terre e rocce da scavo sia inserito all'interno di un progetto di bonifica approvato, si applica quanto previsto dall'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Le terre e rocce da scavo non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere utilizzate nello stesso sito alle seguenti condizioni:

a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242, o 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzate nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio. Non è consentito l'impiego di terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di rischio in sub-aree nelle quali è stato accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione;

b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni d'uso indicate all'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio da parte dell'autorità competente.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30

(Disciplina transitorie e disposizioni finali)

1. I piani di utilizzo già approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente. Resta fermo che i materiali rientranti nell'ambito della definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), utilizzati e gestiti in conformità ai piani di utilizzo approvati ai sensi della normativa previgente sono considerati a ogni effetto sottoprodotti.

2. In relazione ai piani di utilizzo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia in corso la procedura di approvazione ai sensi della normativa previgente, i proponenti hanno la facoltà di presentare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il piano di utilizzo, l'aggiornamento di cui all'articolo 16 o la dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24 ai sensi delle disposizioni del presente regolamento. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR e del PNC, in relazione ai piani di utilizzo già approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, afferenti a progetti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, i proponenti hanno la facoltà di optare per l'applicazione della disciplina di cui al presente regolamento, previo invio all'autorità competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di apposita attestazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. All'attestazione di cui al secondo periodo è allegato il piano di utilizzo modificato, recante puntuale evidenza, al fine di garantire le attività di controllo da parte degli enti competenti, delle modifiche resesi necessarie ad assicurare la conformità del piano medesimo alle disposizioni del presente regolamento.

3. L'articolo 27 si applica, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Conservano validità le autorizzazioni all'utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo rilasciate in approvazione dei progetti di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. Le somme corrisposte dai proponenti o dai produttori per la copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni rese dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente nonché dagli organi dell'amministrazione pubblica o dai soggetti pubblici di cui all'articolo 14, dotati di

qualificazione e capacità tecnica equipollente, in relazione alle attività di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 17, comma 2, 21 e 31, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti le somme versate per la copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 17, comma 2, 21 e 31.

6. Le modifiche agli allegati sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ISPRA e dell'ISS.

Art. 31

(Controlli e ispezioni)

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente effettua, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e, con riferimento alle disposizioni del Titolo II, degli obblighi assunti con il piano di utilizzo o con la dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24 ovvero nella dichiarazione di consegna all'utilizzo o, nel caso in cui il proponente o l'esecutore o il produttore sia anche l'utilizzatore delle terre e rocce da scavo, della dichiarazione di avvenuto utilizzo.

2. Al fine di accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo ovvero con la dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24, i controlli sono effettuati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente secondo una programmazione annuale e sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

3. L'onere economico derivante dallo svolgimento delle attività di controllo è a carico, nei casi di cui all'articolo 10, del proponente e, nei casi di cui agli articoli 22 e 24, del produttore.

Art. 32

(Clausola di riconoscimento reciproco)

1. Il presente regolamento non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo SEE, purché le stesse garantiscano livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.

2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, l'autorità competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 33

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe previste dal presente regolamento.

Art. 34

(Abrogazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto-legge n. 13 del 2023, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- a) l'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- b) il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

IL MINISTRO

ALLEGATO 1 - CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (ARTICOLO 9)

La caratterizzazione ambientale è svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo ed è inserita nella progettazione dell'opera.

La caratterizzazione ambientale è svolta dal proponente, a sue spese, in fase progettuale e, comunque, prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4.

La caratterizzazione ambientale presenta un grado di approfondimento conoscitivo almeno pari a quello del livello progettuale soggetto all'espletamento della procedura di approvazione dell'opera e nella caratterizzazione ambientale sono esplicitate le informazioni necessarie, estrapolate anche da accertamenti documentali, per poter valutare la caratterizzazione stessa producendo i documenti di cui all'allegato 5.

Nel caso in cui si preveda il ricorso a metodologie di scavo che non determinano un rischio di contaminazione per l'ambiente, il piano di utilizzo può prevedere che, salva diversa determinazione dell'autorità competente, non sia necessario ripetere la caratterizzazione ambientale durante l'esecuzione dell'opera.

Qualora, già in fase progettuale, si ravvisi la necessità di effettuare una caratterizzazione ambientale in corso d'opera, il piano di utilizzo indica le modalità di esecuzione secondo le indicazioni di cui all'allegato 9.

La caratterizzazione ambientale in corso d'opera è eseguita a cura dell'esecutore, nel rispetto di quanto riportato nell'allegato 9, Parte A.

ALLEGATO 2 - PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE (ARTICOLO 9, 21, 23, 27)

Le procedure di campionamento sono illustrate nel piano di utilizzo.

Per i sedimenti marini, lagunari e di acque interne, inclusi gli invasi artificiali, da escavare in applicazione al presente regolamento, il campionamento è eseguito ai sensi della normativa vigente per la movimentazione dei sedimenti negli specifici ambiti legati all'esecuzione dell'opera, laddove esistente. Per i sedimenti movimentati in ambiti per i quali non esiste una normativa di riferimento, le procedure di campionamento sono indicate dal proponente previa acquisizione del parere dell'Agenzia di protezione ambientale, che può avvalersi del supporto di ISPRA. Il parere di cui al terzo periodo è allegato al piano di utilizzo.

La caratterizzazione ambientale è eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) e, in subordine, con sondaggi a carotaggio.

La densità dei punti di indagine nonché la loro ubicazione sono basate su un modello concettuale preliminare delle aree (campionamento ragionato) o sulla base di indagini di tipo statistico (campionamento sistematico su griglia o casuale).

Nel caso in cui si proceda con una disposizione a griglia, il lato di ogni maglia può variare da 10 a 100 m a seconda del tipo e delle dimensioni del sito oggetto dello scavo.

I punti d'indagine possono essere localizzati in corrispondenza dei nodi della griglia (ubicazione sistematica) oppure all'interno di ogni maglia in posizione opportuna (ubicazione sistematica causale).

Il numero di punti d'indagine per i cantieri di grandi dimensioni e per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA non può essere inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area d'intervento, è aumentato secondo i criteri minimi riportati nella tabella seguente.

Dimensione dell'area	Punti di prelievo
Inferiore a 2.500 metri quadri	3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri
Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri

Tabella 2.1

Il numero minimo di campioni per i cantieri di piccole dimensioni e per i cantieri di micro-dimensioni non può essere inferiore a uno e, in base alle dimensioni dell'area d'intervento o al volume di scavo, è aumentato secondo i criteri minimi riportati nella tabella seguente.

	Area di scavo	Volume di scavo	Numero minimo di campioni
A	≤ 1000 mq	< 3000 mc	1
B	≤ 1000 mq	3000mc ÷ 6000 mc	2
C	1000 mq ÷ 2500 mq	< 3000 mc	2
D	1000 mq ÷ 2500 mq	3000mc ÷ 6000 mc	4
E	>2500 mq	< 6000 mc	vedi tabella 2.1

Tabella 2.2

Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il campionamento è effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari in caso di studio di fattibilità o di progetto di fattibilità tecnica ed economica, salva diversa previsione del piano di utilizzo, determinata da particolari situazioni locali, quali la tipologia di attività antropiche svolte nel sito; in ogni caso è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazione è effettuata prevedendo almeno un sondaggio e, comunque, un sondaggio indicativamente ogni 1000 metri lineari di tracciato ovvero ogni 5.000 metri lineari in caso di studio di fattibilità o di progetto di fattibilità tecnica ed economica, con prelievo, alla quota di scavo, di tre incrementi per sondaggio, a formare il campione rappresentativo; in ogni caso è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

La profondità d'indagine è determinata in base alle profondità previste degli scavi. I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche sono almeno:

- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- campione 2: nella zona di fondo scavo;
- campione 3: nella zona intermedia tra i due.

Per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche sono almeno due: uno nel primo metro di scavo e uno nella restante parte. In caso di scavi entro il metro, sarà prelevato un unico campione.

Qualora si preveda, in funzione della profondità da raggiungere, una considerevole diversificazione delle terre e rocce da scavo da campionare e si renda necessario tenere separati i vari strati al fine del loro riutilizzo, può essere adottata la metodologia di campionamento casuale stratificato, in grado di garantire una rappresentatività della variazione della qualità del suolo sia in senso orizzontale che verticale.

In genere i campioni volti all'individuazione dei requisiti ambientali delle terre e rocce da scavo sono prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati.

Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività media, si prospettano le seguenti casistiche:

- campione composito di fondo scavo;
- campione composito su singola parete o campioni compositi su più pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali.

Nel caso di sondaggi a carotaggio il campione è composto da più spezzoni di carota rappresentativi dell'orizzonte individuato al fine di considerare una rappresentatività media.

I campioni volti all'individuazione di eventuali contaminazioni ambientali (come nel caso di evidenze organolettiche) sono prelevati con il criterio puntuale.

Qualora si riscontri la presenza di materiale di riporto, non essendo nota l'origine dei materiali inerti che lo costituiscono, la caratterizzazione ambientale, prevede:

- l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai materiali di riporto, data la possibile eterogeneità verticale ed orizzontale degli stessi;
- la valutazione della percentuale in peso degli elementi di origine antropica.

ALLEGATO 3 - NORMALE PRATICA INDUSTRIALE (ARTICOLO 2, CO. 1, LET. O)

La normale pratica industriale comprende esclusivamente i trattamenti effettuati al fine di migliorare le caratteristiche merceologiche del residuo e renderne l'utilizzo maggiormente produttivo ed efficace dal punto di vista tecnico. La normale pratica industriale può includere tutte le fasi che un processo prevedrebbe per la materia prima che il sottoprodotto andrebbe a sostituire. Non costituisce normale pratica industriale un trattamento che richieda l'installazione di specifiche infrastrutture operative in grado di generare impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute.

Tra le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, sono comprese anche le seguenti:

- la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici; tale selezione può avvenire anche mediante l'ausilio di impianti meccanici di vagliatura;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stabilizzazione a calce o cemento al solo fine di migliorarne le caratteristiche costruttive e senza modificare i requisiti ambientali e sanitari del materiale se è dimostrato che lo stesso soddisfa a priori i requisiti di qualità ambientale previsti dall'articolo 4.
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, o per raggiungere l'umidità e il grado di salinità ottimali, nonché per favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.

ALLEGATO 4 - PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE E ACCERTAMENTO DELLE QUALITA' AMBIENTALI (ARTICOLO 4, 27)

Le procedure di caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) sono riportate di seguito.

I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo sono privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio sono condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione è determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm). In caso di terre e rocce provenienti da scavi di sbancamento in roccia massiva, ai fini della verifica del rispetto dei requisiti ambientali di cui all'articolo 4 del presente regolamento, la caratterizzazione ambientale è eseguita previa porfirizzazione dell'intero campione solo nell'impossibilità, anche in corso d'opera, di prelevare campioni da sottoporre ad analisi secondo le specifiche di cui al precedente comma.

Il set di parametri analitici da ricercare è definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera. Il set analitico minimale da considerare è quello riportato in Tabella 4.1, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare deve essere modificata ed estesa in considerazione delle attività antropiche pregresse e, nel caso dei sedimenti, anche ai parametri di caratterizzazione previsti dalla normativa vigente per la movimentazione dei sedimenti negli specifici ambiti legati all'esecuzione dell'opera, laddove esistente: ambiti marino costieri, lagunari, di acque interne inclusi invasi artificiali. Per i sedimenti movimentati in ambiti per i quali non esiste una normativa di riferimento, i parametri di caratterizzazione saranno selezionati dal proponente previo parere dell'Agenzia di protezione ambientale che potrà avvalersi del supporto di ISPRA.

Fatta salva la ricerca dei parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera, nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo superiore a 6.000 metri cubi, non è richiesto che, nella totalità dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni delle terre e rocce da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze di Tabella 4.1. Il proponente nel piano di utilizzo di cui all'allegato 5, potrà selezionare, tra le sostanze della Tabella 4.1, le «sostanze indicatrici», mentre, per i sedimenti potrà selezionare i parametri indicatori previo parere dell'Agenzia di protezione ambientale che potrà avvalersi del supporto di ISPRA, tra quelli previsti dalla normativa vigente per la movimentazione dei sedimenti. Ciò consente: di definire in maniera esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del presente regolamento e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

Tabella 4.1 - Set analitico minimale

Arsenico
Cadmio
Cobalto
Nichel
Piombo
Rame
Zinco

Mercurio
Idrocarburi C>12
Cromo totale
Cromo VI
Amianto
BTEX (*)
IPA (*)
(*) Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi fino a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato V alla parte quarta titolo V del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i> .

I risultati delle analisi sui campioni sono confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica.

Le analisi chimico-fisiche sono condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute per tutto il territorio nazionale, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite. Nell'impossibilità di raggiungere tali limiti di quantificazione sono utilizzate le migliori metodologie analitiche ufficialmente riconosciute per tutto il territorio nazionale che presentino un limite di quantificazione il più prossimo ai valori di cui sopra.

Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 184-*bis*, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno delle terre e rocce da scavo, sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali.

Qualora per consentire le operazioni di scavo sia previsto l'utilizzo di additivi che contengono sostanze inquinanti non comprese nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, il soggetto proponente fornisce all'ISS e all'ISPRA la documentazione tecnica necessaria a valutare il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, conformemente alle seguenti prescrizioni.

- A. La documentazione contiene una caratterizzazione di pericolo del prodotto utilizzato, tale da prendere in considerazione le sostanze componenti, la loro classificazione di pericolo per l'ambiente secondo quanto riportato nella banca dati ECHA e la concentrazione massima nella miscela/prodotto. A tal fine, per ciascuna sostanza contenuta nel prodotto è presa in considerazione la classificazione di pericolo più restrittiva tra quelle riportate nella SDS del prodotto o nella banca dati ECHA. Per le sostanze classificate pericolose per l'ambiente acquatico si verifica se per le destinazioni in siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale le concentrazioni siano inferiori al "valore soglia" di cui all'articolo 11 del regolamento CE 1272/2008 e al "limite di concentrazione" di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento

per la destinazione in siti ad uso commerciale e industriale. Nel caso in cui nel prodotto siano presenti sostanze non classificate ai sensi del regolamento CE 1272/2008 (CLP), sono eseguite le prove ecotossicologiche sul prodotto puro secondo i criteri stabiliti dal medesimo regolamento a meno che non si dimostri ragionevolmente che la presenza di tale/i sostanza/e non superi il valore soglia di cui all'articolo 11 del regolamento sopracitato. Ai fini di quanto alla presente lettera le informazioni richieste possono essere desunte da studi sperimentali già eseguiti e disponibili in letteratura.

- B. La documentazione include una verifica della tossicità di campioni rappresentativi di terre e rocce da scavo trattati con gli additivi (condizionati) individuati per l'esecuzione delle fasi di scavo. Ai fini cautelativi, i parametri di condizionamento delle terre e rocce da scavo prendono in considerazione le condizioni più critiche prevedibili in fase di scavo. I saggi ecotossicologici sono eseguiti sia su specie acquatiche che terrestri. I saggi e i metodi di preparazione dei campioni di suolo fanno riferimento a norme riconosciute a livello nazionale ed internazionale (UNI, EN, ISO). Per la preparazione di eluati da sottoporre a successivi saggi ecotossicologici è opportuno far riferimento alla norma tecnica ISO 18772 *Soil quality — Guidance on leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soils and soil materials* ed alle norme tecniche ad essa correlate, in particolare quelle della serie ISO/TS 21268. Sugli eluati sono eseguiti i seguenti saggi ecotossicologici: (i) UNI EN ISO 8692. Qualità dell'acqua – Prova di inibizione della crescita di alghe d'acqua dolce per mezzo di alghe verdi. In alternativa potrà essere eseguito il saggio di cui alla norma tecnica EN ISO 20227. *Water quality - Determination of the growth inhibition effects of waste waters, natural waters and chemicals on the duckweed Spirodela polyrhiza - Method using a stock culture independent microbiotest*; (ii) UNI EN ISO 6341. Qualità dell'acqua – Determinazione dell'inibizione della mobilità di *Daphnia magna* Straus (Cladocera, Crustacea) – Prova di tossicità acuta; (iii) UNI EN ISO 11348-3. Qualità dell'acqua - Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di *Vibrio fischeri* (prova su batteri luminescenti) - Parte 3: Metodo con batteri liofilizzati.

Sul campione solido è eseguito il seguente saggio: 1. UNI EN ISO 11269 – 2 *Soil quality. Determination of effects of pollutants on soil flora. Part 2: effects of contaminated soil on the emergence and early growth of higher plants.* .. In alternativa potrà essere eseguito il saggio di cui alla norma tecnica ISO 18763 *Soil quality — Determination of the toxic effects of pollutants on germination and early growth of higher plants.*

- C. La documentazione contiene inoltre: i) una caratterizzazione ecotossicologica effettuata sul prodotto "puro", condotta con saggi ecotossicologici eseguiti tenendo a riferimento quanto previsto dalla tabella 4.1.0 del regolamento CE 1272/2008; ii) la descrizione delle modalità con cui sono stati individuati i campioni di terre e rocce da scavo rappresentativi dei siti di scavo e le loro caratteristiche chimico-fisiche; iii) l'indicazione della destinazione finale delle terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotti; iv) la descrizione delle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo in cantiere ai fini della verifica di compatibilità ambientale.

L'ISS e l'ISPRA si esprimono sul rispetto di qualità ambientale di cui all'articolo 4, entro 60 giorni, o 30 giorni in caso di opere rientranti nel PNRR, dal ricevimento della documentazione. I pareri sono allegati al piano di utilizzo.

Qualora in corso d'opera sia previsto l'utilizzo di un diverso additivo rispetto a quello valutato in sede di emissione dei pareri di ISS e di ISPRA, il proponente comunica, prima dell'utilizzo del nuovo additivo, tale modifica ai soggetti indicati all'articolo 9, comma 1, nonché ad ISS e ISPRA. La comunicazione deve contenere le informazioni necessarie al fine di permettere di valutare la compatibilità ambientale del nuovo additivo. ISS e ISPRA si esprimono entro 60 giorni dal

ricevimento della nuova documentazione.

Le terre e rocce da scavo così come definite ai sensi del presente regolamento sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, miglioramenti fondiari o viari oppure per altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e, nel corso di processi di produzione industriale, in sostituzione dei materiali di cava:

- se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione;
- se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale).

In contesti geologici ed idrogeologici particolari (ad esempio, falda affiorante, substrati rocciosi fessurati, inghiottitoi naturali) sono applicati accorgimenti tecnici che assicurino l'assenza di potenziali rischi di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea per le acque sotterranee e superficiali.

Il riutilizzo in impianti industriali quale ciclo produttivo di destinazione delle terre e rocce da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.

ALLEGATO 5 - PIANO DI UTILIZZO (ARTICOLO 10)

Il piano di utilizzo indica che le terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione di opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aa), del presente regolamento sono integralmente utilizzate, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o anche da parte di terzi purché ciò sia esplicitamente indicato.

Nel dettaglio il piano di utilizzo contiene:

1. l'ubicazione dei siti di produzione delle terre e rocce da scavo con l'indicazione dei relativi volumi in banco e delle corrispondenti volumetrie in cumulo suddivisi nelle diverse litologie;
2. l'ubicazione dei siti di destinazione e l'individuazione dei cicli produttivi di destinazione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione; i siti e i cicli produttivi di destinazione possono essere alternativi tra loro;
3. la descrizione delle operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali delle terre e rocce da scavo per il loro utilizzo, in conformità all'allegato 3;

4. la descrizione delle modalità di esecuzione e l'indicazione delle risultanze della caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo eseguita in fase progettuale in conformità alle previsioni degli allegati 1, 2 e 4, precisando in particolare:

- i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (ad esempio: fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche) includenti necessariamente quelli attinenti attività antropiche svolte nel sito o di caratteristiche geologiche-idrogeologiche naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche;

- le modalità di campionamento, preparazione dei campioni e analisi con indicazione del set dei parametri analitici considerati che tenga conto della composizione naturale delle terre e rocce da scavo, delle attività antropiche pregresse svolte nel sito di produzione e delle tecniche di scavo che si prevede di adottare, esplicitando quanto indicato agli allegati 2 e 4;

- la necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera e i relativi criteri generali da seguire, secondo quanto indicato nell'allegato 9, parte A;

5. l'ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche alternativi tra loro, con l'indicazione della classe di destinazione d'uso urbanistica e i tempi del deposito per ciascun sito;

6. la descrizione dei percorsi previsti per il trasporto delle terre e rocce da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, siti di deposito intermedio, siti di destinazione e processi industriali di impiego), nonché delle modalità di trasporto previste (ad esempio: a mezzo strada, ferrovia, slurrydotto, nastro trasportatore).

Al fine di esplicitare quanto richiesto, il piano di utilizzo indica, altresì, anche in riferimento alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, i seguenti elementi per tutti i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi compresi i siti di deposito intermedio e la viabilità:

1. inquadramento territoriale e topo-cartografico:

1.1. denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;

1.2. ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);

- 1.3. estremi cartografici da Carta tecnica regionale (CTR);
 - 1.4. corografia (preferibilmente scala 1:5000);
 - 1.5. planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5000 1:2000), con caposaldi topografici (riferiti alla rete trigonometrica catastale o a quella IGM, in relazione all'estensione del sito, o altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);
 - 1.6. planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell'area interessata allo scavo o del sito);
 - 1.7. profili di scavo e/o di riempimento (*pre* e *post* opera);
 - 1.8. schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto.
2. inquadramento urbanistico:
 - 2.1. individuazione della destinazione d'uso urbanistica attuale e futura, con allegata cartografia da strumento urbanistico vigente;
 3. inquadramento geologico e idrogeologico:
 - 3.1. descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante l'utilizzo di informazioni derivanti da pregresse relazioni geologiche e geotecniche;
 - 3.2. ricostruzione stratigrafica del suolo, mediante l'utilizzo dei risultati di eventuali indagini geognostiche e geofisiche già attuate. I materiali di riporto, se presenti, sono evidenziati nella ricostruzione stratigrafica del suolo;
 - 3.3. descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o meno di acquiferi e loro tipologia) anche mediante indagini pregresse;
 - 3.4. livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, con eventuale ubicazione dei pozzi e piezometri se presenti (cartografia preferibilmente a scala 1:5000);
 4. descrizione delle attività svolte sul sito:
 - 4.1. uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito;
 - 4.2. definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione;
 - 4.3. identificazione delle possibili sostanze presenti;
 - 4.4. risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimico-fisiche.
 5. piano di campionamento e analisi:
 - 5.1. descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione;
 - 5.2. localizzazione dei punti di indagine mediante planimetrie;
 - 5.3. elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell'allegato 4;
 - 5.4. descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione.

ALLEGATO 6 - DICHIARAZIONE DI UTILIZZO (ARTICOLI 22, 24, 25)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Articoli 38, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 445/2000

Sezione A: dati del produttore

il sottoscritto produttore

--	--

Cognome Nome

C.F.																			
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nato a:		il:	
---------	--	-----	--

in qualità di:	
----------------	--

Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.

della:	
--------	--

Ragione sociale ditta, impresa, società, ente,...

Residente in:			
---------------	--	--	--

Comune CAP Provincia

--	--

Via Numero

--	--

Telefono e-mail

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

che i materiali da scavo provenienti dal sito di produzione identificato nella "Sezione B" della presente dichiarazione prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti come indicato nella "Sezione B" della presente dichiarazione, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 poiché rispettano le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

Sezione B: dati del sito di produzione

(compilare tante sezioni B per quanti sono i siti di produzione)

Sito di origine:			
	Comune	CAP	Provincia

Via	Numero

Tipo di intervento

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle...)

Destinazione d'uso urbanistica (da PRGC) del sito di produzione

Autorizzato da:	
Autorità competente che ha autorizzato l'opera da cui originano i materiali da scavo	

Mediante:	
Riferimenti autorizzativi concernenti l'opera da cui originano i materiali di scavo (estremi, tipologia, data, protocollo...)	

Dimensione dell'area:	
Indicare la dimensione dell'area in metri quadri	

Tecnologie di scavo:	
-----------------------------	--

Quantità di materiale da scavo destinata all'utilizzo (mc in banco)	
Quantità di materiale da scavo destinata all'utilizzo (mc in cumulo)	
Indicare la quantità prodotta in metri cubi da destinare come sottoprodotto all'utilizzo fuori sito	

Sezione C: dati dell'eventuale sito di deposito intermedio
(compilare tante sezioni C per quanti sono i siti di deposito intermedio)

I materiali di scavo sono depositati:

Sito di deposito intermedio:			
	Comune	CAP	Provincia

Via	Numero

Di proprietà di:	
Indicare la proprietà del sito di deposito intermedio	

Gestito da:	
Indicare il responsabile della gestione del sito di deposito intermedio	

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle...)

Destinazione Urbanistica (da PRGC):	
--	--

Periodo di deposito:	
----------------------	--

Giustificare se superiore ad anni 1

Massimo quantitativo che verrà depositato (mc in cumulo):	
---	--

Indicare la quantità in metri cubi

Sezione D: dati del sito di destinazione

(compilare tante sezioni D per quanti sono i siti di destini)

I materiali di scavo, verranno:

- 1) Destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo

Sito di destinazione:			
	Comune	CAP	Provincia

Via	Numero

Tipo di intervento (recuperi, ripristini...)

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle...)

Destinazione urbanistica (da PRGC) del sito di destinazione

Autorizzato da:	
Autorità competente che ha autorizzato l'opera che prevede l'utilizzo di materiali di scavo (se pertinenti...)	

Mediante:	
Riferimenti autorizzativi concernenti l'opera di destinazione dei materiali di scavo (estremi, tipologia, data, protocollo...)	

Quantità (mc in banco):	
Indicare la quantità che verrà destinata a utilizzo	

- 2) Avviati ad un ciclo produttivo

Impianto di destinazione:			
	Comune	CAP	Provincia

Via	Numero

Tipologia di impianto

--

Materiale prodotto

Quantità (mc in banco):	
-------------------------	--

Indicare la quantità che verrà destinata a utilizzo

Sezione E: tempi previsti per l'utilizzo

I tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore sono i seguenti:

Data inizio attività di scavo:	
--------------------------------	--

Data ultimazione attività di scavo:	
-------------------------------------	--

Data inizio attività utilizzo:	
--------------------------------	--

Data ultimazione attività di utilizzo:	
--	--

Dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazione non veritiere e di falsità negli atti dell'articolo 76 del DPR 445/2000, e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'articolo 75 del DPR 445/2000:
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003)

Luogo e data,

Firma del dichiarante *

(per esteso e leggibile)

* La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia del documento di identità ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. n. 445 del 2000

ALLEGATO 7 - DOCUMENTO DI TRASPORTO (ARTICOLO 6)

Per ogni automezzo che trasporta terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto da un sito di produzione verso un sito di destinazione o di deposito intermedio previsti dal piano di utilizzo o dalla dichiarazione di cui di cui agli articoli 22 e 24, è compilato il seguente modulo.

In caso di trasporto di terre e rocce provenienti da un medesimo sito di produzione effettuato più volte con il medesimo mezzo e verso lo stesso luogo di destinazione il documento di trasporto, in possesso del proponente, del trasportatore e del destinatario, può essere aggiornato riportando le informazioni nelle sottosezioni DN allo scopo predisposte, pari al numero di viaggi previsti.

Sezione A: anagrafica del sito di produzione o del sito di deposito intermedio

<input type="radio"/> Sito di produzione <input type="radio"/> Sito di deposito intermedio			
	Comune	CAP	Provincia

Via	Numero

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle...)

Estremi del piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo di cui agli articoli 22 o 24	
	Data e numero di protocollo

Durata del piano/tempo previsto di utilizzo	
---	--

Sezione B: anagrafica sito di destinazione o del sito di deposito intermedio

Sito di:			
Destinazione o deposito intermedio	Comune	CAP	Provincia

Via	Numero

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle...)

Sezione C: anagrafica della ditta che effettua il trasporto

Ragione sociale ditta, impresa, società, ente...

C.F.																			
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Comune	CAP	Provincia
--------	-----	-----------

Via	Numero
-----	--------

Telefono	e-mail
----------	--------

Sezione D: condizioni di trasporto

Targa automezzo	
-----------------	--

Tipologia del materiale	
-------------------------	--

Numero di viaggi (N)	
----------------------	--

Sottosezione D1*: trasporto 1 di N viaggi

Quantità trasportata (in cumulo)	
----------------------------------	--

Data e ora di carico	
----------------------	--

Data e ora di arrivo	
----------------------	--

Data,
 ____/____/____

Firma dell'esecutore o del produttore

(per esteso e leggibile)

Firma del responsabile del
 Sito di destinazione

(per esteso e leggibile)

....

Sottosezione DN*: trasporto N di N viaggi

Quantità trasportata	
----------------------	--

Data e ora di carico	
----------------------	--

Data e ora di arrivo	
----------------------	--

Data,
 ____/____/____

Firma dell'esecutore o del produttore

(per esteso e leggibile)

Firma del responsabile del
Sito di destinazione

(per esteso e leggibile)

*Ripetere la sottosezione D per N volte, pari al numero N di viaggi

ALLEGATO 8 - DICHIARAZIONE DI CONSEGNA ALL'UTILIZZO (ARTICOLO 7)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 445/2000

Sezione A: dati del proponente o dell'esecutore o del produttore

Il sottoscritto proponente esecutore produttore

--	--

Cognome Nome

C.F.																			
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nato a:		il:	
---------	--	-----	--

in qualità di:	
----------------	--

Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.

della:	
--------	--

Ragione sociale ditta, impresa, società, ente...

Residente in:			
---------------	--	--	--

Comune CAP Provincia

--	--

Via Numero

--	--

Telefono e-mail

Sezione B: dati del sito di produzione

Sito di origine:			
------------------	--	--	--

Comune CAP Provincia

--	--

Via Numero

--

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle...)

DICHIARA

- di aver gestito le terre e rocce da scavo come sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo trasmesso in data ____ numero di protocollo _____. Il piano di utilizzo ha validità fino alla data del _____

- o alla dichiarazione di utilizzo trasmessa in data _____ numero di protocollo_____

- dichiara altresì di aver consegnato per l'utilizzo nei seguenti siti di destinazione (riportare i dati per ciascun sito di destinazione interessato):

1)_____ m³ di terre e rocce da scavo (in cumulo) prodotte in data_____ e utilizzate nell'opera di _____ realizzata nel Comune di _____
Provincia di _____ via _____ n. _____ autorizzata con provvedimento n. _____ del _____

o

2)_____ m³ di terre e rocce da scavo (in cumulo) prodotte in data_____ e utilizzate nel processo produttivo della ditta_____ nello stabilimento ubicato in Comune di _____, via _____

Dichiara inoltre di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003).

Luogo e data

_____/_____/_____

Firma dichiarante *

(per esteso e leggibile)

* La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia del documento di identità ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. n. 445 del 2000

ALLEGATO 9 - PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN CORSO D'OPERA E PER I CONTROLLI E LE ISPEZIONI

La caratterizzazione ambientale può essere eseguita in corso d'opera solo nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità di eseguire un'indagine ambientale propedeutica alla realizzazione dell'opera da cui deriva la produzione delle terre e rocce da scavo; nel piano di utilizzo sono indicati i criteri generali di esecuzione.

Qualora si faccia ricorso a metodologie di scavo in grado di determinare una potenziale contaminazione delle terre e rocce da scavo, queste sono nuovamente caratterizzate durante l'esecuzione dell'opera.

Parte A

Caratterizzazione delle terre e rocce da scavo in corso d'opera - verifiche da parte dell'esecutore

Le attività di caratterizzazione durante l'esecuzione dell'opera possono essere condotte a cura dell'esecutore, in base alle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, secondo una delle seguenti modalità:

A.1 - su cumuli all'interno di opportune aree di caratterizzazione;

A.2 - direttamente sull'area di scavo e/o sul fronte di avanzamento;

A.3 – sull'intera area di intervento.

Per il trattamento dei campioni al fine della loro caratterizzazione analitica, con riferimento all'individuazione del set analitico, alla definizione delle metodologie di analisi e ai limiti di riferimento ai fini del riutilizzo, si applica quanto indicato negli allegati 2 e 4.

A.1 - Caratterizzazione su cumuli

Le piazzole di caratterizzazione sono impermeabilizzate al fine di evitare che le terre e rocce da scavo non ancora caratterizzate entrino in contatto con la matrice suolo. Tali aree hanno superficie e volumetria sufficienti a garantire il tempo di permanenza necessario per l'effettuazione di campionamento e analisi delle terre e rocce da scavo ivi depositate, come da piano di utilizzo.

Compatibilmente con le specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, le piazzole di caratterizzazione sono ubicate preferibilmente in prossimità delle aree di scavo e sono opportunamente distinte e identificate con adeguata segnaletica.

Le terre e rocce da scavo sono disposte in cumuli nelle piazzole di caratterizzazione in quantità comprese tra 3000 e 5000 mc in funzione dell'eterogeneità del materiale e dei risultati della caratterizzazione in fase progettuale.

Posto uguale a (n) il numero totale dei cumuli realizzabili dall'intera massa da verificare, il numero (m) dei cumuli da campionare è dato dalla seguente formula:

$$m = k n^{1/3}$$

dove $k=5$ mentre i singoli m cumuli da campionare sono scelti in modo casuale. Il campo di validità della formula è $n \geq m$; al di fuori di detto campo (per $n < m$) si procede alla caratterizzazione di tutto il materiale.

Qualora previsto, il campionamento su cumuli è effettuato sul materiale «tal quale», in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo la norma UNI 10802.

Salvo evidenze organolettiche per le quali si può disporre un campionamento puntuale, ogni singolo cumulo è caratterizzato in modo da prelevare almeno 8 campioni elementari, di cui 4 in profondità e 4 in superficie, al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, rappresenta il

campione finale da sottoporre ad analisi chimica.

Oltre ai cumuli individuati con il metodo suesposto, sono sottoposti a caratterizzazione il primo cumulo prodotto e i cumuli successivi qualora si verificano variazioni del processo di produzione, della litologia dei materiali e, comunque, nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

Altri criteri possono essere adottati in considerazione delle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, a condizione che il livello di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe con l'applicazione del criterio sopra esposto.

Le modalità di gestione dei cumuli ne garantiscono la stabilità, l'assenza di erosione da parte delle acque e la dispersione in atmosfera di polveri, anche ai fini della salvaguardia dell'igiene e della salute umana, nonché della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.

A.2 - Caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento

La caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento è eseguita in occasione dell'inizio dello scavo, ogni qual volta si verificano variazioni del processo di produzione o della litologia delle terre e rocce da scavo e, comunque, nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

Di seguito sono indicati alcuni criteri di caratterizzazione sull'area di scavo e sul fronte di avanzamento, fermo restando che criteri diversi possono essere adottati in considerazione delle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, a condizione che il livello di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe con l'applicazione dei criteri sotto indicati.

La caratterizzazione sul fronte di avanzamento è eseguita indicativamente ogni 500 m di avanzamento del fronte della galleria e in ogni caso in occasione dell'inizio dello scavo della galleria, ogni qual volta si verificano variazioni del processo di produzione o della litologia delle terre e rocce scavate, nonché, comunque, nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

Il campione medio è ottenuto da sondaggi in avanzamento ovvero dal materiale appena scavato dal fronte di avanzamento. In quest'ultimo caso si prelevano almeno 8 campioni elementari, distribuiti uniformemente sulla superficie dello scavo, al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, rappresenta il campione finale da sottoporre ad analisi chimica.

A.3 - Caratterizzazione sull'intera area di intervento

La caratterizzazione sull'intera area di intervento è eseguita secondo le modalità dettagliate negli allegati 2 e 4.

Parte B

Verifiche per i controlli e le ispezioni

Le attività di campionamento per i controlli e le ispezioni sulla corretta attuazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo sono eseguiti dalle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti e in contraddittorio direttamente sul sito di produzione e di destinazione delle terre e rocce da scavo.

Le verifiche possono essere eseguite sia a completamento che durante la posa in opera del materiale.

Sono utilizzati gli stessi criteri adottati per il controllo in corso d'opera. In particolare, ai fini della definizione della densità e della ubicazione dei punti di indagine, possono essere adottate metodologie di campionamento sistematiche o casuali, la cui scelta tiene conto delle eventuali

campagne già eseguite in fase di realizzazione.

Il numero di campioni è valutato in funzione dell'estensione e della profondità dell'area di produzione delle terre e rocce da scavo oltre che della storia pregressa del sito di provenienza.

Il numero di punti d'indagine per i cantieri di grandi dimensioni e per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA non può essere inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area di intervento, è aumentato secondo i criteri minimi riportati nella tabella seguente:

Dimensione dell'area	Punti di prelievo
Inferiore a 2.500 metri quadri	3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri
Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri

Tabella 8.1

Il numero minimo di campioni per i cantieri di piccole e micro-dimensioni, è determinato secondo i criteri minimi riportati nella tabella seguente:

	Area di scavo	Volume di scavo	Numero minimo di campioni
A	≤ 1000 mq	< 3000 mc	1
B	≤ 1000 mq	$3000\text{mc} \div 6000$ mc	2
C	1000 mq $\div 2500$ mq	< 3000 mc	2
D	1000 mq $\div 2500$ mq	$3000\text{mc} \div 6000$ mc	4
E	>2500 mq	< 6000 mc	tabella 8.1

Tabella 8.2

La profondità di indagine è determinata in base alle profondità del sito di destinazione. I campioni da sottoporre ad analisi chimiche sono:

- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- campione 2: nella zona intermedia;
- campione 3: nella zona di posa in prossimità del piano di imposta delle terre e rocce da scavo (già piano campagna).

In genere i campioni volti all'individuazione dei requisiti ambientali dei materiali posti in opera sono prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla tipologia e agli orizzonti individuati. Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività media, si prospettano le seguenti casistiche:

- campione composito di fondo scavo;
- campione composito su singola parete o campioni compositi su più pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali.

Nel caso di sondaggi a carotaggio si applicano le specifiche di cui agli allegati al titolo V alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

ALLEGATO 10 - METODOLOGIA PER LA QUANTIFICAZIONE DEI MATERIALI DI ORIGINE ANTROPICA (ARTICOLO 4)

La valutazione si basa su un'analisi finalizzata a individuare i materiali di natura antropica presenti nel riporto in un numero di campioni che possa essere considerato rappresentativo del volume dello scavo. La valutazione non è finalizzata alla specifica delle singole classi merceologiche, bensì a separare il terreno con caratteristiche stratigrafiche e geologiche naturali dai materiali di origine antropica in modo che la presenza di questi ultimi possa essere pesata. Il campionamento è condotto sul materiale «tal quale», secondo la procedura prevista dall'allegato 9. Non è ammessa la miscelazione con altro terreno naturale stratigraficamente non riconducibile alla matrice materiale di riporto da caratterizzare. La quantità massima del 20% in peso di cui all'articolo 4, comma 3, è riferita all'orizzonte stratigrafico costituito da materiale di origine naturale e materiale di origine antropica.

Nella preparazione del campione finalizzata all'individuazione dei materiali di origine antropica presenti all'interno del riporto non è scartata la frazione superiore a 2 cm.

Per il calcolo della percentuale si applica la seguente formula:

$$\%Ma = \frac{P_{Ma}}{P_{tot}} * 100$$

dove:

%Ma: percentuale di materiale di origine antropica

P_Ma: peso totale del materiale di origine antropica rilevato nel sopravaglio di 2 cm

P_tot: peso totale del campione sottoposto ad analisi (sopravaglio di 2 cm +sottovaglio)

Sono considerati materiali di origine naturale, da non conteggiare nella metodologia, i materiali di dimensioni > 2 cm costituiti da sassi, ciottoli e pietre anche alloctoni rispetto al sito.

Se nella matrice materiale di riporto sono presenti unicamente materiali di origine antropica derivanti da prospezioni, estrazioni di miniera o di cava che risultano geologicamente distinguibili dal suolo originario presente in sito (ad es. strato drenante costituito da ciottoli di fiume, o substrato di fondazione costituito da sfridi di porfido), questi non devono essere conteggiati ai fini del calcolo della percentuale del 20%.

ALLEGATO 11 – PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

(ARTICOLO 10, comma 2)

Il presente allegato disciplina i contenuti minimi del Piano di gestione delle terre e rocce da scavo da presentare a cura del proponente al fine di consentire la valutazione degli impatti ambientali.

Il Piano di gestione delle terre e rocce da scavo non sostituisce il Piano di utilizzo di cui all'articolo 10.

Il Piano di gestione delle terre e rocce da scavo indica le modalità prescelte dal proponente di gestione delle terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione di opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *aa*), del presente regolamento e riporta almeno i seguenti elementi:]

- a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;
- b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);
- c) esiti della caratterizzazione preliminare eseguita secondo le previsioni dell'allegato 2 e dell'allegato 4 al presente regolamento;
- d) proposta del piano di caratterizzazione ambientale integrativo delle terre e rocce da scavo di cui all'allegato 2 e dell'allegato 4 da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:
 1. numero e caratteristiche dei punti di indagine;
 2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
 3. parametri da determinare;
- e) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;
- f) indicazione delle modalità di gestione e dei quantitativi previsti delle terre e rocce da scavo qualificabili come sottoprodotti, come rifiuti o da gestire in esclusione dalla disciplina dei rifiuti;
- g) censimento delle discariche e degli impianti di recupero inerti presenti nell'intorno dell'area interessata dall'esecuzione dell'opera, qualora sia prevista la gestione come rifiuti delle terre e rocce da scavo prodotte;
- h) censimento dei potenziali siti di riutilizzo esterno delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
- i) censimento degli impianti industriali utilizzabili quale ciclo produttivo di destinazione delle terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito dell'esecuzione dell'opera;
- l) ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche alternativi tra loro, con l'indicazione della classe di destinazione d'uso urbanistica e i tempi del deposito per ciascun sito;
- m) indicazioni in merito alle operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali delle terre e rocce da scavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato all'allegato 3.

ALLEGATO 12 - DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (ARTICOLO 7)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'articolo 37 del D.P.R. n.445/2000

Sezione A: dati dell'utilizzatore

Il sottoscritto utilizzatore

Indicare se coincidente con il proponente esecutore produttore

--	--

Cognome Nome

C.F.																			
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nato a:		il:	
---------	--	-----	--

in qualità di:	
----------------	--

Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.

della:	
--------	--

Ragione sociale ditta, impresa, società, ente...

Residente in:			
---------------	--	--	--

Comune CAP Provincia

--	--

Via Numero

--	--

Telefono e-mail

Sezione B: dati del sito di produzione (da compilare solo se l'utilizzatore coincide con il proponente o con l'esecutore o con il produttore)

Sito di origine:			
------------------	--	--	--

Comune CAP Provincia

--	--

Via Numero

--

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle...)

piano di utilizzo trasmesso in data ____ numero di protocollo _____

o

dichiarazione di utilizzo trasmessa in data _____ numero di protocollo _____

DICHIARA

- di aver gestito le terre e rocce da scavo come sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo trasmesso in data _____ numero di protocollo _____
o alla dichiarazione di utilizzo trasmessa in data _____ numero di protocollo _____ *(dichiarazione da rendere solo nel caso in cui il proponente o esecutore o produttore coincida con l'utilizzatore)*

- di aver utilizzato:

1) _____ m³ di terre e rocce da scavo (in cumulo) nell'opera di _____
realizzata nel Comune di _____ Provincia di _____ via
_____ n. _____ autorizzata con provvedimento n. _____
del _____

o

2) _____ m³ di terre e rocce da scavo (in cumulo) nel processo produttivo della
ditta _____ nello stabilimento ubicato in Comune di _____,
via _____

Dichiara inoltre di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003).

Luogo e data

_____ / ____ / _____

Firma dichiarante *

(per esteso e leggibile)

** La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia del documento di identità ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. n. 445 del 2000*

U33-25 - IMU 2025 – Approvati i coefficienti per i fabbricati “D” delle imprese

Approvati i coefficienti per l’IMU 2025 dei fabbricati «D» delle imprese

Con il D.M. 14 marzo 2025 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2025, sono stati aggiornati per l’anno 2025 i coefficienti per calcolare la base imponibile IMU dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D di cui all’art. 1, comma 746, della L. 160/2019.

Si tratta degli immobili “a destinazione speciale”, per esigenze produttive, industriali e commerciali, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Come noto, per tali fabbricati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita, il valore – e quindi la base imponibile IMU - è determinato sulla base dei costi storici di acquisto o di costruzione, come risultanti dalle scritture contabili.

Tali valori storici devono, poi, essere “attualizzati” applicando i coefficienti che annualmente vengono aggiornati con decreto ministeriale.

In sostanza, tali coefficienti vanno applicati all’ammontare dei costi risultanti dalle scritture contabili al 1° gennaio dell’anno di imposizione (o, se successiva, alla data di acquisizione), al lordo degli ammortamenti .

Ai fini della corretta applicazione del coefficiente rileva l’anno di sostenimento dei costi afferenti all’immobile. Cioè, occorre fare riferimento all’ anno di sostenimento dei costi di acquisto o di costruzione, e in base a tale anno va individuato il coefficiente ministeriale da applicare ai predetti costi.

In relazione all’IMU dovuta per l’anno 2025, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’articolo 1, comma 746 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il coefficiente di aggiornamento è stabilito nella misura del 1,00 .

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei coefficienti di aggiornamento stabiliti per singola annualità.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 marzo 2025

Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2025, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi). (25A01851)

(GU n.69 del 24-3-2025)

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 i quali, a decorrere dall'anno 2020, disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);

Visto l'articolo 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che la base imponibile dell'IMU e' costituita dal valore degli immobili e il successivo comma 746 a norma del quale per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale prevede, a decorrere dall'anno 2020, l'istituzione dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti;

Visto il comma 1 del medesimo articolo 38, il quale stabilisce che per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del codice della navigazione;

Visto il successivo comma 2 dell'articolo 38, che determina la base imponibile in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in virtu' del quale per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 applicando i coefficienti

aggiornati con decreto del «Ministro delle finanze»;

Visto l'articolo 1, comma 782, della legge n. 160 del 2019, in base al quale restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019, in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della legge sulla riforma dell'IMU;

Considerato che il citato articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito all'articolo 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019 che ha definito il valore della base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'articolo 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'IMU e dell'IMPi dovute per l'anno 2025;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1

Aggiornamento dei coefficienti per
i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l'anno 2025, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

Anno	Coefficiente
2025	1,00
2024	1,00
2023	1,02
2022	1,14
2021	1,19
2020	1,19
2019	1,20
2018	1,22
2017	1,22
2016	1,23
2015	1,23
2014	1,23
2013	1,24
2012	1,27
2011	1,30
2010	1,32

2009	1,34
2008	1,39
2007	1,44
2006	1,48
2005	1,52
2004	1,61
2003	1,66
2002	1,72
2001	1,76
2000	1,82
1999	1,85
1998	1,87
1997	1,92
1996	1,98
1995	2,04
1994	2,11
1993	2,15
1992	2,17
1991	2,21
1990	2,32
1989	2,42
1988	2,53
1987	2,74
1986	2,95
1985	3,16
1984	3,37
1983	3,58
1982	3,79

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2025

Il direttore generale delle finanze: Spalletta

LL.PP.14-25 - Operatori economici extra-UE: illegittima l'esclusione imposta da norme nazionali. La CGUE ribadisce la competenza esclusiva dell'Unione Europea

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. IV, con la sentenza del 13 marzo 2025 (causa C 266/22), ha dichiarato illegittima la normativa nazionale che impone l'esclusione automatica di operatori economici provenienti da Paesi extra-UE privi di accordi internazionali di mutuo riconoscimento con l'Unione Europea, ribadendo che la competenza in materia è esclusivamente europea

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. IV, con la sentenza del 13 marzo 2025 (causa C266/22) , ha dichiarato illegittima la normativa nazionale che impone l'esclusione automatica di operatori economici provenienti da Paesi extra-UE privi di accordi internazionali di mutuo riconoscimento con l'Unione Europea, ribadendo che la competenza in materia è esclusivamente europea. Questione pregiudiziale. La Corte è stata chiamata a chiarire se i principi di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e gli articoli 18, paragrafo 1, 2 paragrafo 1 punto 13, e 49 della direttiva 2014/24/UE, ostino a una normativa nazionale che escluda dalle procedure di gara un operatore economico extra-UE, privo di accordi con l'Unione ai sensi dell'articolo 25 della direttiva stessa , se tale normativa sia entrata in vigore dopo la pubblicazione del bando ma prima della presentazione dell'offerta da parte dell'operatore interessato.

La sentenza in pillole. La Corte si è espressa sulla questione enunciando un principio di diritto assai rilevante, a seguito di un'argomentazione articolata i cui passaggi principali sono riassunti di seguito.

- L'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE stabilisce che gli enti aggiudicatori degli Stati membri devono accordare agli operatori economici dei paesi terzi che sono parti di accordi internazionali (AAP) – che garantiscono reciprocità e parità di accesso alle gare – un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli operatori economici dell'Unione.
- Il diritto attribuito a “ qualsiasi operatore economico interessato ” di presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara nell'ambito di una procedura aperta di aggiudicazione di un appalto pubblico nell'Unione (art. 27, par. 1, direttiva 2014/24/UE) non si estende , in via generale ed astratta, agli operatori economici dei Paesi terzi che non abbiano stipulato siffatti accordi con l'Unione. Un'interpretazione estensiva, viceversa, violerebbe l'art. 25 della direttiva, il quale limita il beneficio del diritto a un trattamento non meno favorevole agli operatori di Paesi extra-UE che abbiano concluso con l'Unione un accordo internazionale come quelli previsti da tale articolo.
- Non esiste, dunque, alcun diritto automatico degli operatori economici di Paesi terzi privi di tali accordi a partecipare alle procedure di appalto pubblico nell'Unione. Essi possono essere esclusi o ammessi discrezionalmente dalle amministrazioni aggiudicatrici, ma senza poter invocare un trattamento equiparato a quello degli operatori europei o dei Paesi terzi coperti da accordo.
- La Corte chiarisce che qualsiasi misura generale relativa all'ammissione o esclusione degli operatori economici extra-UE rientra nella politica commerciale comune, competenza esclusiva dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del TFUE. Pertanto, solo l'Unione, e non gli Stati membri, può stabilire regole generali sull'accesso degli operatori economici extra-UE ai propri appalti pubblici.
- In assenza di specifiche norme europee o autorizzazioni dell'Unione , gli Stati

membri non possono adottare autonomamente misure vincolanti in materia. È l'amministrazione aggiudicatrice, caso per caso, a valutare l'ammissione degli operatori economici extra-UE privi di accordi internazionali con l'Unione, stabilendo eventualmente nei documenti di gara criteri o meccanismi di valutazione delle offerte che riflettano la diversa posizione giuridica rispetto a operatori economici UE o coperti da accordi.

- Di conseguenza, la normativa nazionale che impone automaticamente l'esclusione di tali operatori è illegittima. Spettava all'amministrazione aggiudicatrice decidere, alle condizioni sopra richiamate, se occorresse ammettere o escludere l'operatore extra-UE. Secondo la Corte, non rileva il momento in cui tale normativa sia entrata in vigore (anche se successivamente al bando e prima della presentazione delle offerte), poiché l'autorità nazionale non aveva comunque titolo per applicarla.

Principio di diritto. Alla luce delle argomentazioni svolte, la Corte ha quindi espresso il principio di diritto secondo cui "l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, che conferisce all'Unione una competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, in assenza di un atto dell'Unione che imponga o vieti l'accesso alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici degli operatori economici di un paese terzo che non ha concluso con l'Unione un accordo internazionale di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/24, un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro escluda un operatore economico di un siffatto paese terzo sulla base di un atto legislativo che tale Stato membro ha adottato senza esservi stato autorizzato dall'Unione, mentre la circostanza che tale atto legislativo sia entrato in vigore dopo la pubblicazione del bando di gara resta al riguardo irrilevante".

Di seguito il testo della sentenza.

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

13 marzo 2025 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione di appalti pubblici nell’Unione europea – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 25 – Operatori economici di paesi terzi che non hanno concluso con l’Unione un accordo internazionale che garantisca, in modo reciproco e paritario, l’accesso agli appalti pubblici – Insussistenza del diritto di tali operatori economici ad un “trattamento non meno favorevole” – Esclusione di un siffatto operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, in forza di una normativa nazionale – Competenza esclusiva dell’Unione »

Nella causa C-266/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania), con decisione del 23 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 20 aprile 2022, nel procedimento

CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd,

Astra Vagoane Călători SA

contro

Autoritatea pentru Reformă Feroviară,

Alstom Ferroviaria SpA,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos (relatore), presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, S. Rodin e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per la CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd e l’Astra Vagoane Călători SA, da D. Cristea, avocat;
- per l’Autoritatea pentru Reformă Feroviară, da D. Feraru, S.A. Roșeanu e I.-D. Șohan, in qualità di agenti;
- per l’Alstom Ferroviaria SpA, da C. Ciolan e O. Gavrilă, avocates;
- per il governo austriaco, da J. Schmoll, in qualità di agente;
- per la Commissione europea, da A. Biolan, G. Gattinara, P. Ondrůšek e G. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 maggio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 13, dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'articolo 25 e dell'articolo 49 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65), nonché dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, un consorzio composto dalla CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd e dall'Astra Vagoane Călători SA (in prosieguo, congiuntamente: il «consorzio») e, dall'altro, l'Autoritatea pentru Reformă Feroviară (autorità per le riforme ferroviarie, Romania) (in prosieguo: l'«ARF») e l'Alstom Ferroviaria SpA, in merito alla decisione dell'ARF di escludere tale consorzio da una procedura di aggiudicazione di un appalto avente ad oggetto la fornitura di treni e la prestazione di servizi di manutenzione e riparazione di tali treni, con la motivazione che la CRRC Qingdao Sifang, capofila di detta consorzio, è una società con sede in Cina.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Direttiva 2014/24

- 3 I considerando 1 e 17 della direttiva 2014/24 così recitano:
 - «(1) L'aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore a una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni per coordinare le procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti in modo da garantire che a tali principi sia dato effetto pratico e che gli appalti pubblici siano aperti alla concorrenza.
 - (...)
 - (17) La decisione 94/800/CE del Consiglio[, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1)] ha approvato in particolare l'accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio [in prosieguo: l'«AAP»]. Scopo dell'AAP è stabilire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Per gli appalti contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali relative all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP, nonché da altri pertinenti accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero soddisfare gli obblighi previsti da questi accordi attraverso l'applicazione della presente direttiva agli operatori economici dei paesi terzi firmatari degli stessi».
- 4 L'articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», al paragrafo 1 dispone:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(...)

 10. «operatore economico»: una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un'opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

(...)

13. “documento di gara”: qualsiasi documento prodotto dall’amministrazione aggiudicatrice o al quale l’amministrazione aggiudicatrice fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l’avviso di preinformazione nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

(...))».

5 Ai sensi dell’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Appalti aggiudicati nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali»:

«La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione di cui alla direttiva 2014/25/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU 2014, L 94, pag. 243)] che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 8 a 14 di detta direttiva e che sono aggiudicati per l’esercizio di tali attività (...))».

6 L’articolo 18 della direttiva 2014/24, intitolato «Principi per l’aggiudicazione degli appalti», dispone, al paragrafo 1, primo comma, che le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata.

7 L’articolo 25 di detta direttiva, intitolato «Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali», è del seguente tenore:

«Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell’appendice I dell’Unione europea dell’AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici accordano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dell’Unione».

8 L’articolo 27 di detta direttiva, intitolato «Procedura aperta», al paragrafo 1 è così formulato:

«Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.

(...))».

9 Ai sensi dell’articolo 49 della stessa direttiva, intitolato «Bandi di gara»:

«I bandi di gara sono utilizzati come mezzo di indizione per tutte le procedure, fatti salvi l’articolo 26, paragrafo 5, secondo comma, e l’articolo 32. Essi contengono le informazioni di cui all’allegato V, parte C, e sono pubblicati conformemente all’articolo 51».

Direttiva 2014/25

10 I considerando 2 e 27 della direttiva 2014/25 enunciano quanto segue:

«(2) Al fine di assicurare l’apertura alla concorrenza degli appalti pubblici di enti che operano nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali è opportuno stabilire disposizioni di coordinamento per i contratti con valore superiore a una certa soglia. Tale coordinamento è necessario per assicurare l’effetto dei principi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. (...)

(...)

(27) La decisione [94/800] ha approvato in particolare l'[AAP]. Scopo dell'AAP è stabilire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Per gli appalti contemplati dagli allegati 3, 4 e 5 e dalle note generali relative all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP, nonché da altri pertinenti accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare, gli enti aggiudicatori dovrebbero soddisfare gli obblighi previsti da questi accordi attraverso l'applicazione della presente direttiva agli operatori economici dei paesi terzi firmatari degli stessi».

11 L'articolo 11 di tale direttiva, intitolato «Servizi di trasporto», prevede quanto segue:

«La presente direttiva si applica alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio».

12 Ai sensi dell'articolo 43 della suddetta direttiva, intitolato «Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali»:

«Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 3, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice I dell'Unione europea dell'AAP e dagli altri accordi internazionali ai quali l'Unione è vincolata, gli enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), accordano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dell'Unione».

13 L'articolo 45 di tale direttiva, intitolato «Procedura aperta», al paragrafo 1 dispone:

«Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.

(...))».

Diritto rumeno

14 L'articolo 3, paragrafo 1, lettera jj), della Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (legge n. 98/2016 in materia di appalti pubblici), del 19 maggio 2016 (*Monitorul Oficial al României*, parte I, n. 390 del 23 maggio 2016), nella versione in vigore al 3 aprile 2020 (in prosieguo: la «legge in materia di appalti pubblici»), definiva la nozione di «operatore economico» come «qualsiasi persona fisica o giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, oppure raggruppamento o associazione di tali persone, che offre in modo lecito sul mercato l'esecuzione di lavori e/o di una costruzione, la fornitura di beni o la prestazione di servizi, inclusa qualsiasi associazione temporanea tra due o più di tali enti».

15 L'articolo 236 della legge in materia di appalti pubblici così dispone:

«1. La presente legge si applica alle procedure di aggiudicazione di appalto avviate dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Alle procedure di aggiudicazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la legge in vigore alla data di avvio della procedura di gara.

3. La presente legge si applica agli appalti pubblici/accordi-quadro conclusi dopo la data della sua entrata in vigore.

4. Gli appalti pubblici/accordi-quadro conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge sono soggetti alle disposizioni della legge in vigore alla data in cui sono stati conclusi per

tutto ciò che riguarda la conclusione, la modifica, l'interpretazione, gli effetti, l'esecuzione e la risoluzione dei medesimi».

16 L'Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice (decreto-legge del governo n. 25/2021, recante modifica e integrazione di taluni atti normativi nel settore degli appalti pubblici), del 31 marzo 2021 (*Monitorul Oficial al României*, parte I, n. 346 del 5 aprile 2021; in prosieguo: l'«OUG n. 25/2021»), entrata in vigore il 5 aprile 2021, ha modificato diverse disposizioni della legge in materia di appalti pubblici.

17 Ai sensi dell'articolo V dell'OUG n. 25/2021:

«Le procedure di aggiudicazione di appalto nell'ambito delle quali gli operatori economici hanno presentato offerte alla data di entrata in vigore del presente [decreto-legge del governo] sono soggette alla legislazione in vigore alla data in cui tali procedure hanno avuto inizio».

18 L'articolo 3, paragrafo 1, lettera jj), della legge in materia di appalti pubblici, come modificata dall'OUG n. 25/2021, definisce la nozione di «operatore economico» come «qualsiasi persona fisica o giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, oppure raggruppamento o associazione di tali persone, inclusa qualsiasi associazione temporanea tra due o più di tali soggetti, che offre in modo lecito sul mercato l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi, e che sia stabilito/a in:

- i) uno Stato membro dell'[Unione];
- ii) uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE);
- iii) paesi terzi che hanno ratificato [l'AAP], nei limiti in cui l'appalto pubblico aggiudicato rientra nell'ambito di applicazione degli allegati 1, 2, 4 e 5, 6 e 7 all'appendice I dell'AAP;
- iv) paesi terzi in via di adesione all'[Unione];
- v) paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione del punto iii), ma che sono firmatari di altri accordi internazionali che obbligano l'[Unione] a concedere il libero accesso al mercato degli appalti pubblici».

19 L'articolo 49 della legge in materia di appalti pubblici, come modificata dall'OUG n. 25/2021, così recita:

- «1. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno l'obbligo di trattare gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e di agire in maniera trasparente e proporzionata.
2. Nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione dagli allegati 1, 2, 4 e 5, 6 e 7 all'appendice I (...) dell'AAP e degli altri accordi internazionali in capo all'[Unione] è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici accordano ai lavori, ai beni, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento uguale a quello concesso ai lavori, ai beni, ai servizi e agli operatori economici [dell'Unione]».

20 L'articolo 53, paragrafo 1 *bis*, della legge in materia di appalti pubblici, come modificata dall'OUG n. 25/2021, recita come segue:

«L'amministrazione aggiudicatrice esclude dalla procedura di aggiudicazione qualsiasi persona fisica o giuridica, che abbia la qualità di offerente individuale/offerente associato/candidato/terzo sostenitore/subappaltatore, che non corrisponda alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera jj) (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

21 Il 3 aprile 2020 l'ARF ha avviato una procedura di aggiudicazione, mediante gara aperta, di un appalto pubblico avente ad oggetto «l'acquisto di 20 nuovi treni interregionali, denominate RE-IR, e l'acquisto di servizi di manutenzione e di riparazione necessari al funzionamento dei treni in questione».

- 22 Il 19 aprile 2021 hanno presentato offerte due operatori economici, vale a dire il consorzio e l'Alstom Ferroviaria.
- 23 Il 2 novembre 2021 l'ARF ha pubblicato il verbale finale di aggiudicazione dell'appalto pubblico di cui trattasi, con il quale ha escluso il consorzio e ha aggiudicato l'appalto all'Alstom Ferroviaria. La motivazione dell'esclusione era che la capofila del consorzio, la CRRC Qingdao Sifang, non rientrava nella definizione di «operatore economico», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera jj), della legge in materia di appalti pubblici, come modificata dall'OUG n. 25/2021, tenuto conto della circostanza che la sua sede legale si trova in Cina.
- 24 L'11 novembre 2021, contestando la sua esclusione, il consorzio ha proposto un reclamo dinanzi al Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (Consiglio nazionale per la risoluzione dei reclami, Romania) (in prosieguo: il «CNSC»). Nell'ambito del proprio reclamo, il consorzio ha sostenuto che tale esclusione, fondata sull'applicazione retroattiva dell'OUG n. 25/2021, era in contrasto con la Costituzione rumena e con il diritto dell'Unione.
- 25 Con decisione del 31 gennaio 2022, il CNSC ha respinto il reclamo per i seguenti motivi.
- 26 In primo luogo, tale organismo rilevava che la Repubblica popolare cinese non soddisfaceva alcuna delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera jj), punti da i) a v), della legge in materia di appalti pubblici, come modificata dall'OUG n. 25/2021.
- 27 In secondo luogo, il CNSC ha constatato che il consorzio aveva presentato la sua offerta il 19 aprile 2021, ossia dopo l'entrata in vigore, il 5 aprile 2021, dell'OUG n. 25/2021.
- 28 In terzo luogo, tale organo ha sottolineato che, ai sensi dell'articolo V dell'OUG n. 25/2021, solo le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nell'ambito delle quali gli operatori economici hanno presentato offerte prima della data di entrata in vigore di tale decreto-legge sono soggette alla normativa vigente alla data in cui tali procedure hanno avuto inizio. Di contro, le procedure di aggiudicazione nell'ambito delle quali non era stata presentata alcuna offerta alla data del 5 aprile 2021, data di entrata in vigore dell'OUG n. 25/2021, sarebbero disciplinate da quest'ultima.
- 29 Il 14 febbraio 2022 il consorzio ha proposto ricorso avverso la decisione del CNSC dinanzi alla Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest, Romania), giudice del rinvio.
- 30 Nella motivazione del suo ricorso, il consorzio ha sostenuto che il cambiamento delle norme di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, quando tale procedura è in corso, costituisce una violazione di diversi principi del diritto dell'Unione, segnatamente i principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, di irretroattività, di trasparenza e di parità di trattamento.
- 31 Il giudice del rinvio ritiene che l'OUG n. 25/2021 abbia modificato il quadro giuridico in materia di appalti pubblici ridefinendo talune regole generali di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, conformemente all'articolo 25 della direttiva 2014/24, il quale prevederebbe l'obbligo per gli Stati membri di garantire un trattamento uguale a quello offerto agli operatori economici degli Stati membri unicamente per gli operatori economici dei paesi terzi firmatari degli accordi ai quali tale disposizione fa riferimento.
- 32 Nel preambolo dell'OUG n. 25/2021, il governo rumeno avrebbe fatto riferimento a una tendenza, in atto negli ultimi anni, a un aumento del numero di offerenti di paesi terzi che partecipano alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, i quali offrirebbero garanzie ridotte quanto al rispetto di taluni requisiti, quali gli standard di qualità certificati, gli standard ambientali e di sviluppo sostenibile, requisiti relativi alle condizioni di lavoro e alla tutela sociale, e le politiche di concorrenza.
- 33 Il giudice del rinvio constata che l'articolo 25 della direttiva 2014/24 non opera alcuna distinzione quanto al trattamento degli operatori economici oggetto di tale disposizione, a seconda del momento in cui essi hanno presentato le loro offerte nelle procedure di aggiudicazione di appalti alle quali partecipano.

34 Detto giudice si chiede in che misura sia garantito il rispetto, da un lato, dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, sanciti dal diritto dell'Unione, nonché, dall'altro lato, dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, punto 13, e con l'articolo 49 di quest'ultima, nel caso in cui un offerente sia escluso sulla base di un atto normativo con forza di legge e che modifica, successivamente alla pubblicazione del bando di gara, la definizione della nozione di «operatore economico» nel diritto nazionale.

35 In tale contesto, la Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostino a una normativa nazionale che ha trasposto l'articolo 25 della [direttiva 2014/24], a decorrere dal 5 aprile 2021, e che ha stabilito che gli operatori economici non soggetti a tali disposizioni dell'Unione possono continuare a partecipare alle procedure di appalto pubblico solo se hanno presentato offerte entro la data di entrata in vigore di tale modifica legislativa.

2) Se i principi di parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità di cui all'articolo 18, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, punto 13, e con l'articolo 49 della direttiva 2014/24, ostino all'esclusione di un offerente sulla base di un atto normativo con forza di legge adottato dal governo dello Stato membro, che stabilisce una nuova norma recante modifica della definizione di operatore economico, successivamente alla pubblicazione del bando di gara relativo alla procedura di aggiudicazione alla quale tale operatore partecipa».

Procedimento dinanzi alla Corte

36 Con decisione del presidente della Quarta Sezione del 28 settembre 2023, il procedimento nella presente causa è stato sospeso, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento di procedura della Corte, fino alla pronuncia della sentenza che sarebbe stata pronunciata nella causa C-652/22, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret.

37 Il 23 ottobre 2024, a seguito della sentenza del 22 ottobre 2024, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret (C-652/22, EU:C:2024:910), il procedimento è stato ripreso.

Sulla competenza della Corte

38 L'ARF e l'Alstom Ferroviaria sostengono che la Corte non è competente ad esaminare le questioni sollevate, dal momento che esse vertono, in realtà, non sull'interpretazione del diritto dell'Unione, bensì sull'interpretazione di norme di diritto nazionale e sulla valutazione dei fatti, il che rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale.

39 Occorre ricordare che, in forza dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), TUE e dell'articolo 267, primo comma, TFUE, la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, in particolare, sull'interpretazione del diritto dell'Unione.

40 Nel caso di specie, è incontestabile che le questioni sollevate riguardano l'interpretazione di disposizioni e di principi del diritto dell'Unione.

41 Pertanto, la Corte è competente a rispondere a tali questioni.

Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

42 L'ARF e l'Alstom Ferroviaria sostengono che le questioni sollevate sono irricevibili, in quanto irrilevanti ai fini della soluzione della controversia principale. A tal riguardo, l'ARF osserva che la CRRC Qingdao Sifang, che è stata esclusa dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto pubblico di cui trattasi nel procedimento principale, è stabilita nel territorio della Repubblica popolare cinese, la

reciproco agli appalti pubblici. Ne conseguirebbe che tale società non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24.

- 43 Secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, che è investito della controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire. Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell'Unione beneficiano di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le vengono sottoposte [sentenza del 16 gennaio 2025, Banco de Santander (Rappresentanza di singoli consumatori), C-346/23, EU:C:2025:13, punto 34 e giurisprudenza ivi citata].
- 44 Orbene, nel caso di specie, le condizioni che possono portare la Corte a rifiutare di pronunciarsi sulle questioni sollevate non sono soddisfatte.
- 45 Infatti, il giudice del rinvio chiede se il diritto dell'Unione osti all'esclusione del consorzio dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto pubblico di cui trattasi nel procedimento principale, in applicazione di una normativa nazionale che ha modificato la nozione di «operatore economico» al fine di trasporre l'articolo 25 della direttiva 2014/24. In tale contesto, non risulta che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta sia manifestamente priva di ogni rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale o che il problema sollevato sia di natura ipotetica.
- 46 È vero che dai punti 45, 51 e 67 della sentenza del 22 ottobre 2024, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret (C-652/22, EU:C:2024:910), risulta che, in una situazione caratterizzata dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico nell'Unione di un operatore economico di un paese terzo che non ha concluso un accordo internazionale con l'Unione che garantisca un accesso paritario e reciproco agli appalti pubblici, tale operatore economico non può avvalersi delle norme relative all'aggiudicazione di appalti pubblici contenute nella normativa dell'Unione, come l'articolo 18 della direttiva 2014/24. Poiché le norme relative all'aggiudicazione di appalti pubblici contenute in tali direttive non possono applicarsi all'offerta presentata da un operatore economico di un siffatto paese terzo, la loro interpretazione non può essere pertinente ai fini della soluzione di una controversia proposta da tale operatore economico per contestare il modo in cui tali norme sarebbero state applicate nella procedura di aggiudicazione di cui trattasi. Pertanto, nell'ambito di una tale controversia, una domanda di pronuncia pregiudiziale con la quale il giudice del rinvio tenta di ottenere una siffatta interpretazione è irricevibile.
- 47 Tuttavia, qualora, come nel caso di specie, la controversia verta sulla questione delle modalità secondo le quali un operatore economico di un paese terzo che non ha concluso un accordo internazionale con l'Unione che garantisca un accesso paritario e reciproco agli appalti pubblici possa essere escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico nell'Unione, la proposizione di una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione di disposizioni o di principi del diritto dell'Unione che, secondo il giudice del rinvio, potrebbero disciplinare tale questione, può essere rilevante per risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente.
- 48 Ne consegue che le questioni sollevate nella presente causa sono ricevibili.

Sulle questioni pregiudiziali

- 49 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, nonché l'articolo 18, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, punto 13, e con l'articolo 49 della direttiva

2014/24, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che un operatore economico di un paese terzo che non ha concluso con l'Unione un accordo internazionale di cui all'articolo 25 di tale direttiva sia escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico organizzata in uno Stato membro, sulla base di una normativa nazionale entrata in vigore dopo la pubblicazione del bando di gara, ma prima che tale operatore economico abbia presentato la sua offerta.

Osservazioni preliminari

- 50 In via preliminare, occorre rilevare che, tenuto conto dell'oggetto della procedura di aggiudicazione dell'appalto pubblico di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire l'acquisto di convogli destinati al trasporto ferroviario nonché di servizi di manutenzione e di riparazione, tale procedura può rientrare non nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24, cui fa riferimento la domanda di pronuncia pregiudiziale, bensì in quello della direttiva 2014/25.
- 51 Infatti, conformemente all'articolo 7 della direttiva 2014/24, l'ambito di applicazione di quest'ultima non si estende agli appalti pubblici nel settore dei servizi di trasporto, come definito all'articolo 11 della direttiva 2014/25 (sentenza del 1° agosto 2022, Roma Multiservizi e Rekeep, C-332/20, EU:C:2022:610, punto 64).
- 52 L'articolo 11 della direttiva 2014/25, intitolato «Servizi di trasporto», precisa, al primo comma, che tale direttiva si applica alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico, in particolare, nel campo del trasporto ferroviario. Ai sensi del secondo comma del suddetto articolo, una rete esiste se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.
- 53 Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio stabilire se la procedura di aggiudicazione dell'appalto pubblico di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/25 in forza dell'articolo 11 di quest'ultima, nel qual caso tale procedura non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24, conformemente all'articolo 7 di quest'ultima direttiva.
- 54 Ciò precisato, l'articolo 25 della direttiva 2014/24 è redatto in termini equivalenti a quelli dell'articolo 43 della direttiva 2014/25.
- 55 Pertanto, la circostanza che tale procedura possa rientrare non nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24, bensì in quello della direttiva 2014/25, non può incidere sull'esame delle questioni sollevate. Infatti, tale esame, che sarà effettuato alla luce dell'articolo 25 della direttiva 2014/24, deve considerarsi effettuato anche alla luce dell'articolo 43 della direttiva 2014/25, nel caso in cui il giudice del rinvio decida che la procedura di aggiudicazione dell'appalto pubblico di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell'ambito di applicazione di quest'ultima direttiva.

Nel merito

- 56 L'Unione è vincolata, nei confronti di taluni paesi terzi, da accordi internazionali, segnatamente l'AAP, che garantiscono, in modo reciproco e paritario, l'accesso degli operatori economici dell'Unione agli appalti pubblici in tali paesi terzi e quello degli operatori economici di detti paesi terzi agli appalti pubblici nell'Unione. L'articolo 25 della direttiva 2014/24 riflette tali impegni internazionali dell'Unione disponendo che, nella misura in cui sono contemplati dall'AAP e dagli altri accordi internazionali cui l'Unione è vincolata, gli enti aggiudicatori degli Stati membri devono accordare agli operatori economici dei paesi terzi che sono parti di un siffatto accordo un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli operatori economici dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2024, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C-652/22, EU:C:2024:910, punti 41 e 42).
- 57 Altri paesi terzi non hanno, fino ad oggi, concluso un siffatto accordo internazionale con l'Unione. Tra questi figura la Repubblica popolare cinese.
- 58 Il diritto conferito, dall'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, a «qualsiasi operatore economico interessato» di presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara nell'ambito

di una procedura aperta di aggiudicazione di un appalto pubblico nell'Unione non si estende agli operatori economici dei paesi terzi che non hanno concluso un siffatto accordo internazionale con l'Unione. Interpretare diversamente tale disposizione e, quindi, attribuire una portata illimitata all'ambito di applicazione *ratione personae* di tale direttiva equivarrebbe, come rilevato in sostanza dall'avvocato generale ai paragrafi da 65 a 73 delle sue conclusioni, a garantire agli operatori economici di tali paesi terzi un accesso paritario alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici nell'Unione. Ciò avrebbe l'effetto di conferire loro un diritto a un trattamento non meno favorevole in violazione dell'articolo 25 di tale direttiva, il quale limita il beneficio di tale diritto agli operatori economici di paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione un accordo internazionale come quelli previsti da tale articolo (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2024, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C-652/22, EU:C:2024:910, punti 46 e 47).

- 59 Ne consegue che la direttiva 2014/24 deve essere intesa nel senso che l'accesso degli operatori economici dei paesi terzi di cui al punto 57 della presente sentenza alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici nell'Unione non è garantito. Ciò implica che tali operatori possono o essere esclusi da tali procedure o esservi ammessi pur non potendo avvalersi di tale direttiva ed esigere pari trattamento della loro offerta rispetto a quelle presentate dagli offerenti degli Stati membri e dagli offerenti dei paesi terzi di cui all'articolo 25 di detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2024, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C-652/22, EU:C:2024:910, punti 45 e 47).
- 60 Qualsiasi atto di portata generale avente per obiettivo specifico di stabilire, per gli operatori economici di un paese terzo, tali modalità di esclusione o di accesso rientra nella competenza esclusiva dell'Unione a titolo dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE nel settore della politica commerciale comune. Ciò vale per gli atti che, in assenza di un accordo concluso tra l'Unione e un paese terzo, stabiliscono unilateralmente se, ed eventualmente con quali modalità, gli operatori economici di tale paese terzo possano partecipare alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici nell'Unione. Infatti, al pari degli accordi, tali atti unilaterali hanno effetti diretti e immediati sugli scambi di merci e di servizi tra tale paese terzo e l'Unione (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2024, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C-652/22, EU:C:2024:910, punto 57).
- 61 Ne consegue che solo l'Unione è competente ad adottare un atto di portata generale riguardante l'accesso, al suo interno, alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici degli operatori economici di un paese terzo che non abbia concluso con l'Unione un accordo internazionale che garantisca l'accesso paritario e reciproco agli appalti pubblici, istituendo o un regime di accesso garantito a tali procedure in favore di detti operatori economici, o un regime che li escluda o che preveda un adeguamento del punteggio risultante dal confronto delle loro offerte con quelle presentate da altri operatori economici (sentenza del 22 ottobre 2024, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C-652/22, EU:C:2024:910, punto 61).
- 62 Infatti, in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, nei settori di competenza esclusiva dell'Unione, solo quest'ultima può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti, mentre gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione. Orbene, l'Unione non ha autorizzato gli Stati membri a legiferare o ad adottare atti giuridicamente vincolanti relativi all'accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici degli operatori economici di un paese terzo che non abbia concluso accordi internazionali con l'Unione. L'Unione non ha neppure, ad oggi, adottato atti di tale natura che gli Stati membri possano attuare (sentenza del 22 ottobre 2024, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C-652/22, EU:C:2024:910, punto 62).
- 63 In assenza di atti adottati dall'Unione, spetta all'ente aggiudicatore valutare se debbano essere ammessi a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico gli operatori economici di un paese terzo che non abbia concluso con l'Unione un accordo internazionale tale da garantire l'accesso paritario e reciproco agli appalti pubblici e, qualora ne decida l'ammissione, se si debba prevedere un adeguamento del punteggio risultante dal confronto tra le offerte presentate dagli operatori in parola e quelle presentate da altri operatori (sentenza del 22 ottobre 2024, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C-652/22, EU:C:2024:910, punto 63).

- 64 Nel caso di specie, non esisteva alcuna disposizione di diritto dell'Unione che imponesse di ammettere alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici o di escludere da queste ultime gli operatori economici di un paese terzo che non aveva concluso un accordo internazionale con l'Unione che garantisse un accesso paritario e reciproco agli appalti pubblici. Alla luce delle norme ricordate ai punti da 60 a 62 della presente sentenza, secondo le quali, in mancanza di autorizzazione da parte dell'Unione o di un atto dell'Unione al quale poter dare attuazione, è vietato agli Stati membri legiferare nel settore della politica commerciale comune, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale che impone all'amministrazione aggiudicatrice di escludere tali operatori economici non poteva essere applicata. Spettava all'amministrazione aggiudicatrice decidere, alle condizioni di cui al punto precedente della presente sentenza, se occorresse ammettere o escludere il consorzio.
- 65 In tali circostanze, è irrilevante che tale normativa nazionale sia entrata in vigore dopo la pubblicazione del bando di gara, ma prima che l'operatore economico cinese abbia presentato la sua offerta.
- 66 Del resto, occorre sottolineare che, poiché gli operatori economici dei paesi terzi che non hanno concluso con l'Unione un accordo internazionale che garantisca l'accesso paritario e reciproco agli appalti pubblici non beneficiano di un diritto al trattamento non meno favorevole ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2014/24, l'ente aggiudicatore ha la facoltà di indicare, nei documenti di gara, modalità di trattamento intese a riflettere la differenza oggettiva tra la situazione giuridica di detti operatori, da un lato, e quella degli operatori economici dell'Unione e dei paesi terzi che hanno concluso con l'Unione un siffatto accordo, ai sensi del citato articolo 25, dall'altro. Pur essendo concepibile che tali modalità di trattamento debbano essere conformi a taluni principi e requisiti, come quelli di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, un ricorso volto a denunciare la violazione di siffatti principi da parte dell'amministrazione aggiudicatrice può essere esaminato solo alla luce del diritto nazionale e non alla luce del diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2024, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C-652/22, EU:C:2024:910, punti 64 e 66).
- 67 Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, che conferisce all'Unione una competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, in assenza di un atto dell'Unione che imponga o vieti l'accesso alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici degli operatori economici di un paese terzo che non ha concluso con l'Unione un accordo internazionale di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/24, un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro escluda un operatore economico di un siffatto paese terzo sulla base di un atto legislativo che tale Stato membro ha adottato senza esservi stato autorizzato dall'Unione, mentre la circostanza che tale atto legislativo sia entrato in vigore dopo la pubblicazione del bando di gara resta al riguardo irrilevante.

Sulle spese

- 68 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, che conferisce all'Unione una competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, TFUE,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che, in assenza di un atto dell'Unione che imponga o vieti l'accesso alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici degli operatori economici di un paese terzo che non abbia concluso con l'Unione un accordo internazionale di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE,

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro escluda un operatore economico di un siffatto paese terzo sulla base di un atto legislativo che tale Stato membro ha adottato senza esservi stato autorizzato dall'Unione, mentre la circostanza che tale atto legislativo sia entrato in vigore dopo la pubblicazione del bando di gara resta al riguardo irrilevante.

Firme

* Lingua processuale: il rumeno.